

CLXV.

TORNATA DI VENERDÌ 20 MAGGIO 1910

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORÀ**.

INDICE.

| | |
|--|------------------------|
| Atti vari. | Pag. 7175 |
| Bilancio di agricoltura, industria e commercio (Seguito e fine della discussione) | 7127 |
| CABRINI | 7149 |
| CAMPI | 7145-47 |
| CASALINI | 7127-44 |
| CASOLINI | 7151-52 |
| CASCIANI, <i>relatore</i> | 7143-47 |
| COTTAFAVI | 7135-43 |
| CHIESA E. | 7145 |
| DE FELICE-GIUFFRIDA | 7150 |
| FALLETTI | 7148 |
| LUZZATTI, <i>presidente del Consiglio</i> | 7140-44 |
| PRESIDENTE | 7145 |
| RAINERI, <i>ministro</i> | 7142-44-46-47-49-50-52 |
| SAMOGGIA | 7146-47 |
| VALLI | 7133 |
| Disegni di legge (Presentazione): | |
| Modificazione alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (RAINERI) | 7127 |
| Demanio forestale di Stato (<i>Discussione</i>) | 7153 |
| BELTRAMI | 7160 |
| RAINERI, <i>ministro</i> | 7161 |
| Ordini dei sanitari | 7161 |
| CASCIANI, <i>relatore</i> | 7166-71 |
| CAVAGNARI | 7171 |
| CELLI | 7165-70-71 |
| CIOCCHI | 7161 |
| CODACCI-PISANELLI | 7172 |
| LUZZATTI, <i>presidente del Consiglio</i> | 7168-70-71-72 |
| PIETRAVALLE | 7164 |
| QUEIROLO | 7162-70-71-72 |
| ROMANIN-JACUR | 7171 |
| Interrogazioni: | |
| Amministrazione comunale di Santhià: | |
| CALISSANO, <i>sottosegretario di Stato</i> | 7120-21 |
| CASALINI | 7120 |
| Scrivani delle prefetture e sottoprefetture: | |
| CALISSANO, <i>sottosegretario di Stato</i> | 7122 |
| CASALINI | 7122 |
| Impiegati della Banca d'Italia (riposo festivo): | |
| CABRINI | 7125 |

| | |
|---|------|
| LUCIANI, <i>sottosegretario di Stato</i> Pag. | 7122 |
| PAVIA, <i>sottosegretario di Stato</i> | 7124 |
| Osservazioni e proposte: | |
| Lavori parlamentari | 7175 |
| Proposta di legge (Svolgimento): | |
| Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano e del ricovero di mendicanti di Verrucchio (Rimini) | 7126 |
| FACTA, <i>ministro</i> | 7126 |
| GATTORNO | 7126 |
| Relazioni (Presentazione): | |
| Tombola a favore del Sottocomitato regionale di Roma della Croce Rossa (CAETANI) | 7127 |
| Petizioni (MANGO) | 7147 |
| Votazione segreta (Risultamento): | |
| Modificazioni ai ruoli organici del personale del regio Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano e del regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia | 7172 |
| Modificazione alla legge 24 dicembre 1909, n. 719, per il riordinamento della contabilità delle Casse postali di risparmio. | 7172 |
| Nomina ad alunni di impiegati straordinari delle cancellerie e segreterie giudiziarie. | 7172 |
| Maggiore stanziamento per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche coloniali e per l'impianto di nuove stazioni nella colonia del Benadir | 7173 |

La seduta comincia alle 14.5.

DA COMO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Montù ha chiesto un congedo di giorni 3 per ufficio pubblico.

(È concesso).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Casalini al ministro dell'interno, « per conoscere le ragioni del sistematico ostruzionismo che oppone l'autorità tutoria all'opera riformatrice della amministrazione comunale di Santhià ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. L'onorevole Casalini mi interroga per conoscere le ragioni del sistematico ostruzionismo che oppone l'autorità tutoria all'opera riformatrice dell'amministrazione comunale di Santhià.

Prego l'onorevole Casalini di consentirmi una osservazione, che direi preliminare. Egli dà come presupposto di fatto che l'ostruzionismo sistematico sussista, ed anzi ritiene che chi siede a questo banco (la interrogazione risale all'epoca del Gabinetto precedente), chiunque esso sia, riconosca l'ostruzionismo sistematico, come cosa vera e ne debba unicamente dire qui le ragioni. Orbene così non è e così non può essere.

L'onorevole Casalini, poi, oltre ad un presupposto, fa anche un'accusa generica, alla quale io non solo non saprei come rispondere, ma non dovrei io rispondere, nè lo dovrebbe l'autorità prefettizia da me interrogata, se prima ella non dà una specifica designazione di fatto che a suo avviso dimostrasse la verità del lamentato ostruzionismo.

Non creda, onorevole Casalini, che io dica questo per amore di critica. No! Tutt'altro. Io penso invece che la risposta all'interrogazione allora soltanto può essere soddisfacente, quando quest'ultima concerne fatti precisi, e soltanto quando l'interrogazione è formulata su fatti precisi, perchè allora soltanto può il Governo presentare ed ottenere dalle autorità dipendenti informazioni esaurienti, e dopo di averle vagliate dare a sua volta esaurienti risposte al deputato che lo interroga.

Ciò premesso, onorevole Casalini, allo scopo innanzi tutto di dimostrarle che mi sono occupato di quanto era oggetto generico della sua interrogazione, posso dichiararle che, per quanto nel fascicolo relativo avessi trovato varie risposte del prefetto di Novara, ho voluto nuovamente interrogare il prefetto stesso su quelle che potevano essere le ragioni delle doglianze dell'onorevole interrogante, perchè, e non

lo dico a lode sua speciale, ma a lode di tutti i colleghi, non è supponibile che un deputato interroghi se non vi sia qualche cosa che giustifichi almeno il sospetto, il dubbio, la preoccupazione da cui onestamente muove per interrogare.

E la risposta del prefetto di Novara fu in questi termini: che in realtà per due o tre deliberazioni del Consiglio comunale di Santhià, per le quali erano venute osservazioni, l'istruttoria era stata necessariamente lenta.

Così ciò che poteva essere frutto di preoccupazione, e di preoccupazione legittima non soltanto della prefettura ma del corpo collegiale, del Consiglio di beneficenza e della Giunta provinciale amministrativa, parve probabilmente agli interessati indizio di un ostacolo meditatamente frapposto fra il desiderio di coloro che volevano sollecitate le pratiche, e gl'interessi di coloro che dall'esito delle pratiche stesse potevano essere turbati.

Ma, dalle ultime informazioni che ho raccolto, e che credo corrispondano a quelle che ha avute l'onorevole Casalini, mi risulta che anche per queste pratiche oramai la decisione è venuta; e che per alcune la risposta non può essere definitiva per la semplice ragione che nuove impugnative sono sorte. Ciò detto, io spero che l'onorevole Casalini vorrà riconoscere che si è fatto da noi quanto era possibile onde l'avviamento delle pratiche fosse e sia sempre normale.

Del resto quando i colleghi credono che in qualunque modo un diritto possa essere violato, ne facciano denuncia al sottosegretario di Stato, senza bisogno di presentare l'interrogazione, ed egli si farà un dovere di indagare quali sono le ragioni delle pretese violazioni, e potrà certamente dare loro quella soddisfazione che è nei loro legittimi desideri e che non per colpa mia non posso oggi dare qui completa all'onorevole Casalini.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. Egli è però troppo intelligente per non ammettere le ragioni esposte dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno. Se egli avesse formulato la sua interrogazione chiedendo notizie su fatti precisi, certamente avrebbe avuto una risposta meglio determinata. (*Benissimo!*)

CASALINI. La interrogazione che ho presentato all'onorevole ministro dell'interno, è evidentemente generica; ed è ge-

nerica per due ragioni. Anzitutto perchè, se io avessi dovuto specificare i fatti, avrei dovuto moltiplicare le interrogazioni o dare a quella di oggi una proporzione mastodontica. In secondo luogo speravo, presentando la mia interrogazione generica, di togliere ogni disturbo all'onorevole sottosegretario di Stato ed alla Camera, perchè pensavo, forse ingenuamente, che, leggendo la mia interrogazione, il prefetto avrebbe provveduto a derimere le ragioni di malcontento in essa accennate. E in parte la mia supposizione si è avverata, perchè, in seguito alla mia interrogazione, il prefetto ha provveduto alla conclusione di una pratica, che era giacente da un anno e mezzo, ed ha provveduto all'esaudimento della domanda del comune di Santhià, con parole elogianti l'opera dello stesso comune. Quindi, il mio scopo è stato in parte raggiunto.

LEALI. Meno male! (*ilarità*).

CASALINI. Ma, disgraziatamente, devo ancora insistere sulla mia interrogazione, perchè essa non ha avuto il suo completo coronamento; e citerò, poichè ella me ne ha fatto domanda, quattro fatti specifici, appunto perchè ella possa provvedere.

La legge sopra le istituzioni pubbliche di beneficenza stabilisce che, trattandosi di scioglimento di una istituzione che non sia la Congregazione di carità, la gestione temporanea della istituzione disciolta debba essere di diritto affidata alla Congregazione di carità medesima; e soprattutto la legge stabilisce che l'Amministrazione disciolta debba essere rinominata nel termine di sei mesi. Orbene, a Santhià esiste un'opera pia, l'opera dotazionaria Bonafede che fu disciolta nel 1907. Vi fu preposto un commissario prefettizio; ed ora, a distanza di tre anni, non fu ricostituita; e anzi il commissario prefettizio, nominato per il buon andamento dell'amministrazione, non compì il proprio dovere versando nella cassa del comune il censo annuale di 288 lire, che per fondazione era devoluto alla cassa comunale, e per quanto il comune abbia fatto richiesta per questa somma, egli non diede ascolto alla domanda del comune.

Un secondo fatto riguarda il problema delle abitazioni popolari. Come ella sa, il paese di Santhià si è sviluppato mirabilmente in questi ultimi anni per ragione della ferrovia, ed il comune ha creduto di provvedere alla creazione di case popolari. Il principio della pratica risale al 28 agosto 1906, ed in questo momento in cui parlo la pratica non ha avuto ancora il suo co-

ronamento per l'ostruzionismo opposto da tutte le autorità, a cominciare dalla autorità prefettizia fino alla Giunta provinciale amministrativa, sicchè manca ancora la concessione di mutuo da parte della Cassa dei depositi e prestiti.

Terzo fatto: Con decreto del 3 aprile 1904 fu decretata la concentrazione dell'opera pia Benedetto alla Congregazione di carità, in base alla legge sopra la beneficenza pubblica. Il prefetto invitò l'antico amministratore alla consegna del patrimonio fin dal maggio 1904 e diede ordine di restituzione in un termine perentorio di quindici giorni. Sono passati sei anni e il patrimonio dell'opera pia non è stato consegnato ancora.

Quarto fatto: Nel 1905 la chiesa di Sant'Agata fu dichiarata monumento nazionale e, siccome occorre dei restauri, il comune provvide a fare il preventivo dei lavori e stabilì la spesa occorrente. Il Ministero della pubblica istruzione concesse la somma richiesta in settecento lire ed anche il Ministero di grazia e giustizia; ma quest'ultimo invece di inviare il mandato a favore del comune che aveva fatto la spesa e quindi doveva essere ricompensato, inviò il mandato a favore del parroco, che ritenne il mandato; cosicchè il comune per quante domande e pratiche abbia fatto presso il prefetto, ancora non è riuscito ad ottenere la somma che gli spetta.

Si tratta dunque di fatti molto gravi; ed io sono lieto di averli comunicati a lei, perchè viviamo in una tale luna di miele che sono certo che le cose saranno messe a posto. (*ilarità — Commenti*).

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Mi si consenta una dichiarazione. La Camera vorrà rilevare che il primo e l'ultimo dei fatti gravi denunziati dall'onorevole Casalini costituiscono due reati di appropriazione indebita, il primo anzi sarebbe qualificato. L'onorevole Casalini afferma che sono veri ed io non ho elementi per contraddirli, ma potrebbero anche non essere completamente esatti, e intanto, non contraddetti da questo posto, turbano certamente la pubblica opinione relativamente a quelle persone alle quali si riferiscono.

Ora sarebbe stato opportuno che io avessi conosciuto questi fatti prima di rispondere alla sua interrogazione, perchè così avrei potuto o consentire con lui o contraddirle. Comunque, farò le necessarie indagini.

Ma prima ch'io finisca, onorevole Casalini, mi consenta anche un'altra osservazione. Che cosa c'entrano il parroco di Santhià e il Ministero di grazia e giustizia con l'autorità tutoria locale a cui ella si riferisce nella sua interrogazione? Se avessi anche la fertilissima fantasia, se anche avessi avuto alleato, come ella lo ha, il genio tutelare di tutte le amministrazioni di Santhià, non avrei certamente potuto prevedere, dato il testo della sua interrogazione, gli argomenti sui quali ella ha ora intrattenuto la Camera.

PRESIDENTE. La conclusione è sempre per me la stessa: dovrebbero leggere bene l'articolo 113 del regolamento! (*Bravò!*)

Segue l'altra interrogazione dell'onorevole Casalini al ministro dell'interno « per conoscere se non intenda sistemare le condizioni degli scrivani delle Prefetture e delle Sottoprefetture, tuttora privi di ogni stabilità di impiego e minimamente retribuiti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sono due le domande formulate nell'interrogazione dell'onorevole Casalini. Una, se il Ministero intenda sistemare la condizione degli scrivani delle prefetture e delle sottoprefetture, sotto l'aspetto della stabilità; l'altra, se voglia migliorarla sotto l'aspetto della retribuzione.

Ora debbo dichiarare all'onorevole Casalini che non potrebbe il Ministero dell'interno assecondare la prima delle sue domande che concerne la stabilità di questi scrivani. Data l'età di molti fra questi scrivani, le condizioni loro precarie, ed il fatto che altri emolumenti e retribuzioni essi hanno, sarebbe eccessivo, in confronto allo scarsissimo beneficio che essi potrebbero avere, il carico che ne verrebbe per contrapposto al bilancio. E darei lusinga inopportuna, per quanto la luna di miele debba continuare, (*Si ride*) se dessi assicurazioni a questo proposito.

Debbo invece riconoscere che il Ministero è preoccupato dalle condizioni di questi funzionari per quanto ha tratto alla retribuzione. Vero è che con la legge organica del 30 giugno 1908 qualche miglioramento si è introdotto; ma la Camera vorrà riconoscere con me che gli stipendi sono insufficienti. La classe prima, con cento posti, ha uno stipendio di lire 1200 appena; la classe seconda, con duecento posti circa, ha appena lire 1,100; la classe terza, con duecentoventisette posti, ha lire 1,000. Tali

condizioni di stipendio, lo dobbiamo riconoscere tutti, debbono oggi considerarsi o intollerabili o quasi intollerabili.

Il Ministero dell'interno, preoccupato della necessità di migliorare queste condizioni, ha inviato da tempo la pratica al Ministero del tesoro, per apportare un miglioramento a tutte e tre le categorie di questi impiegati, fissando come base del miglioramento la somma di lire duecento di aumento per ogni classe.

Finora il Ministero del tesoro, che naturalmente si preoccupa delle esigenze anche non meno rispettabili del bilancio, non ha dato risposta alla pratica da noi iniziata; ho però fiducia che le condizioni del bilancio consentano al Ministero del tesoro di assecondare le nostre istanze che sono ispirate dal desiderio di migliorare per quanto è possibile la condizione di quegli umili ma rispettabili impiegati. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CASALINI. Devo dichiararmi parzialmente soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. Parzialmente soddisfatto perchè egli mi dà un affidamento di cui non posso dubitare per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni economiche di questi impiegati. Non posso invece essere soddisfatto quando mi dice che non si intende sistemare stabilmente la condizione di questi impiegati.

Ad ogni modo, poichè non voglio abusare della pazienza del nostro Presidente e della Camera, dichiaro che ritornerò, in occasione del bilancio dell'interno, sulla questione, per svolgerla più ampiamente.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Cabrini ai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro « sulla esclusione degli impiegati della Banca d'Italia dai benefici della legge sul riposo festivo e settimanale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

LUCIANI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. L'interrogazione dell'onorevole Cabrini, espressa in termini sommarii, si potrebbe, forse con maggiore precisione, enunciare così: se il lavoro degli impiegati della Banca d'Italia cada o meno sotto la eccezione che il numero 4 dell'articolo 1 della legge sul riposo festivo stabilisce per le aziende pubbliche esercitate dallo Stato. Si tratta di una di quelle questioni che i giuristi chia-

mano eleganti, forse perchè sono particolarmente destinate a dare dei grattacapi agli interpreti.

Il Ministero di agricoltura, che per la sua funzione è il naturale tutore dei diritti e degli interessi, tanto dei lavoratori del braccio, quanto di quelli del pensiero, aveva sempre ritenuto che quell'eccezione non potesse estendersi in generale agli istituti di emissione, e quindi alla Banca d'Italia. Però non aveva avuto occasione di manifestare questa sua opinione fino a che non intervenne un fatto, di cui dovette occuparsi il Ministero del tesoro, una contravvenzione elevata a Milano a carico del direttore di quella sede della Banca d'Italia, per aver fatto lavorare i suoi impiegati in giorno festivo.

Il Ministero del tesoro, evidentemente per premure ricevute dal direttore della Banca d'Italia, richiamò sulla questione l'attenzione del Ministero d'agricoltura, che espose in una nota al Ministero del tesoro tutte le ragioni per le quali non riteneva applicabile al caso l'eccezione di cui al numero 4 dell'articolo 1: ragioni che si riassumono in questa, che sembra eccessivo escludere dall'osservanza della legge non soltanto i servizi pubblici e le aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato, ma anche le aziende private alle quali è affidato in via più o meno accidentale qualche pubblico servizio.

Si può osservare in contrario — ed il Ministero del tesoro non mancò di richiamare su questo punto l'attenzione del Ministero dell'agricoltura — che la Banca d'Italia, oltre che attendere alle funzioni ordinarie di qualsiasi istituto bancario, attende a due funzioni essenzialmente di Stato, la emissione dei biglietti di banca ed il servizio della tesoreria. Ma il Ministero di agricoltura nella indicata nota spiegò le ragioni per cui riteneva che quest'obiezione poteva valere per far ritenere applicabile al caso in esame la disposizione riguardante il riposo settimanale, non già a far rientrare il lavoro degli impiegati della Banca d'Italia sotto le eccezioni stabilite per la vera e propria azienda di Stato, le quali, notisi, sono eccettuate, anche perchè concedono ai loro impiegati speciali condizioni di trattamento stabilite per leggi e per regolamenti, con le garanzie che a questi atti sono inerenti.

Intanto sulla contravvenzione si pronunciò il pretore, con decisione 30 settembre 1909, che io ho qui a disposizione dell'onorevole Cabrini (benchè creda che egli l'ab-

bia già letta), e che espone presso a poco le ragioni alle quali ho accennato ed in base alle quali il direttore della Banca fu assolto.

Le cose erano a questo punto, quando il Ministero del tesoro credette di riproporre la questione al Consiglio di Stato, il quale, è da notare, si era già su di essa pronunziato, a sezioni unite, quando esaminò il regolamento preparato dal Ministero dell'agricoltura per la applicazione della legge sul riposo festivo alle aziende industriali e che porta la data dell'8 agosto 1908.

Tale regolamento contiene una disposizione che risolve implicitamente la questione.

La disposizione, che forma il terzo capoverso dell'articolo 8, è questa:

« Per industrie che rispondono a necessità pubbliche, a tenore del numero 12 dell'articolo 4 della legge (quello che riguarda il riposo settimanale non festivo) si intendono quelle che provvedono a bisogni generali e improrogabili della popolazione, con le relative operazioni di manutenzione e riparazioni, atte a garantirne il regolare funzionamento ed i servizi pubblici non esercitati direttamente dallo Stato, dalle provincie e dai comuni ».

Comunque sia, la terza Sezione del Consiglio di Stato, adita dal Ministero del tesoro, pronunziatasi esplicitamente sulla questione, ebbe ad adottare il parere secondo il quale la Banca d'Italia sarebbe compresa nell'eccezione dell'articolo 1.

Questo parere, che porta la data del 22 ottobre 1907, è sufficientemente motivato. Non leggerò la motivazione: mi limiterò ad accennare alle ragioni più salienti, che, evidentemente, indussero il Consiglio di Stato ad adottare questa tesi.

Considerò quel Consesso l'importanza dell'emissione dei biglietti fiduciari e l'influenza che ha questa funzione sopra la circolazione monetaria e i dipendenti fenomeni del cambio con l'estero e dei corsi dei valori, ed osservò che « la Banca d'Italia, quale assuntrice del servizio delle tesorerie provinciali, disimpegna una funzione di Stato, la quale, nel movimento dei valori, cui dà origine, strettamente si connette alla questione bancaria vera e propria ».

L'onorevole Cabrini vorrà riconoscere con me che la questione da lui sollevata è effettivamente molto opinabile, tanto opinabile che il Consiglio di Stato, una volta implicitamente, un'altra esplicitamente, si è manifestato in due sensi oposti.

Il Ministero di agricoltura, specialmente

dopo l'approvazione del regolamento 8 agosto 1908, ha sostenuto la tesi che l'onorevole Cabrini sembra preferire; ma ciò non toglie che buone ragioni possano essere addotte anche per l'opinione contraria.

Non mi resta che a formulare l'augurio che la questione sia sollecitamente portata innanzi alla suprema autorità giudiziaria, che, trattandosi di interpretare una legge dello Stato, è la più competente a pronunziarsi.

Quando questa decisione avremo ottenuto, il Ministero non mancherà di uniformarsi e di esigerne l'osservanza.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di parlare.

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il presidente della Camera e l'egregio collega sottosegretario di Stato per l'agricoltura, hanno giustamente osservato al mio carissimo amico Cabrini che non era forse sufficientemente spiegata la sua interrogazione.

Infatti se l'interrogazione rivolta al Ministero di agricoltura, che ha l'obbligo di sorvegliare l'applicazione della legge sul riposo festivo, era giusta, io mi domando per quale ragione egli abbia interrogato anche il ministro del tesoro, che questo dovere di vigilanza non ha, a meno che non voglia criticarlo per quanto riguarda i funzionari del tesoro che sono addetti alla Banca d'Italia.

Ora per quanto riguarda i funzionari, che disimpegnano il servizio di tesoreria presso la Banca d'Italia, lo stesso onorevole Cabrini, che è stato uno dei grandi cooperatori della legge sul riposo festivo, comprenderà che, trattandosi di un servizio pubblico, non si può pretendere che essi abbiano posizione privilegiata rispetto agli altri impiegati di pubblici servizi dipendenti dallo Stato.

La questione *vexata*, invece, è quella, accennata dall'onorevole Luciani, che riguarda le operazioni bancarie. Ora il ministro del tesoro, interpellato in merito alla contravvenzione contestata alla Banca d'Italia, si è rivolto al competente Ministero di agricoltura, il quale appunto ha dato quella interpretazione estensiva di cui parlava il mio egregio collega.

Di fronte a questa interpretazione estensiva ha replicato la Banca d'Italia, e mi permetta l'egregio amico Cabrini di riassumergli una parte della replica, per dargli una chiara idea del funzionamento delle operazioni

della Banca. La Banca ha dallo Stato la concessione dell'emissione dei biglietti, in compenso della quale lo Stato partecipa agli utili della Banca stessa. La funzione che per questa concessione compie, funzione di interesse pubblico con tutte le inerenti responsabilità, richiede un lavoro speciale che non ammette interruzione per sospensione di lavoro nei giorni festivi. In tali giorni la Banca non compie nè operazioni col pubblico, all'infuori di quelle prescritte pel servizio di tesoreria, nè altre operazioni riguardanti le funzioni di credito ordinarie, ma poichè è necessario che le sue casse siano pronte alle molteplici esigenze che le derivano dalle funzioni dell'emissione le quali richiedono proporzionate disponibilità di biglietti dei diversi tagli, essa ha bisogno di predisporre il lavoro anche nei giorni festivi per corrispondere a siffatte esigenze. Se si considera soltanto il movimento dei valori per tenere provviste le casse di oltre cento stabilimenti dei biglietti che la Banca emette, e si riflette che questo movimento ascende a centinaia di milioni e che deve servire a bisogni talvolta urgentissimi non si può disconoscere che per essa almeno è ineffettuabile la limitazione dalla legge sancita.

La Banca nota inoltre che non vi sono impiegati che fanno il servizio di tesoreria ed impiegati che fanno il servizio di banca: son gli stessi impiegati che disimpegnano tanto un servizio che l'altro. Quindi essa afferma essere impossibile dividere in due la loro personalità.

Ciò nonostante il Ministero del tesoro, il quale non manca di tener conto degli altissimi scopi sociali della legge sul riposo festivo, non ha creduto opportuno di prendere alcuna disposizione; ma ha invece proposto dei quesiti al Consiglio di Stato.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura ha letto una parte del parere del Consiglio di Stato; devo aggiungere che il Consiglio di Stato ha esaminato la questione con grandissimo scrupolo, perchè, mentre con un primo parere del 10 settembre 1909 risolve il quesito concernente il servizio di tesoreria, invece per quanto riguarda il servizio di banca, richiese ampie spiegazioni all'Istituto per essere informato sulla natura delle varie operazioni, e solo dopo averle avute, emise il secondo parere.

E questo secondo parere è stato adottato: « Considerando che a prescindere da ogni altro argomento circa l'importanza della emissione dei biglietti fiduciari e l'influenza che

questa ha sopra la circolazione monetaria e i dipendenti fenomeni del cambio sull'estero e dei corsi dei valori, è innegabile che la Banca d'Italia, quale assuntrice del servizio della regia tesoreria provinciale, disimpegna una funzione di Stato la quale, pel movimento dei valori cui dà origine, strettamente si connette alla gestione bancaria vera e propria; che per la Banca d'Italia non è per conseguenza possibile una sicura e netta distinzione del servizio di tesoreria eseguito per conto dello Stato, essendovi assoluta promiscuità di fondi, ciò che rende dipendenti anche dallo stesso servizio pubblico di tesoreria i movimenti di fondi sopra accennati fra i vari stabilimenti ».

Questo è lo stato delle cose, per quanto si riferisce al passato. Per il presente il Ministero del tesoro non si rifiuta di fare altre pratiche, ed io mi auguro che l'uomo illustre che dirige la Banca d'Italia e che ha mente geniale e versatile ed aperta a tutte le cose moderne, Bonaldo Stringher, esamini se è possibile, almeno con un sistema di turni parziali, di assecondare qualcuno di quei desideri che sono certamente nella mente dell'amico onorevole Cabrini. Ed io in tal caso, sarò ben lieto se, riprendendo l'apostolato che ho adempiuto con lui, e che mi procurò l'onore di essere relatore della legge sul riposo festivo e settimanale, potrò trovare argomento da suggerire all'illustre direttore che lo convinca della possibilità di qualche concessione a favore degli impiegati senza compromettere alcuni dei delicati servizi della Banca. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cabrini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CABRINI. Non perderò nemmeno un minuto secondo a difendere il testo della mia interrogazione, perchè non vorrei consumare parte dei cinque minuti regolamentari che mi occorrono per rispondere ai due onorevoli sottosegretari di Stato.

Distinguiamo innanzi tutto la questione delle così dette difficoltà pratiche dalla questione di diritto. Circa la questione prima, basterebbe osservare che tutte le difficoltà ed esigenze affacciate dalla Banca d'Italia sono comuni ad altri istituti del genere in paesi, come l'Inghilterra, dove la vita economica non ha certo vibrazioni inferiori a quelle della vita economica dello Stato italiano; eppure vi viene magnificamente osservata questa insidiatissima legge sul riposo festivo!

Chi ignora, poi, che vi sono nella legge

disposizioni, rafforzate dal regolamento, che tengono gran conto — anche troppo! — di tali difficoltà, assicurando la continuità dei servizi?

In quanto alla questione di diritto tutte le argomentazioni e i sofismi che ho testè uditi, non distruggono questi fatti.

La legge sul riposo settimanale e festivo stabilisce che siano eccettuati dall'obbligo del riposo festivo soltanto quei servizi pubblici, i quali siano amministrati direttamente dello Stato, dai comuni e dalle provincie.

Ora la Banca d'Italia non è nè un comune, nè una provincia, nè lo Stato; essa esercita — è vero — funzioni di esazione statale, ma per delegazione dello Stato.

Se l'articolo 1° della legge (dal quale risulta che eccettuati dall'obbligo del riposo sono solo i servizi pubblici esercitati direttamente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato) se tale articolo non bastasse, resterebbe sempre in campo — a difesa del personale della Banca d'Italia — l'articolo 8 del regolamento per le industrie, il quale esplicitamente prescrive che siano assoggettati al riposo festivo tutti i servizi pubblici non esercitati direttamente.

E che dire della eloquenza delle discussioni parlamentari che, unanimi, avvalorano la tesi che io propugno?

E non è eloquente anche quella disposizione della legge che assicura il riposo festivo a servizi che hanno vero e proprio carattere di necessità pubblica, come, per esempio, l'industria del gas e le private?

Ma quale servizio potrebbe invocare per sé la disposizione d'esonero dalla legge più di quello delle private, che mettono in commercio un prodotto in istato di monopolio?

Parmi dunque evidente che la Banca d'Italia — anche se le sue funzioni fossero tutte da considerarsi come d'utilità pubblica — anche astraendo dal fatto che essa esercita certe funzioni in concorrenza con altri istituti disciplinati dalla legge ed a scopo di lucro — la Banca d'Italia, dico, abbia il dovere di considerarsi disciplinata dalla legge sul riposo settimanale e festivo.

Tanto più che la Banca d'Italia si guarda bene dal fare al suo personale il trattamento di cui godono gli impiegati dello Stato, come le vacanze di un mese, le riduzioni ferroviarie, ecc.

Tutt'altro che soddisfatto delle risposte ricevute dal Governo... (*Approvazioni dall'estrema sinistra*) dichiaro di mutare la mia

interrogazione in interpellanza; lietissimo se, nel frattempo — come augurava l'onorevole Pavia — quell'egregio uomo che è Bernaldo Stringher — il quale più volte ha dato prova d'essere animato da sentimenti moderni e di avere vedute larghe — vorrà risolvere la questione con equità, rinunciando ad adottare per l'istituto ch'ei dirige una misura di privilegio... in danno de'suoi impiegati. (*Approvazioni dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È così esaurito il tempo assegnato alle interrogazioni.

Vorrei pregare l'onorevole Eugenio Chiesa di rileggere la sua interrogazione al ministro della guerra, e di vedere se non gli convenga, nell'interesse suo e dei suoi colleghi, di mutarla in interpellanza; o, quanto meno, di cambiarne il testo in modo, da renderla conforme a quanto prescrive l'articolo 113 del regolamento.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge dei deputati Gattorno e Comandini per una tombola a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano e del ricovero di mendicanti pei vecchi di Verrucchio.

Se ne dia lettura.

DA COMO, segretario, legge. (*Vedi Tornata del 2 dicembre 1909*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gattorno ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

GATTORNO. La condizione degli enti, a favore dei quali ho presentato questa proposta, è così grave, che mi induce a chiedere al Governo ed alla Camera che consentano a prendere in considerazione la proposta stessa. Non aggiungo altre parole: mi basti dire che senza l'aiuto che loro potrà provenire da questa tombola, i detti istituti di beneficenza non avranno i mezzi per adempiere alla loro missione, e per sopporre ai più urgenti loro bisogni.

FACTA, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, ministro delle finanze. Dichiaro a nome del Governo che non ho difficoltà alcuna che mi spinga ad oppormi alla presa in considerazione della proposta di legge. Debbo però fare delle riserve in coerenza alle dichiarazioni, recentemente fatte da me nell'altro ramo del Parlamento.

La Camera converrà con me che oramai questa materia delle tombole deve essere disciplinata, altrimenti, mentre si accolgono le varie proposte di legge, che vi si riferiscono, non si sa poi quando le tombole potranno avere effettuazione.

Ciò mi pare poco degno della serietà del Parlamento.

Perciò io ho già dichiarato al Senato che, pur non opponendomi a tali proposte, avrei presentato un disegno di legge per regolare questa materia.

Questo disegno di legge non toccherà le proposte, che sono già innanzi al Parlamento; tuttavia faccio le mie riserve, perchè credo sia giunto il momento di regolare questa materia e di dissipare le soverchie illusioni che le concessioni di tombole creano agli istituti che le invocano, illusioni che poi non si sa se e quando potranno realizzarsi.

Quindi, pur consentendo che sia presa in considerazione la proposta di legge degli onorevoli Gattorno e Comandini, ed apprezzando altamente i sentimenti nobilissimi che ne hanno determinato la presentazione, sono obbligato a fare le riserve di cui ho parlato.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge svolta dall'onorevole Gattorno, si alzino.

(*Dopo prova e controprova è presa in considerazione — Commenti*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta sui disegni di legge:

Modificazioni ai ruoli organici del personale del Regio Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano e del Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia;

Modificazione alla legge 24 dicembre 1908, n. 719, per il riordinamento della contabilità delle Casse postali di risparmio;

Maggiore stanziamento per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche coloniali e per l'impianto di nuove stazioni nella Colonia del Benadir;

Nomina di alunni e di impiegati straordinari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Si faccia la chiama.

DA COMO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasciemo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per modificazione dell'articolo 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Chiedo che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione del disegno di legge per modificazione dell'articolo 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

Non essendovi osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Invito l'onorevole Caetani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CAETANI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Tombola a favore del Sottocomitato regionale di Roma della Croce Rossa.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa per il Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911.

Come la Camera rammenta, la discussione ieri fu sospesa dopo l'approvazione del capitolo 154.

Credito, previdenza ed assicurazioni sociali.

— Capitolo 155. Stipendi al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (*Spese fisse*), lire 76,500.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini.

CASALINI. Onorevoli colleghi, l'altro giorno, in tema di discussione generale, l'onorevole Cottafavi sollevò la questione

delle imprese e società tontinarie, e richiamò l'attenzione della Camera sopra la maggiore di esse, la Cassa mutua cooperativa di Torino.

Egli ha voluto evidentemente qui alla Camera farsi eco delle discussioni appassionate che fervono nel nostro paese in questi medesimi giorni. Ed io non voglio affatto contestare a lui la legittimità del suo intervento.

Ma, siccome, nel suo discorso, non è riuscita esatta la fisionomia dei fatti e la sua parola ha alimentato la preoccupazione di un mezzo milione di associati in Italia, io credo di ritornare su questo argomento che interessa così fortemente il risparmio e la previdenza popolare.

Colla mia parola, non è mio intendimento, e lo dico subito, di allontanare quella inchiesta o quella ispezione che egli ha domandato e che d'altra parte è imposta dalle nostre leggi.

Ed anche se nella legge non vi fosse una prescrizione precisa sulle ispezioni periodiche, io non mi sentirei mai, per affetto verso il risparmio popolare, io non mi sentirei mai di negare il mio appoggio ad ogni indagine che sia diretta ad assicurare le classi popolari ed a rendere più limpido il risparmio delle nostre classi meno agiate.

Ma credo sia necessario ristabilire bene la esattezza dei fatti, perchè dalla esattezza dei fatti risulta la spiegazione più limpida ed efficace degli avvenimenti.

La Camera consentirà che io faccia un breve accenno storico, perchè possa dar conto degli avvenimenti che ne seguirono.

Nel 1880 in Francia l'operaio tipografo Chatelus lanciava una istituzione tontinaria di genere affatto nuovo: *Les prévoyants de l'avenir*. Questa istituzione si proponeva di dare una pensione a tutti quelli dai quindici anni in su che vi avessero partecipato, col pagamento di una lira mensile durante venti anni, e con la divisione degli interessi del capitale accumulato durante il ventennio. Ma questa base non avrebbe potuto spiegare l'incremento dell'associazione se non si fosse introdotto un elemento affatto specifico, affatto nuovo. Lo Chatelus credè di dimostrare che con l'aumento progressivo degli associati fosse possibile realizzare non una pensione modesta, ma una pensione elevata che poteva essere di parecchie migliaia di lire nei primi anni, per scendere poi a cifre minori, ma rimaneva sempre superiore a quella di ogni altra cassa.

Io non rifarò qui tutte le fasi della isti-

tuzione francese, ma ricorderò soltanto che questa istituzione ebbe un rapido sviluppo in Francia e credè intorno a sè tanto entusiasmo, che oramai ha un milione e duecentomila associati in tutto il mondo con duecento milioni di capitale accumulato.

Un impiegato ferroviario, Giovanni Diatto, introdusse, nel 1893, questo istituto in Italia, introducendovi due modificazioni, che dimostravano come egli avesse già compreso il suo punto debole; poichè, mentre nella Francia si acconsentiva l'ingresso nell'associazione a cominciare dai quindici anni e mentre si limitava il numero delle quote a una sola, il Diatto introduceva cinque quote, e lasciava libero l'ingresso all'associazione a qualunque età; e quindi a cominciare dalla nascita.

In questo modo il Diatto poteva eliminare il pericolo della insufficienza del numero dei soci e del numero delle quote, che dovevano rialzare la pensione, secondo il metodo chatelusiano.

Se non che, il Diatto introduceva nella sua associazione un elemento affatto pericoloso, l'elemento cioè della illusione sulla pensione possibile di 2000 franchi.

Nei primi prospetti che il Diatto difendeva, dimostrava a base di cifre e a base dell'aumento progressivo degli associati, la possibilità di questo risultato.

Il Diatto presentò il proprio statuto e i suoi prospetti al tribunale di Torino, e il tribunale di Torino non trovò nulla a ridire; sicchè egli ne ebbe il *placet* necessario.

Nessuno della stampa subalpina si levò contro la nuova associazione, sicchè il promotore potè accogliere intorno a sè delle persone di notevole ingegno e di grande rettitudine. Ed io credo che qualcuno ricordi ancora come nei suoi primi anni la Società mutua cooperativa di Torino sia stata presieduta dal senatore Colombini ora morto.

Dunque, l'associazione incominciò ad agire sotto le più belle apparenze; l'associazione ebbe il suo inizio senza lotta. Fu soltanto uno studente di medicina che nel 1894, nel teatro Vittorio Emanuele di Torino, osò farsi avanti contro il Diatto, e dimostrare in piena assemblea come i calcoli delle 2000 lire di pensione fossero fantastici, e come vi fosse una ingiustizia palese nella istituzione che non teneva conto della diversa età degli assicurati.

Quello studente fu chi vi parla. La lotta allora iniziata continuò per molti anni, con-

tinuò per parte di elementi socialisti, di elementi democratici e di qualche liberale; e dopo cinque anni di lotta, si ebbe la fortuna (dopo anche vicende giudiziarie e vive polemiche) si ebbe la fortuna di mutare amministrazione per riporre la Cassa pensioni sopra basi più solide dal punto di vista tecnico.

Se non che, una volta eletta la nuova amministrazione, questa amministrazione disse: « noi abbiamo la migliore volontà di amministrare; ma non abbiamo la capacità tecnica per conoscere quali siano le basi che devono essere date finanziariamente e tecnicamente a questa istituzione ». E allora essa chiamò a formulare le basi tecniche della istituzione una Commissione composta di cinque persone non soltanto colte, ma capacissime in materia; chiamò soprattutto un professore di calcolo infinitesimale che è gloria del nostro paese, ad esaminare le basi tecniche dell'istituzione e a rispondere quale dovesse essere il destino di essa.

La Commissione ebbe questo illimitato mandato che io voglio a voi leggere:

« Prendere in esame le basi attuali della società e dire quali siano i risultati probabili che dalle stesse si possono ragionevolmente attendere nel futuro riparto delle pensioni;

« Dire se, tutto considerato, l'istituzione sia da appoggiarsi, se non sotto l'aspetto di future pensioni, sotto l'aspetto più modesto di risparmio;

« Studiare e proporre quelle modificazioni alle basi sociali che possono migliorare e rendere più proficua l'istituzione, fissando, se è possibile, un minimo di pensione e tenendo conto in ciò dei desiderati espressi dal Governo nel progetto di legge del ministro Fortis ».

In altre parole, l'amministrazione dava il più illimitato mandato alla Commissione tecnica, dicendo ad essa: proponete se dobbiamo continuare, se dobbiamo modificare la base dell'istituzione, se dobbiamo anche procedere alla sua liquidazione.

La Commissione tecnica, formata di persone di grande valore, istituì conti assai precisi, istituì indagini che sono state così luminose da creare nella scienza non soltanto italiana ma internazionale un capitolo nuovo che riguarda questa nuova forma di associazioni tontinarie.

La questione risoluta dal Peano guadagnò l'animo degli attuari d'Italia, e fu portata anche nel congresso degli attuari di Ber-

lino del 1906 e i quesiti posti e risolti dal Peano ebbero la consacrazione della scienza, tanto che oggi sono entrati a far parte dell'insegnamento ufficiale dell'attuarialità dei vari paesi.

E questo per rispondere a quelli che affermano che da parte del Peano vi furono degli errori e degli sbagli grossolani.

Io ragiono a base di fatti ed ho voluto portare la questione e la mantengo su base di fatti, perchè è necessario dire al paese che, se le ipotesi non si sono avverate, tuttavia l'amministrazione si tenne in un contegno perfettamente corretto, ed oggi non si può parlare di disperdimento del pubblico patrimonio, ma si deve parlare di ipotesi non realizzate e della conseguente necessità di riforme.

Si afferma che i calcoli furono sbagliati, che ci troviamo di fronte alla sconfitta di una scienza speciale, ma io ripeto che non è affatto vero, perchè le conclusioni del Peano furono tutte quante basate sopra i termini di fatto ed anche sopra le ipotesi che sono non soltanto legittime, ma necessarie in fatto di assicurazione, perchè non si potrebbe fare altrimenti.

Il Peano prese in esame lo stato di fatto di questa tontinaria al settimo anno del suo esercizio, ed esaminò quale fosse stato lo svolgimento dei vari fattori che dovevano portare alla pensione. Egli esaminò quale era stato il tasso del denaro, quale la decadenza per mortalità e quale per mancato pagamento, e poi l'incremento degli associati. E, basandosi sopra questi dati, venne a sostenere che nel primo settennio di vita l'associazione aveva dato un reddito annuo di dieci e frazione per cento, cioè un reddito tre volte superiore a quello ordinario delle casse di risparmio.

E allora, sopra questa base, egli dedusse i suoi calcoli e disse: Se continueranno le condizioni della cassa come si sono svolte in questo settennio, la cassa potrà dare una pensione normale di 100 lire alla fine del ventennio; se queste condizioni varieranno e i rendimenti saranno non del 10, ma del 9, del 7 e via via, le pensioni si verranno a plasmare su queste modificazioni intervenute.

Queste sono le precise conclusioni del Peano, consacrate in parecchie sue memorie.

Ora ci troviamo di fronte ad un avvenimento nuovo, alla affermazione che le pensioni probabili, non le certe, non potranno arrivare alle 200 lire, ma alle 100. Questo si afferma in base ai calcoli del Peano. Ma

sopra i calcoli del Peano, l'onorevole Cottafavi mi fa cenno, non si può parlare più di 100 lire, ma di 50 lire soltanto...

COTTAFVI. Se ci si arriverà.

CASALINI. ...perchè il Peano afferma (mi lasci finire, onorevole Cottafavi) che quando il rendimento della cassa sarà giunto al 7 per cento e non più al 10, il 7 per cento darà luogo a pensioni di 50 e non di 100 lire.

Ma quelli che rispondono in questo modo e che fanno fidanza sopra questi risultati del Peano, non tengono conto del significato delle cose, di quello che è appunto consacrato negli studi del Peano e di tutti gli altri che si sono occupati dell'argomento. Perchè quando si dice pensione normale, non si intende affatto dal punto di vista attuariale, matematico, la pensione che ci potrà essere al primo anno delle pensioni o che vi potrà essere dopo un decennio; ma quella pensione che si effettuerà quando la cassa avrà acquistato il suo periodo di equilibrio, come avviene nelle associazioni di questa natura.

Di modo che vedete che non si tratta affatto di ridurre la pensione a 50 lire, ma di stabilire 50 lire come pensione normale che si avvererà da qui a venti o venticinque anni secondo l'andamento della cassa. La quale cosa è molto diversa da quella che pensano o suppongono alcuni.

Il Peano annunciò la possibilità di arrivare alle 200 o alle 100 lire come pensione normale o probabile, e dichiarò che in un determinato periodo soltanto si arriverebbe alle 50 lire. Ma tutto questo dedusse sopra calcoli tecnici e vedendo lo svolgimento precedente della associazione.

L'amministrazione, però, dopo aver fatto risolvere il quesito dal punto di vista tecnico e, dirò così, delle ipotesi scientifiche, volle fare onestamente qualche cosa di più, volle controllare i dati della scienza e vedere se lo svolgimento della Cassa negli anni susseguenti corrispondeva alle previsioni sue e degli scienziati, e costituì un ufficio di attuarialità, un ufficio di statistica, per stabilire lo svolgimento del tasso dell'interesse, della mortalità, della decadenza e degli incrementi degli associati.

E dopo aver stabilito in modo razionale tutte le varie tabelle, venne alla dimostrazione che dal 1900 al 1910 l'andamento della Cassa si era modificato e non corrispondeva alle previsioni sue e del Peano, perchè si erano modificati i quattro fattori su cui erano basate le pensioni.

Infatti, mentre nei calcoli del Peano si

aveva l'interesse del 4.50 per cento per investimenti in titoli del Debito pubblico, il tasso dell'interesse è in questi ultimi anni diminuito fino al 3.70 per cento. Venuto a modificarsi questo elemento venivano necessariamente a modificarsi anche le conseguenze nei riguardi della pensione. Inoltre è diminuita la mortalità; e se questo è consolante dal punto di vista generale, è stato dannoso ai fini speciali della Cassa. Le decadenze dei soci sono state minori perchè, man mano che gli anni passavano e la previdenza si diffondeva maggiormente nel nostro paese, i soci non si lasciavano più decadere come per il passato. Ma il loro incremento, previsto dal Peano in cifra tale che avrebbe permesso la pensione di 200 lire, non è stato tale da assicurarla per un lungo tempo.

L'andamento della Cassa venne a dimostrare che non era raggiunta l'ipotesi scientifica, su cui era basato l'ammontare delle pensioni e quindi dovevano necessariamente variare anche le conseguenze. (*Interruzione del deputato Eugenio Chiesa*).

Parlerò anche di questo...

PRESIDENTE. Ma in questo modo non finiremo questo bilancio nemmeno oggi!

COTTAFI, VALLI ed altri. Ma ci sono cinquanta milioni in giuoco, e 500 mila associati.

CASALINI. Onorevole Presidente, l'argomento è così importante, che è conveniente siano date alcune delucidazioni alla opinione pubblica.

Arrivata a questa constatazione, che cioè le cose si erano mutate per via, l'amministrazione aveva dinanzi a sé tre vie. Avrebbe potuto tacere, perchè effettivamente l'interesse del denaro accumulato poteva consentire, per il quinquennio stabilito dallo statuto, la concessione di 200 lire di pensione annue, e siccome la legge ed il regolamento stabiliscono la revisione dopo il quinquennio, così la Cassa avrebbe potuto attendere quest'epoca per modificare il suo statuto.

Secondo me però questa deliberazione non sarebbe stata onesta, perchè avrebbe recato vantaggio solo ai primi associati, ma sarebbero stati dispersi dieci milioni, nello stesso modo come in Francia ne furono dispersi quattordici.

COTTAFI. I primi associati mangiavano gli ultimi.

CASALINI. Proprio così.

Le altre due vie erano o la liquidazione della Cassa, o la sua trasformazione.

Ho sentito da alcuni ventilare l'idea della liquidazione, perchè la Cassa non ha corrisposto alle primitive speranze e, diciamo pure, alle illusioni nate nei soci. Ma io credo che questa soluzione sarebbe stata la peggiore, perchè si tratta ormai di una società che ha raccolto cinquanta milioni, che ha portato elementi fattivi nella risoluzione del problema delle case popolari...

VALLI. Contro lo statuto.

CASALINI. Niente affatto! perchè la legge del 1907 autorizza la Cassa pensioni, come altri enti analoghi, ad impiegare il loro denaro in mutui per le Casse popolari e in acquisto di immobili urbani. La liquidazione avrebbe voluto dire la dispersione di tutti questi risparmi accumulati in tanti piccoli rivoli, che si sarebbero inariditi e dispersi.

Allora l'amministrazione pensò di realizzare delle profonde riforme, che venissero a mettere la Cassa sopra una base granitica che non si potesse da nessuno attaccare. Fu allora che formulò alcune proposte precise e ne annunciò altre al Ministero di agricoltura e commercio ed al Consiglio della previdenza.

In primo luogo, disse, è necessario diminuire il massimo della pensione da 200 a 100 lire, perchè quello che si dà di più agli uni, non venga tolto agli altri. Ma siccome questa diminuzione del massimo della pensione costituisce un vantaggio inferiore a quello sperato dai soci, allora la Cassa istituì, a fianco di questa riduzione, delle forme nuove, per dare sfogo al legittimo bisogno di previdenza e al legittimo desiderio degli assicurati.

La Cassa propose che sia permesso ritirare, alla fine del ventennio, non la pensione, ma tutto il danaro accumulato con gli interessi composti, con le quote di mortalità e di decadenza, dimodochè, alla fine del ventennio, nessuno possa dire di essere stato ingannato, perchè invece di ritirare anno per anno la pensione, potrà liquidare tutto il danaro dato, moltiplicato per gli interessi composti e per gli effetti della mutualità. (*Interruzioni — Commenti vivaci*).

Lasciatemi parlare, onorevoli colleghi. Io non vi narro che dei fatti, che devono servire per illuminarvi e credo che sia molto bene che la storia genuina sia fatta.

PRESIDENTE. Sarebbe stato meglio farla con una interpellanza il lunedì. (*Ularità*).

CASALINI. Accanto a questa forma di previdenza, per cui si domanda l'adesione

del Consiglio di previdenza e del Ministero, si è creata una seconda forma, che è quella cosiddetta dei capitali differenti e che costituisce una delle forme più moderne, più chiare e più sincere del risparmio e della previdenza popolare. Si tratta, in poche parole, di questo. Ogni anno si apre un'associazione chiusa fra tutti quelli che vogliono partecipare al risparmio ed alla previdenza. Ognuno s'impegna di versare per un quindicennio, per un ventennio o per un venticinquennio una somma determinata ed alla fine del quindicennio, del ventennio o del venticinquennio, l'associazione si scioglie e tutti i superstiti dividono la somma accumulata con le somme degli interessi composti, con la decadenza e con la mortalità. Non vi è quindi alcun pericolo, perchè i soci superstiti, ritirano tutto ciò che hanno versato, moltiplicato degli interessi e delle quote di mutualità.

Una tale proposta è apparsa legittima, perchè non sia inaridita la forma del risparmio, perchè tutti quelli che si sentono sconfitti sul terreno delle pensioni, possano passare a questa nuova forma, apportando ad essa i capitali che hanno accumulato negli anni di iscrizione alla Cassa.

Queste sono le tre fondamentali riforme che ha proposto la nuova amministrazione.

Ed un'ultima ne propone, per dare libero sfogo a quelli che si credessero lesi nei loro interessi e che volessero recedere dalla Società. Lo statuto sociale e la legge dichiarano che i soci sono obbligati a sopportare anche le modificazioni fondamentali, portate ai patti sociali; quindi essi dovrebbero accettare anche questa riforma. Invece l'Amministrazione propone che si dia luogo al diritto di recesso, col tre per cento del capitale consegnato, perchè appunto quelli che credono d'essere stati ingannati possano ritirare tutto il danaro consegnato alla Cassa medesima. (*Commenti animati*).

Queste sono, obbiettivamente considerate, le riforme che l'Amministrazione propone; e su di esse domanda il parere del Consiglio di previdenza, del Ministero di agricoltura, industria e commercio e del Consiglio di Stato, come è necessario.

Ma, dopo avere esposto così rapidamente lo svolgimento dei fatti, voglio, prima di terminare, rispondere ad una interruzione venuta da questi banchi ed anche da altri, e che riguarda l'iscrizione degli operai a questa Cassa; iscrizione degli operai, che si è svolta anche nella forma delle iscrizioni collettive.

Da alcuni si è osservato (e mi pare che l'abbia osservato anche l'onorevole Cottafavi) che male fece l'amministrazione della Cassa a fare, dirò così, propaganda in mezzo all'elemento operaio, ed a sottrarre quindi l'elemento operaio, in tutto od in parte, alla Cassa nazionale di previdenza; la quale non soltanto è istituzione di Stato, ma anche, pel fondamento su cui fu creata, si presenta in migliori condizioni di qualunque Cassa privata. Ed io che sono venuto qui non per preconcetto di difesa, ma per illuminare la Camera ed il paese, dichiaro, in piena coscienza, che non ho approvato prima e non approvo oggi la concorrenza che si è fatta alla Cassa di previdenza.

COTTAFAVI. Allora siamo d'accordo!

CASALINI. Non l'ho approvata, prima: perchè, avendo una qualche conoscenza di questo problema, non potevo mai sopporre, qualunque metodo si adottasse, che una Cassa privata, che non ha un contributo da parte di nessuno, potesse realizzare pensioni uguali o superiori ad una Cassa di Stato, che ha un contributo annuale da parte dello Stato medesimo. Però credo che l'amministrazione sia venuta in quest'ordine d'idee e si sia convinta del proprio errore iniziale e della necessità d'accordarsi con la Cassa di previdenza, per vedere di fare una strada comune: perchè, come la Cassa di previdenza non deve frenare lo sviluppo delle iniziative libere che in altri paesi sono giunte ad alto livello, così anche le associazioni libere non devono entrare nel terreno proprio della Cassa di previdenza.

DI CAMBIANO. Disgraziatamente, finora, ci sono entrate! Questa è la verità.

CASALINI. Gli operai, come ha detto l'onorevole Ferrero di Cambiano, vi sono entrati; però la verità è che gli operai non vi sono entrati in quel numero che forse qualcuno ha pensato: perchè, sopra circa mezzo milione d'operai assicurati, solo una infima quota, circa trentamila sono soci della Cassa pensioni. (*Commenti*). Quindi vedete che l'operaio stesso ha capito come vi fosse maggior vantaggio ad andare alla Cassa di previdenza.

Ad ogni modo, se l'associazione ha avuto adesioni collettive da parte d'operai (per esempio, da tramvieri e da altre categorie), ha avuto queste adesioni per una ragione di cui dobbiamo tenere un qualche calcolo: la ragione, cioè, che la Cassa pensioni dava a questa categoria dei mutui per le case

popolari, come ne ha dato, ad esempio, ai tramvieri di Roma, (*Rumori*).

DI CAMBIANO. Quello era lo specchio!

COTTAFIVI. E non deve essere permesso alla Società. Noi gli prestiamo i danari. (*Rumori*).

CASALINI. Ad ogni modo il fatto è questo.

Ora io ho veduto dai resoconti dai giornali ed anche dall'inquietudine di questa Camera come la Cassa pensioni di Torino abbia suscitato, dirò così, apprensioni ed ostilità.

COTTAFIVI. Nulla di personale!

CASALINI. Nulla di personale, dice l'onorevole Cottafavi, ed io ne prendo atto; ma lasciate che anche io affermi che nella campagna che si mena da qualche giornale in Italia e nelle inquietudini che furono suscitate contro la Cassa pensioni sia penetrato anche un elemento diverso, un elemento di indole politica, perchè, altrimenti, non si capirebbe perchè nella stampa italiana, ed anche qui nella Camera, si sia parlato soltanto di un'associazione tontinaria, e non si sia parlato, come era dovere preciso, anche delle altre che funzionano nel nostro Paese.

COTTAFIVI. Questa cosa l'ho detta otto anni fa!

PRESIDENTE. Onorevole Cottafavi, lei è iscritto, parlerà a sua volta.

CASALINI. Se si voleva rimanere su di un terreno obiettivo, non si doveva parlare di una impresa sola, ma di tutte, e quando si biasima l'operato di una, bisogna biasimare anche l'operato delle altre.

Una voce. Questo non scusa la Cassa pensioni di Torino.

CASALINI. Ma questo non fu fatto.

Da parte di chi, onorevoli colleghi, si è parlato di un'associazione francese che è stata autorizzata a funzionare in Italia e nel 1908 ha dato questi risultati: un incasso di 43 mila lire per premi ed un prelevamento, per spesa di amministrazione, di 39,335 lire, impiegando a favore dei soci soltanto 4,478 lire sopra una somma incassata di 43 mila? Perchè nessuno è venuto a parlare di questa associazione?

Voci. Che c'entra questo?

MORELLI-GUALTIEROTTI. Ma nessuno venne a difenderla.

CASALINI. Onorevoli colleghi, perchè non si è parlato di un'altra associazione, che fu autorizzata a funzionare in Italia e concede delle condizioni così precarie ai pro-

pri associati, per cui una parte del risparmio popolare corre un grave rischio?

Perchè non si è parlato di un'associazione che assorbe nel primo anno tutte le spese di amministrazione di un quindicennio, di modo che chi ha cominciato a versare un'annualità e non continua, perde tutte le spese amministrative dei quindici anni consecutivi? Anche di questa istituzione non si è detto parola alla Camera. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Casalini, veda di concludere.

CASALINI. Ora io affermo che, se si vuole mantenere la questione sul terreno obiettivo, dobbiamo volere che non si facciano indagini sopra una forma sola, ma sopra tutte quante. (*Benissimo! — Interruzioni e commenti*). Altrimenti si usano due pesi e due misure. (*Commenti in vario senso*).

Onorevoli colleghi, io così ho assolto il compito che mi ero prefisso. Io desideravo di stabilire innanzi alla Camera la esattezza degli avvenimenti come si erano svolti. Ed ora io rivolgo all'onorevole Luzzatti e all'onorevole Raineri, nei quali ho piena fiducia, io rivolgo il medesimo invito che avete rivolto voi: indagate pure, perchè crederci di fare un torto ai miei amici che hanno amministrato fino ad oggi la Cassa pensioni di Torino, dicendo una sola parola contro questo desiderio della Camera, contro questo dovere del Governo.

Io sono certo, per la grande stima che ho in voi, onorevoli ministri, che voi non farete opera politica, non farete opera di persecuzione.

Sono certo che farete opera di difesa del risparmio nazionale, che voi non vorrete distruggere l'opera compiuta in 17 anni, ma anzi darete ad essa l'appoggio della vostra autorità. (*Rumori*). Sì, dopo aver osservato i fatti, voi darete alla Cassa, che domanda la propria trasformazione, quell'aiuto che è necessario perchè la trasformazione si compia a vantaggio del risparmio nazionale.

E io sono certo che voi continuerete quell'opera a favore del risparmio e della previdenza che avete finora compiuto, perchè il risparmio e la previdenza sono tali funzioni nazionali che devono essere difese contro tutti. (*Oh! Oh!*)

È un dover nostro e un dover vostro. Ma, perchè si compia equamente, deve essere ispirato alla più perfetta equità verso tutti, e di fronte a tutti. (*Commenti*).

CHIESA EUGENIO. Ma bisogna che i giornali socialisti stampino chiaramente che gli operai non devono iscriversi alla Mutua di Torino, sibbene alla Cassa nazionale come voi, onorevole Casalini, avete dichiarato coraggiosamente qui! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Eugenio Valli.

VALLI. Io non ho da fare che pochissime osservazioni, molto serene e molto calme.

Avevo presentato una interrogazione in proposito quando il collega Cottafavi, certo con buonissime intenzioni, è passato avanti e ha discusso questa questione della Cassa pensioni in occasione del bilancio di agricoltura.

È necessario parlarne, onorevoli colleghi, anche qui alla Camera, non, per conto mio, colla foga e col sentimento dell'onorevole Casalini, che è attaccato alla Cassa pensioni mutua per vincoli anche di solidarietà politica, (*Interruzioni*) ma unicamente nell'interesse generale, dirò così, anche del paese. Perchè si tratta oramai di piccole quote che hanno raggiunto i 50 milioni di capitale con 500 mila associati. (*Interruzioni*).

Basta ricordare un momento i primi avvisi. Si diceva che con un franco al mese, cioè 12 lire all'anno, si sarebbero ottenute 2000 lire di pensione. Questa era una turlupinatura che non so come il Ministero di agricoltura, industria e commercio abbia potuto, a mezzo dei suoi organi, in qualsiasi maniera tollerare...

SAMOGGIA. Era il Diatto che lo diceva. (*Interruzioni — Commenti*).

VALLI. Guardate che io non accuso nessuno: cercherò di essere equanime il più possibile, ma lasciatemi parlare.

Poi, queste 2.000 lire sono state ridotte a 1.000, poi a 200, poi a 100 e oggi, mentre parliamo, sono ridotte a 35 lire. (*Commenti*).

Questa è la verità che nessuno può contestare nè qui, nè fuori di qui.

Del resto parlo anche per un altro motivo, che si riferisce direttamente al ministro di agricoltura, industria e commercio, che tutti stimiamo e verso il quale è inutile tessere elogi che non servono a nulla.

L'onorevole ministro, in seguito al discorso dell'onorevole Cottafavi, che aveva un po' sforacchiata, dirò così, la Cassa pensioni, ha detto che è in corso un'inchiesta di carattere generale. Or bene, a me questa non pare un'assicurazione abbastanza tranquillante per il mezzo milione di soci della Cassa e mi pare che occorra fare qualche cosa di più.

Ho piacere anzi che dopo quanto l'onorevole ministro ha detto, con la sua autorità abbia chiesto di parlare anche l'onorevole presidente del Consiglio. Occorre fare un'inchiesta speciale, alla quale sottoporro alcuni punti specifici sui quali occorre richiamare l'attenzione espressa del Governo, perchè questa questione non può essere affatto sopita con la discussione che facciamo oggi; essa tornerà molte altre volte alla Camera, fino a che il risparmio popolare, che deve essere sacro per tutti e, quasi direi, più sacro per i deputati dell'estrema sinistra, abbia la sua legittima tutela, trovi il mezzo più assoluto della sua sicurezza.

Si dice che la Cassa pensioni merita tutti gli elogi. Lasciamo stare gli elogi; è un fatto che essa ha assunto delle iniziative in seguito all'ultima legge e, come diceva qualcuno, concorre anche per le case popolari. Ma, intendiamoci bene, può essa concorrere?

Voce a sinistra. Sotto la tutela del Governo.

VALLI. La tutela del Governo non c'entra per nulla perchè la Cassa non deve concorrere a nulla, essa deve restare fedelmente e lealmente entro i confini determinati dal suo statuto, quello statuto i cui articoli erano affissi sulle cantonate per attrarre alla Cassa più gente che era possibile. Potrei leggere una quantità di avvisi, che sono stati distribuiti e che non voglio neppure qualificare, per cercare che specialmente le persone umili avessero ad affluire in modo straordinario alla Cassa.

L'articolo primo dello statuto dice:

« È istituita una Cassa cooperativa denominata Cassa cooperativa per le pensioni che ha per scopo di costituire a favore di tutti coloro che ne fanno parte una pensione vitalizia dopo un periodo fisso di vent'anni di associazione ».

E l'articolo 65 conferma:

« Ogni socio che avrà regolarmente pagate le sue quote per il periodo stabilito di vent'anni acquisterà, allo scadere del ventennio, il diritto alla pensione che godrà fino all'epoca del suo decesso ».

Dunque la Cassa pensioni di Torino non deve fare mutui alle case popolari, quantunque lo scopo ne sia nobilissimo; deve ancor meno (e qui richiamo in modo speciale l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio) dare dei milioni alla nuova Banca del lavoro, il cui concetto sapiente noi approveremo, ma che deve essere

affatto estranea alla Cassa-pensioni. (*Benissimol!*)

La Cassa mutua per le pensioni ha uno scopo preciso, cioè la tutela del risparmio del popolo, che è stato a lei affidato. (*Commenti — Interruzioni*).

Non lo gettate via teoricamente, ma il danaro sfugge per mille rivoli, che voi non potete controllare. (*Approvazioni*).

Enrono fatte alla Cassa pensioni una quantità di cause dai soci e le ha perse tutte. Molto probabilmente finirà per perdere anche le venture.

Ma non basta.

C'è un altro punto, degno della massima attenzione, e il punto è questo, che si è trovata una nuova formula matematica (già adesso i matematici scrivono in maniera, che non si comprende nulla) che nessuno può comprendere.

Io ho cercato in biblioteca ed ho trovato una quantità di cifre, di calcoli astrusi, che si potranno comprendere da un uomo superiore, ma non certamente da un uomo di media coltura, anche non disprezzabile.

Di questa formula matematica io non mi occupo, ma mi occupo della forma del recesso, la quale è capziosa ed assurda. È capziosa in quanto stabilisce che se dopo un determinato periodo di un mese (e notate che si fanno delle difficoltà, perchè ci vuole la carta bollata e l'uscire per avere le quote di ritorno) non si riscuote l'importo, l'importo stesso è perduto. È poi assurda per la brevità del termine. Ma come?! Quando si tratta di biglietti di Stato noi poniamo cinque anni di tempo per la prescrizione, e si sa che queste prescrizioni si seguono e si susseguono beneficamente, e il risparmio del popolo deve essere assoggettato a questa specie di martingalla, che lo tiene avvinto al suolo?

Io non voglio più oltre dilungarmi. Desidero però di rivolgere al Governo alcune domande specifiche, sulle quali richiamo l'attenzione del presidente del Consiglio e del ministro di agricoltura.

Io chiedo la nomina di una Commissione di inchiesta per questa Cassa. Non parliamo di altre Società! Non cerchiamo di coinvolgerle tutte, perchè questo sarebbe una specie di sofisma per non farne niente; sarebbe un sofisma di carattere dilatorio! Una cosa alla volta! (*Approvazioni — Commenti all'estrema sinistra*).

Abbiamo sotto inchiesta il Ministero della marina, il Ministero della guerra, il

Ministero della istruzione e metteremo sotto inchiesta anche questa Cassa mutua. È necessario che qualcheduno vi penetri, venga a contatto con queste brave persone, esamini i registri, e veda soprattutto in qual modo, con quale utilità e con quale previdenza è stato impiegato questo enorme capitale sociale.

Chiedo la nomina di una Commissione speciale permanente, che controlli la compera e la vendita dei titoli e le forme di impiego di capitale fatte finora. Sono necessari provvedimenti governativi, tendenti ad impedire qualsiasi impiego di capitale all'infuori della compera di titoli di rendita pubblica. Questo si collega con quanto ho già detto.

Lo statuto della Cassa è preciso e non si può violare permettendo che la Cassa diventi la cooperatrice di tutto il mondo. Ciò non si può e non si deve permettere. La Cassa deve avere lo scopo precipuo, per cui è stata costituita.

Occorrono provvedimenti governativi, tendenti ad impedire per ora qualunque impiego di capitale all'infuori della compera di titoli di rendita pubblica; che siano indette le elezioni dei delegati con tutte le volute garanzie, perchè abbia ad apparire la reale volontà dei soci, la minoranza sia rappresentata sia nelle assemblee dei delegati, che nel Consiglio d'amministrazione.

Dunque, onorevoli colleghi, assicuro tutta la Camera e tutti i miei colleghi, anche i colleghi socialisti, con i quali sono in buonissimi rapporti personali, che io non ho parlato per nessunissimo scopo recondito.

Conoscevo così di vista questa Cassa pensioni, unicamente perchè di tanto in tanto notavo negli avvisi per le strade un aumento straordinario dei quattrini che venivano come per una specie di lambiccio, sottratti al risparmio nazionale, e dico sottratti perchè finora non abbiamo avuto nessun genere di utilità, e finora, purtroppo, ci aggiriamo in questa situazione penosissima per tutti, per tutti quelli che hanno animo buono, che tendono ad un elevato fine, ci troviamo in questa situazione penosissima, che non sappiamo a che punto si arrivi, che non sappiamo cosa si potrà concludere.

Dunque, onorevoli ministri, io spero che voi accetterete queste mie proposte concrete. Vi avverto però d'una cosa: non vi crediate di poter uscire fuori da questa condizione, che è abbastanza penosa, perchè non ne parlo affatto con compiacenza, differendo e non provve-

dendo, perchè in tal modo voi vedrete risuscitare ad ogni momento questa questione, almeno per conto mio, perchè sono uomo tenace assai, e parlerò dieci, venti, trenta volte a questa Camera, fino a che il mio desiderio, che è desiderio giusto, non sia appagato. (*Approvazioni*)

Dunque, mi raccomando all'onorevole ministro di agricoltura e all'onorevole presidente del Consiglio affinchè nella loro saviezza, prendano tutti quei provvedimenti che sono necessari per dare al risparmio del povero, la tranquillità che è indispensabile. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cottafavi ha facoltà di parlare.

COTTAFAVI. Prendo atto delle parole dell'onorevole Casalini, le quali non hanno arrecato nessuna smentita a quello che io ebbi a dire alla Camera. Egli ha fatto una storia assai diffusa dell'istituto della Cassa mutua delle pensioni ed io non ho nulla a ridire sulla verità dei fatti da lui esposti. Però egli mi permetterà che accenni a due punti ai quali egli non ha accennato e cioè, che non solamente da qualche studente di medicina, come egli ha detto, si levarono dei dubbi contro i calcoli del Diatto, e contro quelli dei suoi successori, questi calcoli vennero impugnati anche nella Camera stessa, da vari deputati, e dalla stampa, tanto che si arrivò a forzare il Governo del tempo a presentare un progetto di legge sulle associazioni tontinarie e di ripartizione, progetto che venne approvato dalla Camera. (*Interruzione del deputato Beltrami*).

Seusi, onorevole Beltrami, l'ha letto lei quel disegno di legge? (*Si ride*) Non lo credo!

Ora dirò all'onorevole Beltrami che quel progetto, approvato dalla Camera e che diventò legge dello Stato, aveva appunto per scopo di impedire che con soverchia leggerezza dei privati riunendosi e formando dei Comitati, avessero ad ottenere con semplice decreto del Tribunale, come se si trattasse di una Società commerciale qualunque, il permesso di esercitare una Cassa tontinaria.

Perchè comprenderà la Camera che è perfettamente giusto quello che è stato detto anche in vari congressi, e dallo stesso attuale presidente del Consiglio, che quando si tratta di associazioni di previdenza, di associazioni che raccolgono il risparmio dell'operaio e che devono garantirlo nell'epoca della vecchiaia o della invalidità al lavoro, le medesime non si possono considerare con lo stesso occhio, con le medesime disposi-

zioni con le quali si deve considerare una società commerciale qualunque; perchè, ripeto, se il capitale affronta un'alea per correre in cerca di un forte guadagno, l'alea, appunto perchè è tale, può portarlo a delle perdite prevedute di profitto; ma quando l'operaio e il lavoratore portano il loro risparmio ad una associazione per garantirsi nell'epoca della vecchiaia, è certo che lo Stato ha il dovere, nell'interesse sociale, di intervenire affinchè questi rivoli della parsimonia (appunto come sono stati chiamati dall'onorevole Casalini e dall'onorevole Valli) non abbiamo a disperdersi. E non solo per la sua responsabilità, ma anche per le conseguenze d'ordine pubblico ed economico; perchè è chiaro che quando tutto il popolo, come disse il principe di Bismark in Germania, fosse sovvenuto e provveduto di una pensione nel giorno dell'invalidità e della vecchiaia, municipi, opere pie, provincie e Governo, avrebbero ben meno da pensare per i ricoveri di mendicizia, per le spese di malattie e cronicità per il pauperismo, e per tante altre miserie sociali.

È di interesse pubblico e politico dunque il far sì che questi rivoli del risparmio popolare non abbiano a disperdersi; ma è anche d'interesse politico che lo Stato dapoi che ha fondato una società nazionale, abbia a vedere di buon grado che, di preferenza, a questa sua società, che esso garantisce, ed a cui dà ingenti capitali, a cui assegna rendite annue cospicue, abbia ad essere affidato il risparmio operaio.

A dir la verità (e in questo momento non mi riporto al contegno dell'onorevole Casalini), a sentire certe vivaci interruzioni, a vedere certi sorrisi più o meno ironici da quei banchi (*accenna all'estrema sinistra*) che tanto nella prima giornata in cui io ho parlato, come anche oggi quando parlava il collega onorevole Valli, si sono veduti in questa Camera; a me pare quasi che le idee di Marx e della difesa del collettivismo, le manifestiamo più noi di questi settori della Camera che voi! (*Bene! Bravo! — Interruzioni del deputato Treves — Rumori*).

La verità è questa!

Una voce all'estrema sinistra. Sono lacrime di cocodrillo! (*Rumori*).

Una voce a destra. Siete stati toccati sul vivo!

BELTRAMI. Parla un ex-sotto-eccellenza! (*Risa all'estrema sinistra*).

COTTAFAVI. Onorevole Beltrami, le risponderò a suo tempo!

Noi abbiamo in Italia una grande istituzione di previdenza che è sorta per iniziativa di Cavour e per merito di quasi tutti gli uomini che sono stati al Governo, ognuno dei quali ha portato il suo contributo affinché essa, in tempi calamitosi quali furono quelli che ha traversato il nostro paese, potesse sorgere benefica e prima di tutte in Europa.

Ebbene, questa istituzione di Stato non sarà collettivista, siamo d'accordo; ma per lo meno è quella che più assolve al concetto di Carlo Marx, che lo Stato debba pensare alla assicurazione operaia, alla previdenza, e a dare una pensione a tutti i lavoratori considerando il lavoro non più come una funzione individuale, ma come una funzione sociale. Invece voi ponete a fianco di questa istituzione di Stato un altro ente che voi amministrarete, non dico con quali criteri, voi fate una propaganda per essa, la sostenete quando attraversa un periodo difficile, ve ne rendete i difensori e gli interpreti nel paese e nell'Assemblea.

È lecito pertanto che io domandi se alle idee dell'antico filosofo economista di Treveri, che voi avete dimenticato da qualche tempo, non ci avviciniamo più noi che voi. I fatti parlano chiaro ed a nulla valgono pompose affermazioni. Queste cose io dissi altra volta e poichè l'onorevole Casalini ha voluto richiamare in discussione il passato, gli dirò che, se egli avrà la bontà di guardare le tornate della Camera italiana, troverà che quando venne proposta la legge sulle associazioni tontinarie, i suoi amici d'allora, molti dei quali non siedono più su quei banchi, seguirono su per giù il medesimo contegno di adesso. Anche allora si atteggiarono a vittime. Il Governo non poteva rimanere indifferente di fronte alle 2000 lire promesse che erano diventate 1000, e disse: Facciamo una legge che metta un po' di remora a questa suggestione che si esercita sulle menti delle masse, e propose la legge (*Interruzioni del deputato Beltrami*) sulle associazioni tontinarie: quella legge disponeva che la contabilità dei bilanci doveva essere assoggettata ad un esame, ad una ispezione da parte del Ministero di agricoltura. Inoltre conteneva all'articolo 2 una quantità di prescrizioni e avvedimenti che avessero appunto a garantire contro il pericolo di trovarsi un giorno nelle disgraziate circostanze, in cui si agita oggi la Cassa mutua di Torino.

Ebbene, come ora l'onorevole Casalini, certamente in buona fede, è venuto quasi,

se non ad affermare, almeno a lasciar supporre che si voglia esercitare un trattamento parzialmente odioso, persecutorio a carico della Cassa mutua di Torino, anche allora l'onorevole Nofri, che mi dispiace di non vedere presente, e che nella seduta precedente mi interruppe così vivamente, si scagliò con indignazione contro la legge per le associazioni tontinarie, e disse che erano disposizioni vessatorie, non in sè, ma in quanto intralciavano nel cammino la Cassa mutua di previdenza, che allora cominciava ad essere amministrata dagli amici suoi.

Si domandava che non venissero deluse le aspettative, e l'onorevole Nofri rispondeva con queste parole (in protesta contro le disposizioni stesse): « anzi a questo proposito devo notare come in questo progetto di legge si taccia completamente quale sia la vera ragione di questa legge, » e anche oggi l'onorevole Casalini ha detto che noi tacciamo la vera ragione del nostro attacco!...

Voci all'estrema sinistra. Dovrete farlo a tutti.

COTTAFAVI. E lo faremo a tutti. « ... si tace completamente (diceva l'onorevole Nofri) la vera ragione di questa legge, si tace, non si sa il perchè, a meno che non sia per la vergogna che si è avuto di confessare che solo contro un'unica associazione esistente nel Regno, si è sentita la necessità nientemeno che di presentare, sostenere e fare approvare un apposito disegno di legge ».

Queste sono le parole dell'onorevole Nofri dette nella seduta del 30 novembre 1901. Preciso bene le circostanze, perchè non si creda che io voglia che le mie parole si disperdano.

Ora non abbiamo altro che una ripetizione di quel che è avvenuto allora. Io debbo credere che, quando una causa è buona, si finisce per adoperare sempre i medesimi argomenti per difenderla, ancorchè si abbia la coscienza di fare il proprio dovere nell'esercitare una difesa, che può essere un dovere cavalleresco, ma molte volte può essere in urto col dovere parlamentare. Se la Cassa mutua di Torino avesse fin dal principio ammesso che essa poteva arrivare fino ad una determinata misura, ma che arrivando a questo limite doveva intaccare il proprio capitale, cioè, per usare la medesima espressione che abbiamo usato insieme io e l'onorevole Casalini « i primi avrebbero dovuto mangiare gli ultimi » è certo che questo fervore di consentimenti che ha ottenuto la Cassa mutua dal popolo non si sarebbe avuto.

Bisogna che noi pensiamo che mentre fu fissata la cifra massima alla quale può arrivare l'assegno vitalizio, a lire 200, queste lire 200 sono presentate al popolo non come la cifra massima, ma come una cifra che può essere sorpassata di gran lunga.

Nè basta! Creda, onorevole Casalini! Si è fatta una propaganda esagerata, assidua, lusinghiera! Ed io leggevo con amarezza ieri un giornale, nel quale si deplorava l'incapacità di coloro che presiedono alla Cassa Nazionale di previdenza, (mi dispiace pel collega onorevole Ferrero di Cambiano) i quali non hanno saputo fare una propaganda abbastanza efficace.

Ebbene, onorevoli colleghi, mi rallegro di questo. Io che sono amante della propaganda per la previdenza, mi rallegro, perchè vuol dire che l'onorevole Ferrero di Cambiano — che è stato contemporaneamente due volte attaccato nei giornali che prodigavano così compiacentemente gli elogi alla Cassa mutua — ha agito onestamente e non ha mai voluto promettere più di quello che sapeva che la Cassa amministrata da lui avrebbe potuto dare! (*Vive approvazioni — Interruzione del deputato Eugenio Chiesa*).

L'onorevole Chiesa che mi interrompe, e che, se è uomo di vivacità è anche uomo di cifre, potrebbe dire la lotta che ha dovuto sostenere nel proprio Collegio a proposito delle pensioni per gli operai dell'industria del marmo! Egli fu costretto a pubblicare un opuscolo assai ben fatto, in cui pose a raffronto le due Casse, la Nazionale di previdenza e la Mutua di Torino, e provò a luce meridiana, quali erano le cifre a cui si arriva con l'una e con l'altra, mettendo in rilievo i vantaggi dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza. Or bene, egli potrebbe dirci quale compenso abbia ottenuto e qual coro di approvazioni gli sia venuto dal partito a lui affine! (*Si ride*).

CHIESA EUGENIO. Non me ne preme! (*Benissimo!*)

COTTAFAVI. L'onorevole Casalini, nella sua chiara esposizione, ha affermato che si è sempre cercato di mettere questa Società su basi granitiche. Sia pure. Credo che questo sarà stato l'intendimento.

Ma le basi granitiche non sussistono. Senta, onorevole Casalini, è inutile che ci perdiamo in una gara di belle frasi ed in un giro di parole che può essere ingegnoso, ma ella non è arrivato a rischiarare sufficientemente la questione: la Cassa Mutua di Torino non è ancora in grado di dire oggi quello che può dare. Dunque, quali

sono queste basi granitiche, se non è capace di far sapere ciò che può dare e quanto garantisce? Non lo può dire, e se lo dicesse sarebbe in mala fede insieme a coloro che fanno questa propaganda!

Ascoltate: non ho bisogno di andare molto lontano. Nel 20 marzo 1910 sapete che cosa si stampava? Lo leggerò ad edificazione del presidente del Consiglio. (*Oh! oh! oh!*) Sì, perchè riguarda anche lui. Udirete che cosa si stampava di una Cassa mutua che non può dare che la metà di quello che prometteva, mentre si sa che questa ultima metà non potrà darla arrivando appena alla misura di un quarto.

Tengo assai a mettere a posto le cifre ed a dichiarare che la Cassa mutua di Torino, anzichè 200 lire, non potrà arrivare a darne 35. Dico 35 in piena Camera, perchè quando questa cifra sia consacrata da un verbale di essa, nessuno in avvenire potrà mettere in dubbio, che io non abbia messo lealmente i punti sugli *i*.

Domando se partendo da un minimo di 200 lire e riducendosi a 35 (che, badate, ve lo metto come massimo di quello che la Cassa può dare, a meno che non attacchi il capitale, perchè, mangiandosi il capitale, si potrebbero anche dare le 2,000 lire del Diatto) domando se non si arriverà ad altro scioglimento, all'infuori della terribile delusione delle classi operaie, qualora il Governo insistesse, ma non lo credo... a permetterlo...

Voci. Non ci manc herebbe altro!

COTTAFAVI. Torniamo a ciò che si stampava nell'*Avanti!* del marzo 1910. Non è roba arcaica.

Udite: « Chi non ha letto sui giornali, chi non ha sentito parlare del progetto ministeriale per la creazione d'una Banca nazionale del lavoro? Tale istituto dovrebbe sorgere come un ente pubblico per aiutare lo Stato per fornire il credito a tutte le forme di cooperazione, specialmente alle cooperative di produzione ed a quelle per la costruzione di case popolari, senza alcuna distinzione di fede politica o religiosa. Il progetto è bellissimo e merita tutta la nostra simpatia. Tante cooperative, anche solide e serie, oggi si trovano chiusi gli sportelli del credito dalla miopia o dalla presunzione delle banche che non di rado antepongono ad essi clienti di assai minore solvibilità. A tutte queste cooperative il credito permetterà di esplicare utilmente le loro attività nei campi più svariati, con grande vantaggio della classe operaia e dell'economia nazionale ».

« Appunto perciò noi siamo orgogliosi di poter dire ai lavoratori che da lungo tempo esiste in Italia un istituto che, compreso della vitale necessità del credito per le cooperative, ha svolto e svolge un'azione efficacissima in questa materia, ed è la Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, (*Viva ilarità*) la quale, dopo ardue lotte, ha potuto vedere approvata dal Parlamento una legge che le consente d'impiegare parte dei suoi capitali in costruzione di case economiche e in prestiti a cooperative ». (*Ilarità*).

BELTRAMI, TREVES. La colpa è della legge che ha autorizzato i prestiti.

COTTAFAVI. È comodo abusare delle leggi per poi riversare su di esse le colpe!!

Pertanto, dal momento che si vuole coinvolgere la responsabilità del Governo e della legge io metto i punti sugli *i*, perchè, quando si è approvata la legge sulle associazioni tontinarie, l'onorevole Nofri ha detto che si metteva il laccio al collo della Cassa mutua ed oggi invece voi, suo correligionario e compagno, dite che è quella legge che permette alla Cassa di sconfinare e commettere errori. (*Bravo! Bene!*)

Noi vogliamo che una nuova legge venga ad assolvere ciò che è stato commesso di male e di peccato. Ma vogliamo la luce con un'inchiesta.

L'*Avanti!* poi conclude: « In tal modo il grande Istituto di previdenza che ha radunato ben 500 mila soci e 45 milioni di capitale, oltre allo scopo di assicurare una pensione a chi ha pagato per venti anni da lire 1.50 a lire 10.75 mensili coopera potentemente alla soluzione dei più importanti problemi sociali ».

L'onorevole Casalini che s'intende di cifre e parla con amore e competenza di tutte le questioni che tratta, crede sia serio che una Società la quale deve garantire pensioni agli operai ed ai cittadini delle minori classi, dico minori in senso economico, una società che è depositaria di 50 milioni di sudato lavoro (la frase è anche di attualità) abbia a fare operazioni di questo genere? Sentite: 882, 118, 4.75 e 5 per cento non sono numeri cabalistici o del lotto, ma rappresentano con suggestiva illusione altre promesse della Mutua e figurano come *titolo* ad una delle tante *réclames* dell'*Avanti!*, organo del partito.

Queste quattro cifre sono promesse di sovvenzioni. Si dice ad un povero diavolo di impiegato, ad esempio della categoria più umile, che con 118 lire annue percepisce per cinque anni 818 lire, cosicchè in

venti anni pagando in tutto lire 2360 circa percepirebbe in quattro anni lire 4090.

Queste somme o non si possono dare oppure si disperde il capitale e il patrimonio del povero.

L'onorevole Casalini mi risponderà forse con un'obiezione che sarebbe però mortificante più per lui che per me, che cioè quelle 882 lire per cinque anni s'intende che si danno una volta sola e si restituiscono in cinque anni. Ma chiunque leggendo la bella promessa come è esposta qui, non può non credere che sieno date 882 lire per cinque anni. (*Bene! Bravo!*)

Veda, onorevole Casalini, che come faccio la parte dell'accusatore rappresento anche in certi momenti la parte del difensore dando spiegazioni. Ad ogni modo sono tutte operazioni matematiche ed algebriche che neppure il Peano sarebbe in grado di sbrogliare e di chiarire.

In materia di così gravi assicurazioni non è permesso fare della propaganda in tutti i modi, propaganda anche allegra. E siccome la Camera, qualche volta, non si rifiuta di sentire delle amenità, sentite in che modo questa propaganda si è fatta coi preti di campagna. (*Ilarità*) Perchè si sono rivolti anche ad essi.

Mi dispiace che sia uno scritto di un socialista anticlericale ma vuol dire che poi, in materia di pecunia, non c'è una grande distanza. Si vede che voi mantenete i rapporti diplomatici e finanziari, se non mantenete gli altri. (*Ilarità — Proteste all'estrema sinistra*)

Mettetevi tranquilli. L'opuscolo del socialista Tonelli è in forma di lettera aperta ai sacerdoti e dice così: « Il clero deve inoltre pensare paternamente... » (*Oh! oh! — Ilarità!*)

Badate che quasi quasi sembra che questo Tonelli sia stato altra volta sacerdote anch'esso, perchè la frase è veramente evangelica:

« Il clero, dunque, deve pensare paternamente alle miserie umane. Ora di tutte le miserie, la più frequente, la più diuturna e, per se stessa, la più difficile a curare, è la vecchiaia trascurata o almeno poco curata e l'assistere questa, non con piccoli aiuti (chè, sollevandola momentaneamente la lasciano nelle condizioni di prima) ma con un provvedimento efficace e costante, recherà con sè numerosi altri vantaggi, come tutti possono bene immaginare ».

« Da qui si vede la grande forza della collettività, la forza vera del popolo, ossia

della democrazia che può, a buon diritto, ripetere: son la forza di Dio nessun mi tocchi » (*Oh! oh! — Ilarità!*)

E poi finisce: « Ecco quello che potrebbero e dovrebbero fare i nostri sacerdoti (*Oh! oh!*) tanto zelanti nel desiderio e nel volere il bene dei nostri bravi ed ancora non guasti lavoratori (*Viva ilarità*) come noi stessi ce ne siamo potuti persuadere in più occasioni ».

Credo che questa lettura avrà potuto darvi qualche soddisfazione. (*Ilarità clamorosa*).

Voi. Che giornale è?

COTTAFANI. È il *Momento* di Torino. Vuol dire che qualche parroco ha creduto bene che, come a lui si sono rivolti i socialisti, egli potesse rivolgersi ad un periodico affine, al giornale il *Momento* che, mi si dice, sia conservatore. Del resto c'è poco da dire: coloro che si rivolgevano al *Momento* pensavano forse con Vespasiano che, purchè il danaro venisse, non c'era da preoccuparsi della fonte!

L'onorevole Casalini si metta d'accordo una buona volta col collega Nofri. Il deputato Nofri ha dichiarato che i calcoli sono sbagliati e l'onorevole Ferrero di Cambiano, molto opportunamente lo interruppe dichiarando che di questa frase conveniva prendere atto.

Si metta dunque d'accordo, perchè, senza volerlo, forse il Casalini oggi ha detto che la società ha delle basi granitiche, che vogliono soltanto riformate alcune disposizioni, che non si sono verificati certi avvenimenti, certe considerazioni sperate!!

Finalmente siamo arrivati al punto forse (non lo ha detto il Casalini, ma l'ho letto su qualche giornale) da lamentare perfino la scarsa mortalità. (*Si ride*).

Il ragionamento è questo: Essendo diminuita la mortalità con tutte queste benedette leggi (veda, onorevole Luzzatti, se mai un giorno qualcuno si lagnasse che il servizio d'igiene non è fatto bene, ella ha una difesa molto opportuna) i calcoli sono tutti errati e la gente iscritta alla Cassa mutua si ostina a vivere ed a conseguire la pensione a danno della Cassa.

È un nuovo aspetto sotto cui si può considerare l'utilità delle malattie che fin qui non si era palesato! Non è però soverchiamente umanitario.

Ma andiamo innanzi. Si lamenta da voi che non si sono iscritti tutti, come credevate (e non ci sarebbe mancato altro (*Si ride*)) poichè il disastro sarebbe stato anche mag-

giore). Volevate assorbire in un solo Istituto in mani vostre tutto il risparmio operaio?

Del resto, onorevole Casalini, io riconosco in lei la massima lealtà, ed a dire il vero, mentre ella parlava, provavo dispiacere che una parola così calda e così convinta fosse spesa a profitto di una così cattiva causa! Ma debbo pure dichiararle che se ella anzichè parlare ai deputati della Camera italiana, avesse avuto per ascoltatore il popolo italiano, questo si sarebbe trovato molto perplesso, perchè avrebbe da una parte sentito cattive notizie dal punto di vista finanziario, ma dall'altro avrebbe udito l'apologia degli amministratori: apologia che non è possibile, perchè se l'errore va compatito e, se vuole, anche perdonato, non va però glorificato. Ed ella, onorevole Casalini, mi perdoni, ha parlato di basi granitiche ed ha presentato questa accolta di persone quasi come benemerite della previdenza popolare, come persone che hanno speso la loro vita, i loro studi, le loro fatiche per essa! E dove le hanno spese? Nel promettere duecento e non poter dare cento? (*Approvazioni — Commenti*).

Non intendo aggiungere altro, perchè credo che la questione sia abbastanza svolta e matura, come me ne fa segno l'egregio Presidente, che è solito, come espressione della sua simpatia verso gli oratori, di fare loro, con un sorriso invitante, presentire l'ora in cui dovrebbero cessare di parlare (*Si ride*). Ma vede, onorevole Presidente, questo è un argomento che, se lo esauriamo, è meglio; perchè le risparmierà altre noie in seguito.

PRESIDENTE. Non lo credo affatto!... (*Si ride*).

COTTAFANI. Del resto l'onorevole Valli si è espresso così chiaramente che io vengo a mietere quasi nel campo di lui.

Da ultimo qui vorrei rivolgere una parola al Governo.

Gli amministratori della Cassa mutua di Torino (che avrebbero dovuto curarsi prima di accertare che cosa potevano promettere all'operaio) hanno affermato oggi alla Camera per bocca dell'onorevole Casalini che fino a che non si sarà trovato quel certo equilibrio che manca non è possibile arrivare a cifre assolutamente concrete. Pure avevano scelto tutte le vie per fare la *réclame* alla loro Cassa. E la responsabilità morale è tutta di loro.

Ma potrebbe esserci da oggi in avanti una responsabilità politica. Noi ci troviamo di fronte ad un istituto che ha raccolto 500,000 iscrizioni e 50,000,000 di patrimonio:

tutto frutto di lavoro: sono risparmi fatti su piccoli stipendi, sono padri di famiglia che hanno sottratto al cibo quotidiano qualche particella per fare dopo venti anni, come dice il programma della società, una piccola dote alle figlie, per preparare agli studi il figlio oppure per evitare nella vecchiaia la miseria, l'abbandono o il ricovero di mendicizia. È un alto interesse sociale che queste delusioni non avvengano più. (*Commenti*).

È dovere del Governo, ed io credo che a questo dovere esso assolverà, di presentare immediatamente nuove disposizioni di legge le quali valgano a impedire il ripetersi di simili inconvenienti dolorosi e di procedere intanto a rigorosissima inchiesta contabile ed amministrativa.

Voci. Le leggi ci sono!

COTTAFI AVI. Il collega Casalini, che se avesse avuto una buona causa da difendere, certo l'avrebbe fatta trionfare, ha dovuto riconoscere che poi in fine vi è una suprema riserva, una suprema difesa per questi operai e per questi piccoli cittadini, la restituzione cioè del denaro versato con gli interessi composti. Ma, io chiedo a voi, onorevole presidente del Consiglio, che siete un apostolo della previdenza sociale, come modestamente credo di essere anch'io, chi ridarà a questi operai che hanno perduto tanti anni con la iscrizione alla Cassa Mutua, con la sicurezza d'averne una pensione, chi ridarà loro i molti anni perduti? chi li rimetterà in corso, ora che le disposizioni transitorie della Cassa Nazionale hanno chiuso il periodo straordinario d'iscrizione? E gli anziani? Ed i vecchi? Bisognerà che costoro, i meno validi, si rimettano, con lena faticosa, nell'ora della decadenza delle loro forze, ad un lavoro disagiato, per tornare a provvedersi di quella pensione alla quale avevan creduto di poter giungere con grandi sacrifici, con economie racimolate frusto a frusto!!

Ciò non deve succedere. Se occorre, si faccia anche una disposizione transitoria per la Cassa Nazionale di previdenza; ma coloro che dovranno trasmigrare dalla Cassa Mutua, non debbono rimanere privi d'una pensione: perchè è giusto che anche questi operai illusi abbiano diritto d'essere tutelati dall'assistenza sociale.

Raccomando vivamente al ministro d'agricoltura ed al presidente del Consiglio di addivenire adunque all'inchiesta. Si son viste, alle volte, sciogliere Casse di risparmio, per motivi politici; ed io potrei dirne qualche cosa.

Parecchi anni fa, si vide arrivare un commissario regio (senza che neppure ne venisse data notizia al Consiglio d'amministrazione) in un istituto di pubblico risparmio, che se non fosse stato messo in liquidazione proditoriamente dava il cento per cento: non sarà dunque lecito con atti energici di Governo giungere ad impedire che questi risparmi dei poveri vadano in alcun modo dispersi?

Perchè, onorevoli Luzzatti e Raineri, io non temo della disonestà degli amministratori; non ne ho mai temuto. Non sollevai questo dubbio, otto anni fa; avrei forse potuto sollevare oggi, non fosse altro quello della malafede od ignoranza per una ritorsione di quanto fu detto e pubblicato contro di noi allorchè dicemmo che le 200 lire erano una illusione per attirare i gonzi.

Oggi non intendo di fare nessuna requisitoria; ma voglio che l'azione mia, come quella di tutti i colleghi, sia rivolta unicamente ad ottenere che il diritto del povero, a conseguire una pensione, sia rispettato, e sia garantito dallo Stato che, a mezzo dello Stato, è tenuto a fare il suo dovere.

Ho fede che gli onorevoli Raineri e Luzzatti, due apostoli non dell'ultim'ora della Cassa di previdenza, del risparmio popolare e del benessere delle classi umili, manterranno il loro impegno, e provvederanno con energica sollecitudine a far sì che il patrimonio del povero non riceva alcuna iattura, e che la causa della previdenza non abbia a perdere ogni fiducia nel popolo italiano. Perchè il giorno in cui questa fiducia fosse perduta, sarebbe un brutto giorno per le istituzioni sociali e politiche. (*Vivissime approvazioni — Applausi — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (*Segni di viva attenzione*).

Onorevoli colleghi, uscito poco tempo fa dal Ministero del commercio, non potrei sentire tante osservazioni, così dense di rettitudine sociale, senza rammarico, ove io non avessi, com'era mio obbligo, a tempo provveduto. (*Bene!*).

Voci. In che modo?

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Moderino, un istante, i colleghi la loro curiosità.

La legge del 1902 sulle società tontinarie e le imprese di ripartizione, di qualsiasi specie e forma, integrata con la legge del 7 luglio 1907, prescrive al Governo taluni ob-

blighi chiari. Fra questi obblighi vi è quello che « ogni due anni, il Ministero di agricoltura e commercio deve eseguire un'ispezione generale delle associazioni o imprese contemplate nella presente legge ».

Quando ebbi l'onore di reggere per pochi mesi il Ministero del commercio, ho trovato subito riaperta in una forma antipatica (l'accusa di prevaricazione di un impiegato), l'antica questione, tanto dibattuta in questa Camera, riguardante la « Mutual Reserve » e feci subito il dover mio (cosa facile e per la quale non dobbiamo chiedere nessuna lode), sottoponendo a inchiesta rigorosa l'impiegato, il quale pur troppo non pare immune dalla responsabilità di rapporti non chiari con le società che doveva sorvegliare.

Allora io chiesi all'Ufficio del Ministero quali fossero le condizioni di queste società tontinarie, mi avvidi che, da troppo tempo non si ispezionavano e ordinai un'ispezione severa, con questo preciso mandato: investigare, come la legge prescrive, non solo la parte relativa alla contabilità, ma anche l'intima essenza di queste istituzioni, per vedere come si facciano gli impieghi del danaro, che la legge del 1907 permette larghissimi. Infatti consente, oltre che l'acquisto di rendite, i prestiti per case popolari, l'acquisto di beni immobili urbani, l'acquisto per via di cessione e surrogazione di crediti garantiti da prima ipoteca su immobili urbani, imprestiti alle società cooperative di previdenza, di lavoro e di consumo.

E qui, di passaggio ricorderò che quando, in questa Camera si discussero i provvedimenti che divennero poi la legge del 1907, ho sostenuto vivamente, e senza fortuna, che una Società di assicurazione non potesse avventurare in prestiti alle società cooperative una parte del capitale raccolto dalla previdenza popolare.

Il che non era certamente per diffidenza verso le società cooperative, ma parve a me sempre che il capitale delle assicurazioni popolari sia così sacro e inviolabile che non debba in nessuna guisa impiegarsi in forme di prestiti, nei quali il criterio del credito, del fido personale entra come un elemento ondeggiante e diverso, al pari di tutti i criteri che devono stimare il valore individuale del fido.

Ora io dissi all'Ufficio del Ministero: è indispensabile che tutti gli impieghi siano sottilmente investigati perchè la parte contabile può parere giusta, le entrate e le uscite possono pareggiare, ma è obbligo nostro dire

una parola autorevole ai risparmiatori, che sono gli assenti, a tutela dei quali la legge ha istituito questa sorveglianza, una parola che determini il valore reale di siffatti impieghi.

Quando lasciai il Ministero, ho rinnovato queste raccomandazioni e già il Ministero aveva incominciato a compiere la propria missione, come la legge prescrive, non per la Mutua di Torino soltanto, ma per tutte le società (e qui rispondo all'onorevole Casalini) che si occupano di questa materia; lo Stato non può avere nè preferenze di amore, nè preferenze di avversione, esso deve eseguire la legge a favore di tutti e contro tutti, quali ne siano le conseguenze. (*Approvazioni*).

È intendimento del mio collega di agricoltura, industria e commercio, appena abbia raccolto i risultati di queste ispezioni, di fare quanto mi proponevo io.

E lo dissi fin da allora, perchè, convocando il Consiglio di previdenza, dove stanno gli uomini più competenti in materia di assicurazioni popolari, quali l'onorevole Finali e i nostri colleghi Rava, Ferrero di Cambiano, Romussi, Carlo Ferraris e altri, annunciai al Consiglio di previdenza che era mio intendimento di sottoporli i risultati di queste indagini, esprimendo il dubbio che parecchie di queste istituzioni, pur cercando e sperando di creare un nuovo ideale di previdenza, rappresentavano un principio che si potrebbe dire la *imprevidenza nella previdenza*.

Soggiunsi anche che era indispensabile rivedere la legge del 1902 e la legge del 1907 col fine di dare al popolo che soffre e lavora e mette i suoi risparmi in queste istituzioni, garanzie maggiori che oggi non offrano. Perchè io che sono fautore antico della nostra Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia (la legge d'istituzione fu presentata dall'onorevole Guicciardini e da me) non ho mai creduto che lo Stato debba esercitare il monopolio della previdenza popolare, ma ha l'obbligo di curare con tanta maggiore serietà gli impieghi delle istituzioni libere, poichè offre, con una Cassa da lui garantita, al popolo il mezzo di potere con sicurezza e tranquillità tesoreggiare i risparmi per fruttificarli ai fini delle pensioni per la vecchiaia.

Quindi è nostro intendimento (appena queste ispezioni, quando sieno compiute, giungano al Ministero) di pubblicarle e sottoporle al Consiglio di previdenza. E, dopo questa indagine converrà sottoporle anche,

con una comunicazione di documenti, alla Camera.

La Camera avrà così dinanzi a sé tutti gli elementi del giudizio, contemporaneamente avrà anche il disegno di legge che il Governo prende impegno di presentare intorno a questa materia e potrà deliberare dopo aver conosciuto tutti gli elementi che si stanno raccogliendo.

In quanto poi al dubbio messo innanzi alla Camera, che io possa essere stato un istante allietato delle offerte che le Casse di mutua assicurazione mi abbiano fatto per sottoscrivere alla Banca del lavoro, dirò alla Camera che la Banca del lavoro chiedeva 15 milioni, dieci allo Stato e cinque alla previdenza nazionale, che gli istituti di previdenza nazionale invece di cinque ne diedero dodici, e le offerte che mi vennero da Casse mutue d'assicurazione di qualsiasi specie io non le accolsi. E non le accolsi, non perchè non credessi sicuro il denaro posto nella Banca del lavoro, ma perchè mi parve che solo le istituzioni di risparmio dovessero concorrere alla sua fondazione, mentre le Casse tontinarie non avessero qualità per sottoscrivere alla Banca del lavoro.

Detto ciò, lascio lo svolgimento ulteriore di questo tema al mio collega del Ministero d'agricoltura.

Ma concludo così, dicendo: non fummo imprevidenti, abbiamo eseguito la legge che ci obbligava alle ispezioni; le ispezioni sono già incominciate; tutto sarà messo dinanzi al Parlamento; tutto sarà messo dinanzi ai corpi tecnici.

Perchè nascondere qualsiasi cosa in materia di previdenza popolare è assumere delle responsabilità, nelle quali nessun ministro, nessun galantuomo può incorrere nel nostro paese. *(Vive approvazioni)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dopo quanto ha detto il presidente del Consiglio, la Camera comprende come io non abbia che poche parole da aggiungere.

Anzitutto non ho che da confermare quanto l'altro giorno ebbi occasione di dire all'onorevole Cottafavi, che cioè le ispezioni sarebbero state condotte con la massima alacrità e celerità, e che del risultato delle ispezioni su tutte le imprese tontinarie sarebbe stata data comunicazione alla Camera, il che oggi il presidente

del Consiglio ha ripetuto con dichiarazioni chiare ed esplicite.

A me, come ministro di agricoltura, industria e commercio, non resta che dichiarare all'onorevole Valli che occorre chiarire il procedimento che egli ora consiglia, di nominare una Commissione d'inchiesta su questa, e per avventura su altre imprese tontinarie, perchè la legge del 1902 specifica in modo ben chiaro e preciso l'azione del Governo.

Infatti l'articolo 8 dà [al Ministero di agricoltura, industria e commercio] funzioni precise perchè al comma primo dice: « esamina i bilanci annuali presentati dalle associazioni e dalle imprese; ha facoltà di verificare se corrispondano le risultanze dei libri e dei registri delle istituzioni che occorrendo accerta con l'esame dei registri dei documenti ed anche mediante improvvisi riscontri di cassa, vigila sulla applicazione della presente legge, approva le variazioni che venissero portate allo statuto ed alle condizioni contrattuali, richiama all'osservanza della legge dello Stato, dei regolamenti e delle condizioni contrattuali le amministrazioni delle associazioni che non vi si conformassero, ecc. ».

E continua: « Qualora le amministrazioni persistano nell'inosservanza, il ministro ha facoltà di promuovere, mediante decreto reale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione... » *(Interruzioni)*.

E l'articolo 9 dice che il Ministero di agricoltura deve eseguire ogni due anni la ispezione generale delle associazioni... *(Interruzioni)*.

Voci. Questo nei casi ordinari.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. La legge dunque fissa chiaramente al Ministero ed al Governo le sue funzioni.

CAMPI. In questo caso non bastano le ispezioni.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Se mi lascia finire, onorevole Campi, vedrà che ci intenderemo.

Dunque il Governo, che ha iniziate queste ispezioni sulle Società tontinarie e di assicurazione, ha intanto il dovere preciso in questo istante di farle procedere con la maggior sollecitudine ed ampiezza... *(Commenti animati)*.

Tutti i mezzi che dalla legge sono messi a disposizione del Governo...

Voci. Non bastano!

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli deputati. Lascino che il ministro spieghi il suo concetto.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ora quale è il procedimento sin qui tracciato al Governo per arrivare eventualmente a disposizioni che abbiano un carattere di maggiore gravità? Quello di procedere rapidamente alle ispezioni...

Voci. No! no! Inchiesta! inchiesta!

COTTAFABI. Chiedo di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Governo non si oppone pur tuttavia ad alcuna inchiesta su questa o su qualunque altra associazione fontinaria; ma il Governo non può esimersi dal trarre norma e guida dalla legge che traccia in modo preciso il suo mandato. (*Oh! oh!*)

Voci. Qui si tratta di un caso eccezionale.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Governo non può avere nè mettere innanzi alcuna riserva quando il Parlamento chiede di procedere ad inchieste su qualunque ramo dell'attività del paese; su questo dobbiamo essere completamente d'accordo.

Noi non abbiamo altro da dichiarare in questo momento, (e specialmente io che sono venuto a raccogliere la successione dell'attuale presidente del Consiglio onorevole Luzzatti) se non che intendiamo di seguire le tracce che dalla legge ci sono indicate. (*Interruzioni*).

Io ho seguito ed intendo di seguire questo procedimento con la maggiore rapidità. (*Oh! oh! oh! — Commenti*).

COTTAFABI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma non si può parlare due volte sullo stesso argomento.

COTTAFABI. Per fatto personale!

PRESIDENTE. Lo indichi. Ma mi sembra impossibile che vi sia fatto personale!

COTTAFABI. Me lo lasci esporre, onorevole Presidente, e poi giudicherà.

L'onorevole ministro ha forse creduto che nelle mie parole vi potesse essere censura per il metodo, col quale è stato proceduto fin qui in ordine a queste ispezioni. Io non ho inteso di muovere alcuna censura, però intendo dichiarare alla Camera che credo che queste ispezioni ordinarie non siano sufficienti, in un caso così grave. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Questo non è fatto personale! Ella non fa che continuare ad esporre sue opinioni!

COTTAFABI. Onorevole ministro, qui abbiamo una lettera del presidente, il quale accede alle nostre idee.

PRESIDENTE. Onorevole Cottafavi, le ripeto che questo non è fatto personale!

Voci. Lo lasci parlare! Lo lasci parlare!

PRESIDENTE. Io non posso ammettere privilegi per nessuno. Faccio il mio dovere! Ma se ella vuol essere un deputato privilegiato, e poichè la Camera pare che le accordi questo privilegio, vada pure avanti.

COTTAFABI. Penso che di fronte alla lettera del presidente della Cassa mutua, che l'onorevole ministro forse non avrà letto, deve appunto imporsi un provvedimento eccezionale, il provvedimento già da lui previsto.

Nella lettera si dice che seguendo precisi ammonimenti e consigli, che venivano dal Governo e dal Consiglio superiore della previdenza, antivedendo una disposizione legislativa coercitiva, essi attendono altrettanto.

Sarebbe strano che noi abbandonassimo in queste condizioni un patrimonio di 50 milioni appartenente a 500,000 cittadini. Onorevole ministro, pensi che una circostanza, come questa, non si è mai presentata per affermare la forza e la missione del Governo di fronte a quelle amministrazioni, che non compiono il loro dovere. (*Benissimo!*)

Proceda all'inchiesta che tutta la Camera domanda!

CASCIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIANI, *relatore (Segni d'attenzione)*. Dopo la discussione, fatta sopra un argomento tanto importante, dopo che abbiamo sentito accuse precise e difese non abbastanza esplicite, mi pare che la Camera abbia il diritto di avere dal Governo una assicurazione precisa intorno a ciò, che è obbligo suo di fare.

Il ministro ha detto che la legge gli dà diritto di fare delle ispezioni. Ora mi pare che occorra chiarire nettamente l'obbligo del Governo di fronte a quello, che ha chiesto la Camera. La Camera non ha chiesto una ispezione per tutte le società (*Benissimo!*) ma una ispezione speciale per una determinata società. (*Benissimo!*)

Noi non possiamo, nè vogliamo aspettare i famosi due anni, di cui parla la legge. Voi avete diritto di fare l'ispezione anche prima, tutte le volte, che vi siano denunziati fatti non regolari. (*Approvazioni*).

! Io non so nulla della questione; non so se i fatti siano veri, nè quanto ci sia di vero nelle accuse portate qui dagli onorevoli Cottafavi e Valli; io non so se sia esatta

la difesa fatta dall'onorevole Casalini; io riassumo soltanto il pensiero della Camera e credo di interpretarne la volontà.

Il Governo ha diritto di fare ispezioni a tutti gli istituti. Il Governo ha avuto denunce specifiche intorno ad un istituto, quindi ha il diritto di fare una verifica. La faccia subito; e ne porti i risultati dinanzi alla Camera. (*Approvazioni*).

Ma, intendiamoci; non è la Camera che deve prendere una decisione. Se dall'inchiesta risulterà che vi siano ragioni gravi per arrivare allo scioglimento di questo istituto, sarà il Governo che dovrà assumerne la responsabilità e non la Camera. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Anche lei, onorevole Valli, ha chiesto di parlare? Su che cosa?

VALLI. Io ho presentato un ordine del giorno...

PRESIDENTE. Ne darò lettura dopo; aspetti.

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Si intende che l'articolo 9 della legge... (*Interruzioni del deputato Casciari relatore*).

Ma sì che siamo d'accordo! E proprio così! ... stabilisce il diritto di eseguire anche ispezioni straordinarie, con caratteri determinati.

Quindi nessunissima difficoltà di accettare anche questa espressione dei giudizi venuti dalla Camera per una inchiesta speciale come un dovere che il Governo sente alto e forte. (*Approvazioni — Commenti animati*).

Voci. Così sta bene!

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno sono due. Il primo, il quale, se non venisse ritirato, dovrebbe avere la precedenza, è quello presentato dagli onorevoli Moschini e Pellerano, che dice così:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, le approva e passa alla votazione del capitolo ».

Il secondo, quello presentato dagli onorevoli Valli, Cottafavi, Celesia, Di Marzo, Falletti, Margaria, Valenzani, De Amicis, dice così:

« La Camera invita il Governo ad eseguire un'immediata inchiesta sulle condizioni finanziarie della Cassa mutua pensioni di Torino ».

Mi pare che il Governo abbia dichiarato di accettare questo secondo ordine del giorno.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego gli onorevoli Moschini e Pellerano di ritirare il loro ordine del giorno. Dal momento che in questa Camera si sono messi innanzi dei dubbi e si sono citati dei fatti e si insiste per una indagine straordinaria, è nell'interesse del Parlamento e dello stesso istituto di cui si tratta che il Governo, a cui si affida l'incarico di esaminare ogni cosa senza passioni e senza preconcetti e sulla sua responsabilità, indagli e presenti al Parlamento i risultati di questa inchiesta.

Quindi prego gli onorevoli Moschini e Pellerano di ritirare il loro ordine del giorno, e lasciando che la luce si faccia intera e piena a utilità di tutti, compiremo l'indagine che la Camera ci affida. (*Approvazioni — Commenti vivaci*).

Voci. L'inchiesta, l'inchiesta!

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio accetta dunque l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Valli e da altri deputati.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto l'ordine del giorno, e l'incarico che si affida al Governo di eseguire l'inchiesta.

PRESIDENTE. Onorevole Moschini, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

MOSCHINI. Lo ritiro.

CASALINI. Chiedo di parlare, per fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALINI. Ho chiesto di parlare unicamente per fare una dichiarazione di voto anche a nome dei miei colleghi.

Quando ho cominciato la esposizione dello svolgimento di questa associazione ho dichiarato che non intendevo, con la mia parola, evitare e neanche allontanare una qualsiasi inchiesta che si volesse ordinare.

Voci. E allora?

CASALINI. Ho dichiarato questo perchè avevo così alta stima degli amici della Cassa pensioni di Torino che avrei creduto di far loro un torto allontanando in qualunque modo il pensiero di un'inchiesta. E poichè dalla Camera è stata domandata questa inchiesta, e dal Governo è stata accettata, dichiaro che noi la votiamo con entusiasmo. (*Commenti a destra*).

E la votiamo con entusiasmo perchè, al di sopra anche dei nostri amici e di noi stessi, ci sono i diritti del risparmio popo-

lare (*Bene!*) che debbono essere tutelati. (*Commenti*).

(*Il deputato Samoggia rivolge ripetute apostrofi al deputato Cottafavi — Rumori vivissimi*).

PRESIDENTE. (*Con forza — Alzandosi momentaneamente dal seggio*). Onorevole Samoggia, la richiamo all'ordine! E protesto altamente contro lo sconveniente, scandaloso sistema da lei adottato. (*Commenti — Approvazioni*).

CHIESA EUGENIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA EUGENIO. Onorevoli colleghi, io debbo fare una dichiarazione a nome dei miei amici di questa parte della Camera. Quando il ministro dell'agricoltura dichiarava qui, pochi minuti or sono, che bastava l'ispezione ordinata secondo la legge dal Ministero stesso, noi siamo rimasti tranquilli ad aspettare il voto politico che evidentemente si andava maturando per mozione dell'onorevole Cottafavi. (*Interruzioni*).

Ad un tratto il Ministero ha mutato parere, ed ha accettato in questo momento l'idea dell'inchiesta...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma no, no!

CHIESA EUGENIO. ...che poco fa diceva non occorrere.

Ora, noi dobbiamo dichiarare che la grande unanimità di questo momento del corpo politico non è di quelle che a noi piacciono, e tanto meglio lo possiamo dichiarare perchè di fatto mentre noi abbiamo combattuto, e non da oggi, contro il sistema di voler inscrivere, di far inscrivere gli operai a delle Casse, nelle quali, come nella Cassa mutua di Torino, possono andare incontro alla decadenza e non hanno il concorso dello Stato, riteniamo che qui non siano stati portati elementi tali che facciano sospettare dell'onestà di quella amministrazione; ond'è che noi per non dare voto politico qui...

Voci. No! no!

CHIESA EUGENIO. ...ma è chiaro! Il vostro voto politico è contro gli amministratori socialisti di quella Cassa mutua!...

Voci. No! no! (*Rumori*).

CHIESA EUGENIO. ...non possiamo che astenerci da questo voto pur ripetendo di qui agli operai quello che sempre abbiamo detto loro: non iscrivetevi alla Cassa mutua di Torino.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine

del giorno dell'onorevole Valli e di altri deputati che è accettato dal Governo.

(*È approvato — Commenti*).

Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 155 si intenderà approvato in lire 76,500.

Cap. 156. Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (*Spese fisse*), lire 4,070.

Capitolo 157. Spese inerenti ad esposizioni e mostre, lire 2,920.

Capitolo 158. Compensi per lavori di revisione contabile agli impiegati provinciali dipendenti da altri Ministeri nell'interesse della vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà; compensi ad estranei per traduzioni occorrenti per la compilazione del bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza, lire 4,500.

Capitolo 159. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52, (*Spesa obbligatoria*) lire 190,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

CAMPI. L'argomento sul quale richiamo l'attenzione del ministro, è un argomento affatto pacifico, che non darà luogo a nessuna discussione più o meno tumultuosa, anzi l'onorevole ministro si troverà certamente d'accordo con me e con qualche altro oratore che si è iscritto a parlare sul medesimo capitolo.

Come la Camera ben sa, il codice di commercio prescrive che gli atti costitutivi e modificativi degli statuti sociali siano pubblicati nel bollettino ufficiale delle Società per azioni. Il codice di commercio poi annette a queste pubblicazioni la più grande importanza, ritiene responsabili gli amministratori, i fondatori, ecc. fino a che sia avvenuta la pubblicazione di tutte le operazioni compiute a nome della Società, ma autorizza qualsiasi socio a domandare lo scioglimento della Società.

Il codice di commercio stabilisce che la pubblicazione di questo bollettino avverrà secondo le disposizioni di un regolamento da pubblicarsi con decreto reale.

Ora mentre un decreto del 1882 prescrive la pubblicazione settimanale di questo bollettino, invece leggiamo a pagina 59 della relazione dell'onorevole Casciani che esso è in ritardo di circa un anno. Questo ritardo è fonte di gravissimi inconvenienti e anche pochi momenti or sono un collega mi portava una lettera di un suo notaio, che dichiarava che una certa Società non può com-

riere in questi giorni una operazione colla Cassa di risparmio di Milano per difetto della pubblicazione nel bollettino delle Società per azioni delle deliberazioni a cui l'operazione si riferisce.)

Trattasi di una spesa obbligatoria, fissa, e non di una domanda di sussidio, alla quale il ministro può rispondere che accorderà più o meno secondo i fondi che sono disponibili.

Qui si tratta dello adempimento della legge. È un fenomeno tutto italiano, mi si permetta di dirlo, e che non torna certamente ad onore della pubblica amministrazione, la quale impedisce in questo modo ai cittadini di adempiere alle prescrizioni legali, perchè il Governo al quale spetta di dar loro esecuzione, non agisce in conformità di quanto è disposto nella legge.

Io so che l'onorevole Samoggia ha presentato un ordine del giorno in proposito. Nella relazione dell'onorevole Casciani si dice che il capo di quel servizio ha più volte richiamata l'attenzione dei suoi superiori sopra i gravissimi inconvenienti derivanti dalla trascuranza di questo bollettino e dalla impossibilità in cui è posto l'ufficio che vi deve attendere, per difetto di mezzi, di fare quello che si deve fare.

Mi associo dunque all'ordine del giorno dell'onorevole Samoggia e non domando nemmeno all'onorevole ministro se l'accetti o no, perchè non può non accettarlo.

Qui si tratta di dover dare esecuzione alla legge, e perciò il Governo non può esimersi dal chiedere alla Camera tutti quei mezzi che occorrono per adempiere alla legge in ciò che essa prescrive nel modo più tassativo.

Per conseguenza spero che l'onorevole ministro vorrà prendere in proposito quei precisi impegni che sono necessari (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Samoggia ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, avuto presente il grande e confortante sviluppo assunto dalla cooperazione nel paese e conscia dello scarso personale e dei più scarsi mezzi che sono adibiti a tali servizi nel dicastero dell'agricoltura, fa voti che lo stanziamento *ad hoc* sia aumentato di almeno 50,000 lire, a partire dal presente bilancio ».

L'onorevole Samoggia ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

SAMOGGIA. Dopo quanto ha detto l'onorevole Campi ho ben poco da aggiungere a conforto del mio ordine del giorno. Che

i servizi per le Società cooperative, al Ministero di agricoltura, siano addirittura insufficienti, fu messo in rilievo in modo veramente magistrato dal presidente del Consiglio, onorevole Luzzatti, in una sua interpellanza svolta nell'estate scorsa. Ma poi il relatore del bilancio dell'agricoltura, onorevole Casciani, molto giustamente è tornato sull'argomento, e ci sono tornati nella discussione generale parecchi colleghi fra cui l'onorevole Cabrini. Qui siamo tutti d'accordo nel riconoscere come il confortante risveglio del paese richieda che un dato ufficio al Ministero di agricoltura debba essere notevolmente accresciuto e sistemato.

Poichè ho facoltà di parlare debbo additare alla riconoscenza dei contribuenti italiani ed anche all'ammirazione della Camera il lavoro veramente improbo cui attende l'unico impiegato rimasto in quell'ufficio, il dottor Paolo Ferrari, bravissimo impiegato, il quale non si può spostare da quell'ufficio, per quanto abbia ottenuto la promozione, perchè se andasse via lui il servizio resterebbe completamente paralizzato.

Spero che se anche, per ragioni parlamentari e di consuetudine, il ministro non vorrà accettare il mio ordine del giorno, tuttavia ci vorrà dare un affidamento tale da poter credere che questo disservizio che ha per effetto di paralizzare il movimento cooperativo italiano, dovrà prestissimo cessare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Il collega onorevole Campi, rappresentando specialmente inconvenienti che avvengono nei rapporti delle Società anonime per azioni, delle grandi imprese industriali e commerciali e l'onorevole Samoggia, rappresentando in modo più particolare il pensiero dei cooperatori che svolgono la loro attività intorno alle piccole Società anonime cooperative, richiamano l'attenzione mia sopra casi che io ho constatato prima di essere a questo posto e che ho riveduti da questo posto.

Non posso accettare l'ordine del giorno del collega Samoggia in quanto esso è parziale e non rappresenta nemmeno un pensiero così preciso come il collega Campi ha presentato, e perchè rientra d'altra parte in alcuni particolari di cifre di stanziamenti che meritano di essere discussi.

Ma assicuro il collega che è mio proposito di provvedere nel più breve tempo possibile.

Riconosco i meriti della gran parte del personale di questo ufficio e mi associo agli elogi fatti dal collega Samoggia e se qualche grave inconveniente si è verificato sarà cura dell'Amministrazione di togliervi ogni radice.

È certo che l'andamento del servizio deve essere completato e perfezionato affinché nel più breve tempo possibile, benchè la brevità del tempo non possa sempre correre parallela al desiderio di tutti, quando si tratta di riforme della burocrazia, l'ufficio possa corrispondere veramente al suo scopo.

CASCIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIANI, *relatore*. Quello che penso intorno a questo servizio l'ho detto in un modo così chiaro nella relazione, che mi sembra non vi siano dubbi. E non solo ora, ma anche nelle precedenti relazioni ho fatto l'identica affermazione, che cioè il servizio non procede come deve. Eppure esso è tanto importante, che non si comprende davvero come il Ministero di agricoltura, unicamente per lesinare la spesa di uno o due impiegati, che aiutino l'ufficio a tenere in regola il bollettino, non si renda conto del grave danno che fa alle società industriali.

Io non mi rendo ragione come non si sia provveduto per il passato; ed è appunto per questo che ho chiesto di parlare, perchè, visto che le raccomandazioni espresse nella relazione, e quelle fatte dai colleghi nella discussione, rimangono sempre senza risultato, debbo ritenere che non si voglia dare importanza a questa pubblicazione, che è invece notevolissima.

Io ricevo continuamente sollecitazioni da parte di società industriali, perchè richiami l'attenzione del Governo su questo inconveniente: che spesso cioè il bollettino registra una Società, quando già è fallita; tanto è il tempo che corre fra la costituzione di essa e la sua pubblicazione nel bollettino.

CAMPI. Proponga un aumento.

CASCIANI, *relatore*. Non lo faccio perchè in sede di bilancio gli aumenti sono pericolosi, ma ho fiducia nell'onorevole ministro e confido che col prossimo bilancio darà a questo servizio i mezzi sufficienti perchè possa funzionare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Si provvederà nel prossimo esercizio.

CAMPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Campi, ella ha già parlato su questo capitolo.

CAMPI. È per fare una semplice osservazione, che cioè non si può attendere di più perchè già si è arretrati di un anno ed il difetto di questa pubblicazione porta i più gravi inconvenienti mettendo le Società in una posizione assolutamente illegale.

Io mi domando se deve essere proprio il Governo ad impedire la esecuzione delle più chiare disposizioni del codice di commercio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Il dichiarare che si modificherà lo stanziamento nel futuro bilancio non esclude, s'intende, quanto io ho fatto già osservare all'onorevole Samoggia al quale ho detto che intendo di provvedere anche nell'esercizio imminente con provvedimenti straordinari che mi sieno consentiti all'infuori del presente stanziamento del bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Samoggia, insiste nel suo ordine del giorno?

SAMOGGIA. Dopo queste dichiarazioni così esplicite che equivalgono proprio ad una accettazione del mio ordine del giorno lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 159 rimane approvato in lire 190,000.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mango a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANGO. A nome della Giunta delle petizioni mi onoro di presentare alla Camera un elenco di petizioni su cui la Giunta è pronta a riferire.

PRESIDENTE. Questo elenco sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-II.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Capitolo n. 160. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro. (*Spesa obbligatoria*, lire 25,000.

Capitolo n. 161. Compensi al personale dipendente da altri Ministeri, materiale ed altre spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, relativa agli infortuni degli operai sul lavoro, lire 5,000.

Capitolo n. 162. Incoraggiamenti, sussidi, premi e medaglie per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperazione e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie, lire 28,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Falletti.

FALLETTI. L'onorevole ministro, rispondendo, nella discussione generale, agli oratori i quali chiedevano nuove provvidenze atte ad intensificare il Credito agrario, faceva opportunamente rilevare l'opera proficua che vanno prestando all'agricoltura le Casse di risparmio, le Banche popolari ed altri Istituti di credito, sovvenendo dei capitali necessari le Casse rurali e le numerose piccole Associazioni agricole costituite sotto la forma mutua cooperativa, che oggi si possono considerare come i veri dispensatori del Credito rurale.

E inutile insistere sull'efficacia di queste piccole Casse rurali ed Associazioni agrarie che, in molte regioni, sono considerate come il fattore principale del progresso agrario. Si può anche dire come, attraverso questi enti, il capitale volgendosi ora alla terra, nella quale trova sicuro impiego, ha molto semplicizzato la risoluzione del problema del Credito agrario, e che il concetto di una forma di credito, specializzata per le esigenze dell'agricoltura, è ormai quasi sorpassato.

Aggiungerò poi, che questi piccoli enti stanno intensificando la loro funzione, molti di essi cumulando tre funzioni speciali, e, cioè, del Credito agrario, dell'acquisto e vendita al prezzo di costo, di concimi, sementi e macchine agrarie, e infine di assicurazione contro i danni degli incendi e di infortuni atmosferici.

Se non che, mentre assistiamo a questo meraviglioso impulso, dato dall'iniziativa privata a così salutare movimento economico agrario, questo movimento è stato, fino ad ora, ben poco favorito dallo Stato.

Basterebbe, a provarlo, la spesa esigua di questo capitolo, che richiederebbe una somma molto superiore alle 28,000 lire, anche se si volesse spenderla in soli premi per favorire il sorgere di quelle fra le piccole cooperative, che funzionino nel modo ac-

cennato, sopperendo a svariate finalità agricole con un unico organismo.

Sorprende però anche maggiormente, che lo Stato voglia persistere in un sistema fiscale, che sembra proprio essere inteso a menomare il concetto in cui deve essere tenuto tra le classi rurali il principio della cooperazione, e tende a rintuzzare vitali energie, che hanno promosso l'ottima riuscita di alcune forme di cooperazione, e ciò nel momento in cui i fautori del progresso agrario vanno facendo sforzi inauditi per convincere le classi rurali della utilità della cooperazione applicata ad altre attività economiche agrarie e specialmente alla trasformazione dei prodotti agrari, che tanto gioverebbe a facilitarne l'esodo dai mercati interni ed esteri.

Per quanto ha tratto alle piccole cooperative agrarie, sta di fatto che, mentre la maggior parte di esse rispettano scrupolosamente il principio della mutualità sul quale sono fondate e volgono i loro avanzi di bilancio unicamente a costituire quelle riserve che ritengono necessarie per parare a qualsiasi alea ed impedire che l'opera dell'azienda subisca discontinuità, tali riserve vengono inesorabilmente colpite dalla imposta di ricchezza mobile. E a nulla valgono i ricorsi che, contro tale eccessivo fiscalismo, si presentano alla Commissione centrale per le imposte dirette, ritenendo ormai questa, per costante giurisprudenza, che le dette riserve debbano considerarsi come veri e propri utili ai fini dell'imposta.

Specialmente questo sistema danneggia le casse rurali, esercenti la funzione assicuratrice contro i danni degli incendi e degli infortuni atmosferici, in quanto che si viene così a diminuire, per questi enti, la possibilità di offrire ai loro associati il mezzo di garantirsi contro infortuni ad un costo minore di quello che occorre presso le grandi società di assicurazione.

E si noti che, per quanto riguarda le assicurazioni contro gli incendi, impedendo che questa funzione possano esercitare le piccole cooperative, si viene anche a recare danno all'incolumità pubblica nelle regioni rurali, avendo l'esperienza ormai dimostrato che in quelle località dove sorgono le dette cooperative di assicurazione, gli incendi sono assai meno frequenti, che non in altre dove le assicurazioni si fanno presso le grandi società. E ciò si comprende, perchè essendo quegli enti basati sulla mutualità, i soci, i quali temono che l'aumento delle somme pagate per indennizzi vada ad au-

mentare la loro quota rispettiva, si controllano fra loro ed adottano, essi stessi, tutte le misure di precauzione necessarie perchè l'infortunio non si verifichi.

Io non voglio anticipare la discussione che certamente ampia avverrà sul disegno di legge presentato alla Camera e già allo stato di relazione, concernente le piccole associazioni mutue agrarie, in occasione della quale discussione certamente saranno messi in luce altri inconvenienti che si verificano, nei riguardi fiscali, per le cooperative. Tengo soltanto a rivolgere una preghiera all'onorevole ministro, che mi consta come stia attendendo allo studio di questo importante argomento (e nel ciò fare posso assicurarlo di essere verace interprete della voce dei campi) nel senso che, con opportuni emendamenti da lui concordati, d'accordo col suo collega delle finanze, voglia farsi che il suaccennato disegno di legge, completato per guisa da sancire l'esonero della ricchezza mobile per queste piccole associazioni agrarie, possa la Camera discutere fra breve, in modo che, separandosi per le vacanze estive, le sia dato il conforto di aver fatto cosa veramente utile all'agricoltura e specialmente alla piccola proprietà rurale, che tanto utile attende dai provvedimenti invocati. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. Le dichiarazioni con le quali l'onorevole ministro ha chiuso il suo discorso nella discussione generale, che cioè nuovi fondi sarebbero lungo l'esercizio assicurati all'attuale bilancio...

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Con moderazione!...

CABRINI. Sia pure con moderazione; *lento pede!*

... rende perfettamente inutile ogni lungo discorso sui capitoli. Voglio peraltro esprimere il voto che, a favore d'un giovane istituto, sia confermato, nel prossimo bilancio, e consolidato ed elevato, occorrendo e potendo, il sussidio che il Ministero ha concesso in via straordinaria.

Dal 20 marzo di quest'anno, ha cominciato a funzionare in Milano la clinica delle malattie professionali: una geniale iniziativa, dovuta al Devoto, al Mangiagalli, al Carrozzi e fortemente aiutata dal municipio, dalla Cassa di risparmio e da qualche industriale.

Tale istituzione potrà rendere grandi benefici se sarà messa in grado di funzionare non solo per operai di Milano, ma anche

per operai che, colpiti da malattie professionali, fossero a Milano inviati da altre provincie d'Italia. Il Ministero ha concesso un primo sussidio di 10 mila lire per iniziare la biblioteca delle malattie professionali, ed altre 10 mila lire, per dare la possibilità a quest'istituto d'accogliere anche operai non di Milano.

M'auguro che, nel prossimo esercizio, il sussidio non solo sia mantenuto, ma anche elevato: perchè questa clinica, se organicamente sussidiata, potrà diventare un efficacissimo congegno a difesa della vita degli operai ed a servizio della medicina sociale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole Falletti ha portato qui una questione che, in altra seduta, venne trattata con una certa ampiezza dall'onorevole Samoggia.

La questione merita tutta la considerazione; e ripeto a lui, quello che dissi all'onorevole Samoggia: che qui è implicato l'esame del problema finanziario, e che quindi bisogna che accordi siano presi e studi siano fatti con altro Dicastero.

L'interessamento dimostrato dal mio predecessore alla clinica delle malattie professionali, istituita a Milano e diretta dal senatore Mangiagalli, dimostra come la cosa debba stare a cuore anche a me. Si tratta di impegni non piccoli; l'animo di fare, quando si possa, c'è; ma, quanto a dare affidamenti, consenta l'onorevole Cabrini che io faccia riserve e che mi riservi per l'appunto, in altro momento, di discuterne.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, si intenderà approvato il capitolo 162 in lire 28,000.

Capitolo 163. Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui per le case popolari concessi ai comuni nell'interesse proprio o di istituti autonomi (articoli 12 e 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5) lire 50,000

Capitolo 164. Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'articolo 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100, lire 18,000.

Statistica. — Capitolo 165. Studi e ricerche di carattere statistico, lire 1,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. Alcuni anni fa, per iniziativa dell'Amministrazione municipale di Firenze,

allora presieduta dal senatore Niccolini, si costituì l'Unione statistica delle città italiane. All'Unione partecipano ormai parecchie centinaia di comuni; ma i mezzi di cui essa dispone sono tuttora molto scarsi, mentre la efficacia degli aiuti che tale istituzione, (diretta da un valentissimo funzionario del municipio di Firenze, il dottor Giusti) può recare al paese non hanno bisogno d'essere illustrata.

Esprimo il voto che il ministro sappia e voglia trovare nel suo bilancio, in questo capitolo o altrove il modo di venire in aiuto efficacemente a questa lodevolissima e veramente utile iniziativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio.

RAINERI, ministro di agricoltura industria e commercio. Terrò conto della raccomandazione dell'onorevole Cabrini.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 165 s'intenderà approvato in lire 1,000.

Capitolo 166. Acquisto di strumenti da disegno, di contatori e di altre macchine per il servizio della statistica, lire 500.

Economato generale. — Capitolo 167. Stipendi ai controllori dell'Economato generale ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (*Spese fisse*), lire 35,350.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Mi faccio eco d'un voto espresso dall'Unione degli esercenti arti grafiche ed affini di Catania, accolta dall'Unione esercenti di Firenze e da altre Unioni consimili e illustrato dall'*Arte della stampa* di Firenze. Il voto è questo: Ogni anno, lo Stato fornisce per circa dodici milioni di stampati alle varie amministrazioni dello Stato.

All'asta per la fornitura di questi stampati non sono però ammessi che pochi proprietari di alcuni grandi stabilimenti tipografici, per la pura e semplice ragione che i capitoli d'onori che disciplinano le gare sono infarciti di tali e tante condizioni da ridurre ad un numero quasi derisorio gli idonei a concorrervi. Infatti le migliori Ditte tipografiche, come, ad esempio, quelle di Catania, perchè residenti in città lontane dai magazzini dell'Economato generale, non possono assolutamente concorrere alle aste. Ora il voto che fa l'Unione dell'arti grafiche e affini di Catania è che il beneficio di poter concorrere a queste aste sia esteso a tutti

coloro che esercitano l'arte tipografica in Italia.

Questa sarebbe ragione di equità e di giustizia, da un canto; e di economia, dall'altro, nell'interesse dello stesso bilancio dello Stato. E se i cittadini di tutta Italia sostengono gli oneri dello Stato, tutti i cittadini debbono essere ammessi all'esercizio di eguali diritti.

Io sono convinto quindi che l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, non in sede dell'attuale bilancio, ma nell'occasione di concessioni da darsi per conto dello Stato, vorrà aderire al voto degli esercenti dell'arte grafica italiana e compiere questo, che è davvero un atto di giustizia ed al quale son sicuro che egli non potrà rispondere negativamente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Assicuro l'onorevole De Felice che terrò molto conto della sua raccomandazione per gli studi opportuni.

Il concetto suo non può che essere in massima accettato.

In questo senso osserverò la cosa e vedrò in qual modo si potrà estendere all'occorrenza la chiamata degli assuntori delle forniture dello Stato.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 167 si intenderà approvato in lire 35,350.

Capitolo 168. Indennità di residenza in Roma ai controllori dell'Economato generale (*Spese fisse*), lire 1,240.

Capitolo 169. Visite ai magazzini compartimentali ed a stabilimenti industriali; indennità di funzioni per il servizio dei magazzini, lire 1,000.

Capitolo 170. Imballaggi e trasporti di stampati, lire 74,000.

Capitolo 171. Campionari; vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali; assicurazione dei locali contro gli incendi; manutenzioni, arredamento, illuminazione, riscaldamento e altre spese per il funzionamento dei magazzini, lire 5,800.

Capitolo 172. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, di cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato (*Spesa d'ordine*), lire 110,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* —

Capitolo 173. Spese per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271), *per memoria*.

Capitolo 174. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271) (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Agricoltura. — Capitolo 175. Miglioramento dei pascoli montani; legge 5 aprile 1908, n. 125 (*Spesa ripartita - 4ª rata*), lire 34,000.

Capitolo 176. Sussidi e spese per l'incremento dell'industria peschereccia e della acquicoltura in esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 378 (*Spesa ripartita - 8ª rata*), lire 100,000.

Capitolo 177. Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562. (*Spesa ripartita - 4ª rata*), lire 442,600.

Capitolo 178. Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura. (*Spesa ripartita - 7ª rata*), lire 378,200.

Capitolo 179. Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 225 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura. (*Spesa ripartita - 5ª rata*), lire 180,200.

Capitolo 180. Stampa di pubblicazioni arretrate dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica, lire 5,000.

Industria e commercio. — Capitolo 181. Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (*Spesa ripartita - 12ª rata*), lire 5,968.

Capitolo 182. Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno, lire 35,000.

Capitolo 183. Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 (legge 10 giugno 1909, n. 340) (*Spesa ripartita - 3ª rata*), lire 200,000.

Capitolo 184. Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale delle ferrovie e dei trasporti terrestri e a quella di agricoltura, d'igiene e di belle arti in Buenos-Ayres nel 1910 (Legge 2 gennaio

1910, n. 3) (*Spesa ripartita - Ultima rata*), lire 250,000.

Insegnamento agrario, industriale e commerciale. — Capitolo 185. Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; regio decreto 23 febbraio 1908, n. 266 (*Spesa ripartita - 3ª rata*), lire 99,900.

Capitolo 186. Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti a favore della Basilicata e per la parte relativa all'insegnamento professionale (*Spesa ripartita - 2ª rata*), lire 12,000.

Credito, previdenza ed assicurazioni sociali. — Capitolo 187. Contributo a favore della Cassa nazionale per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Legge 30 dicembre 1906, n. 685) (*Spesa ripartita - 5ª rata*), *per memoria*.

Capitolo 188. Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col regio decreto 31 luglio 1887) (*Spesa ripartita*) (20ª rata), lire 1,000,000.

Capitolo 189. Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53) (*Spesa ripartita*) (12ª rata), lire 70,000.

Capitolo 190. Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frauda del comune di Campomaggiore (Legge 26 luglio 1888, n. 5600 serie 3ª) (*Spesa ripartita*) *per memoria*.

Capitolo 191. Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Leggi 13 agosto 1902, numero 356, 8 luglio 1903, n. 311, e 28 marzo 1907, n. 133) (*Spesa ripartita*) (9ª rata), lire 30,000.

Capitolo 192. Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1889 (Legge 1º aprile 1900, n. 121) (*Spesa ripartita*) (11ª rata), lire 12,000.

Capitolo 193. Concessione di mutui ipotecari a privati che vogliono ricostruire e riparare fabbricati distrutti dal terremoto (art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255 portante provvedimenti per la Calabria) (*Spesa ripartita*) (5ª rata), lire 1,000,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Casolini.

CASOLINI. Desidererei di raccomandare all'onorevole ministro, di voler guardare se non sia il caso, di non mandare ad effetto

quel decreto legge, che stabilisce lo sdoppiamento della sede temporanea annessa all'Istituto agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro.

Già la concessione dei mutui per il terremoto procede abbastanza male e molto lentamente. E credo io, che, se procede male oggi che tutte queste operazioni sono accentrate nella sede temporanea di Catanzaro, la quale di queste soltanto si deve occupare quando questa sede temporanea sarà sdoppiata e saranno create due succursali a Reggio Calabria e Cosenza, annettendole alle sedi dell'Istituto agrario Vittorio Emanuele III, che pure non riescono adesso a disbrigare le pratiche di loro competenza, i mutui andranno più a rilento e le operazioni non si completeranno così come sarebbe lo scopo della legge e il desiderio di parecchie migliaia di cittadini le cui domande ancora restano polverose negli scaffali della sede temporanea annessa all'Istituto di credito Vittorio Emanuele III in Catanzaro.

Pregherei quindi l'onorevole ministro di studiare la questione e di voler prendere in esame anzi delle note critiche che io in proposito mandai al ministro onorevole Luzzatti.

Egli vedrà se quelle note meritino l'onore della sua considerazione, ed io aspetterò che l'onorevole ministro dia quelle disposizioni che sono necessarie per migliorare questo servizio, al quale io mi interessò.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Non ho bisogno di rassicurare il collega Casolini che mi farò un dovere di esaminare le note e le osservazioni che egli ha inviato al Ministero su questo tema.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 193 s'intende approvato in lire 1,000,000.

Capitolo 194. Contributo ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano del 23-25 giugno 1905 (*Spesa ripartita*) (6ª rata), lire 100,000.

Capitolo 195. Concorso a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (legge 10 luglio 1906, n. 390, e 4 giugno 1908, n. 258) (*Spesa ripartita*) (5ª rata), per memoria.

Capitolo 196. Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipote-

cari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900, del 1901 e del 2° semestre 1902 in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, ed agli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (*Spesa ripartita*) (9ª rata), lire 365,000.

Capitolo 197. Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140) *Spesa d'ordine*, per memoria.

Capitolo 198. Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito e alla previdenza (*Spesa ripartita*) (2ª rata), lire 77,000.

Capitolo 199. Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito e alla previdenza (*Spesa ripartita*) (2ª rata), lire 60,000.

Anche su questo capitolo ha chiesto di parlare l'onorevole Casolini. Ne ha facoltà.

CASOLINI. Ripeto la preghiera che ho fatto testè all'onorevole ministro.

Ho inviato anche su questo argomento delle note, abbastanza diffuse, sulle modificazioni che si dovrebbero apportare al regolamento per l'Istituto di credito Vittorio Emanuele III in Catanzaro.

Prego l'onorevole ministro di voler esaminare se anche quelle osservazioni potranno avere l'onore della sua considerazione.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ripeto la stessa dichiarazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, s'intenderà approvato il capitolo 199 in lire 60,000.

Capitolo 200. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*), lire 43,000.

Capitolo 201. Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'agro romano (articolo 31 del testo unico di legge approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647), lire 30,000.

Capitolo 202. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificaamento dell'Agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Categoria III. — *Movimento di capitali*. — *Acquisto di beni*. — Capitolo 203. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Accensione di crediti. — Capitolo 204. Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificaamento secondo l'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, 2,000,000 di lire.

Estinzione di debiti. — Capitolo 205. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'articolo 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (*Spese ripartita - 7ª rata*), lire 52,000.

Categoria IV. *Partite di giro*. — Capitolo 206. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 157,050.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 3,210,120.

Pensioni e indennità, lire 787,500.

Spese per l'agricoltura, lire 8,274,630.

Industria e commercio, lire 1,085,870.

Privative industriali e diritti di autore, lire 10,000.

Insegnamento agrario, industriale e commerciale, lire 6,089,770.

Lavoro, lire 124,000.

Credito, previdenza ed assicurazioni sociali, lire 403,990.

Statistica, lire 1,500.

Economato generale, lire 227,390.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 20,214,770.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, per memoria.

Agricoltura, lire 1,140,000.

Industria e commercio, lire 490,968.

Insegnamento agrario, industriale e commerciale, lire 111,900.

Credito, previdenza ed assicurazioni sociali, lire 2,787,000.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 4,529,668.

Categoria III. *Movimento di capitali*. — *Acquisto di beni, per memoria*.

Accensione di crediti, lire 2,000,000.

Estinzione di debiti, lire 52,000.

Totale della categoria terza della parte straordinaria, lire 2,052,000.

Totale del titolo, lire 6,581,868.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 26,796,638.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 157,050.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Spese effettive*. (Parte ordinaria o straordinaria), lire 24,744,638.

Categoria III. — *Movimenti di capitali*, lire 2,052,000.

Totale spese reali, lire 26,796,638.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 157,050.

Totale generale, lire 26,953,688.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà domani alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura », disegno di legge che, come la Camera sa, ritorna modificato dal Senato.

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 346-c).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi alcun iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procederà ora alla discussione degli articoli, i quali si intenderanno approvati con la semplice lettura, qualora nessun deputato chieda di parlare su di essi.

TITOLO I.

Dell'Amministrazione forestale.

Art. 1.

L'Amministrazione forestale è costituita:

- 1° da una Direzione generale delle foreste;
- 2° dal Consiglio superiore delle acque e foreste;
- 3° dal Corpo reale forestale.

Art. 2.

È istituita presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio la Direzione generale delle foreste comprendente servizi centrali direttivi e servizi provinciali esecutivi.

La parte direttiva è affidata al Direttore generale delle foreste, assistito dal Consiglio superiore.

La parte esecutiva è affidata ai Compartimenti territoriali e agli uffici d'ispezione che la esplicano per mezzo degli ufficiali del Corpo reale forestale e degli agenti che ne dipendono.

Art. 3.

La Direzione generale è composta di personale tecnico che appartenga ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale centrale e provinciale o che vi abbia appartenuto, purchè sempre in attività di servizio.

Le nomine dei componenti la Direzione generale sono fatte dal ministro su proposta del Direttore generale delle foreste.

Ai servizi amministrativi, di ragioneria e d'ordine sono, colle stesse forme, destinati idonei funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

Alla Direzione generale delle foreste sono affidati i seguenti servizi:

- a) personale del Corpo forestale;
- b) sistemazione dei bacini montani, rimboscamenti e rinsaldamenti;
- c) demanio forestale dello Stato;
- d) istruzione forestale superiore e secondaria; cattedre ambulanti; ricerche e

applicazioni sperimentali silvane; borse di perfezionamento all'estero;

e) statistica delle foreste, della relativa produzione e del commercio;

f) regime economico delle acque, dei pascoli e dei prati naturali delle montagne;

g) incoraggiamento e protezione della silvicoltura privata;

h) applicazione delle vigenti leggi forestali;

Art. 5.

Con decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, l'attuale Consiglio forestale sarà trasformato in Consiglio superiore delle acque e foreste.

Del Consiglio faranno parte tre senatori e tre deputati designati dalla Camera cui appartengono.

Il regolamento disciplinerà la composizione del Consiglio superiore, la sua presidenza, la nomina del Comitato tecnico da costituirsi per le funzioni di consulenza permanente, il numero e la durata in carica dei consiglieri, il numero e la spesa delle riunioni, e stabilirà, con criteri di decentramento, quali attribuzioni consultive e proposte saranno da deferirsi a Comitati tecnici compartimentali o al Comitato tecnico del Consiglio superiore o all'adunanza plenaria del Consiglio.

Art. 6.

Il Consiglio superiore delle acque e foreste dà parere sugli affari sottoposti al suo esame dal ministro e fa al ministro le proposte che ritiene opportune, secondo sarà prescritto dal regolamento generale per la esecuzione della presente legge, da emanarsi con decreto reale, preparato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste e il Consiglio di Stato.

Art. 7.

Il personale del Corpo reale delle foreste si distingue in personale tecnico e in personale di custodia alla dipendenza del primo.

L'ordinamento, le attribuzioni e le promozioni di questo personale sono stabiliti dal regolamento generale.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per stabilire il ruolo organico del Corpo reale delle foreste e per attuare il graduale passaggio delle guardie provinciali alla dipendenza dello Stato.

In detta legge sarà pure provveduto al consolidamento del contributo imposto alle provincie dall'articolo 26 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, e all'esonero del contributo dei comuni.

Art. 8.

Per i provvedimenti relativi al personale del reale Corpo delle foreste, secondo le disposizioni di legge e di regolamento, è chiesto il voto consultivo di un Comitato, presieduto dal ministro oppure dal sottosegretario di Stato, composto del direttore generale delle foreste e di quattro ispettori superiori, i quali ultimi rimangono in carica due anni e sono sostituiti due per ogni anno. Dopo il primo anno sono estratti i due che debbono cessare dalle funzioni.

Un impiegato della Direzione generale, designato dal ministro, adempie la funzione di segretario.

TITOLO II.

Del Demanio forestale di Stato.

Art. 9.

È istituita l'azienda speciale del Demanio forestale di Stato per provvedere mediante l'ampliamento e l'inalienabilità della proprietà boschiva demaniale, e coll'esempio di un buon regime industriale di essa, all'incremento della silvicoltura e del commercio dei prodotti forestali nazionali.

È capo dell'azienda il Direttore generale delle foreste, il quale presiederà il Consiglio d'amministrazione, composto di due ispettori superiori forestali, di due ispettori superiori del Genio civile e delle miniere, del direttore generale del tesoro e del demanio e del direttore dell'Istituto superiore forestale. Gli ispettori superiori forestali sono nominati per un biennio e non possono essere riconfermati se non dopo trascorso un altro biennio.

Art. 10.

Il demanio forestale dello Stato è formato:

a) dalle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;

b) dalle foreste demaniali ora amministrate dal Ministero delle finanze;

c) dai terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;

d) dai terreni boscati acquistati dall'azienda del demanio forestale o che in qualsiasi modo perverranno all'azienda medesima;

e) dai terreni nudi acquistati od espropriati dall'azienda del demanio forestale;

f) dai terreni rimboscati o da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione di leggi speciali o generali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani che il Ministero di agricoltura, industria e commercio ritenesse utile d'incorporare nel demanio forestale.

I pascoli e i prati di montagna non s'intendono compresi nella disposizione della lettera e) per quanto concerne l'espropriazione.

I boschi e terreni che vengono in tal guisa a formar parte del demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati e utilizzati secondo un regolare piano economico, approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Art. 11.

Con decreto reale motivato, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, è di volta in volta data facoltà all'azienda del demanio forestale di Stato di acquistare i terreni boscati di cui alla lettera d), e di acquistare od espropriare, in caso di mancato accordo sul prezzo, i terreni di cui alla lettera e) dell'articolo precedente, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio speciale della azienda.

In caso di contestazione, l'indennità è valutata in via arbitramentale da tre arbitri, nominati uno dal ministro di agricoltura, industria e commercio, l'altro dal proprietario o possessore dei terreni e il terzo, che presiederà il Collegio, dal primo presidente della Corte d'appello fra gli ingegneri e geometri iscritti nell'albo dei periti dei tribunali compresi nel Distretto della Corte stessa. Lo stesso primo presidente nomina, su richiesta della parte più diligente, l'arbitro non nominato dall'altra parte.

In caso di espropriazione di terreni appartenenti a comuni o ad altri enti morali, il ministro di agricoltura, industria e commercio, su conforme parere dell'autorità tutoria, potrà sostituire all'indennità liquidata un canone annuo corrispondente, conteggiato sulla base dell'interesse del 3,50 per cento.

Art. 12.

Il prezzo di espropriazione, di cui al precedente articolo, è stabilito in base alla media del reddito netto effettivo, capitalizzato

secondo una scala dal *cento* per *quattro* al *cento* per *due*, tenendo conto di tutte le circostanze e delle condizioni dei terreni che possono influire sul loro valore venale.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desuma o non possa desumersi dal reddito netto effettivo, l'indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, nè si computa alcun compenso per valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto reale, salva sempre l'applicazione dell'articolo 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Allorchè l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro d'una miniera concessa a termini della legge 20 novembre 1859, n. 3755, o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati, non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimente rispettati i diritti derivanti da regolari permissioni di ricerca.

Nelle provincie, nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dell'espropriato, gli utili derivanti dall'alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato, ed è mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conformemente ai patti contrattuali.

Art. 13.

Nel termine di 30 giorni dalla decisione arbitrale menzionata nell'articolo 11, l'Amministrazione può recedere dalla espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.

Nel regolamento generale saranno disciplinate le forme e i termini del procedimento arbitramentale e saranno date le norme intorno alla liquidazione e assegnazione delle spese.

Art. 14.

L'azienda speciale del demanio forestale ha un bilancio proprio, allegato al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e

commercio, e ha una contabilità separata da quella generale dello Stato, le cui norme sono stabilite dal regolamento speciale di contabilità dell'azienda in quanto non è determinato dalla presente legge.

Il conto consuntivo dell'azienda con la relativa deliberazione della Corte dei conti è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterrà ogni triennio anche le dimostrazioni dei prodotti lordi.

Art. 15.

Presso la Cassa depositi e prestiti sarà aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero di agricoltura, industria e commercio verserà, ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.

Il Ministero del tesoro verserà a norma del regolamento di cui all'articolo precedente.

a) il maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente l'entrata attuale di lire 600,000;

b) il maggior reddito delle foreste, di cui alla lettera c) dell'articolo 10, in confronto al loro provento medio nel biennio precedente alla promulgazione della presente legge;

c) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori.

Art. 16.

A costituire le entrate del bilancio dell'azienda del Demanio forestale concorrono:

a) le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

b) i maggiori redditi e i proventi depositati dal Ministero del tesoro alla Cassa depositi e prestiti secondo quanto è stabilito dal precedente articolo 15

c) le indennità annue che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare a norma delle leggi generali e speciali sulle sistemazioni idrauliche-forestali ai proprietari, nel caso che i relativi terreni vengano acquistati o espropriati dall'azienda;

d) i redditi di eventuali dotazioni e lasciti;

e) qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'azienda.

Art. 17.

L'azienda demaniale forestale potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario o quello agrario e alle Casse di risparmio, che per questa legge s'intendono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'azienda demaniale forestale.

Le relative autorizzazioni all'azienda forestale saranno concesse caso per caso, con decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio d'amministrazione, il Consiglio superiore delle acque e foreste e il Consiglio di Stato.

Art. 18.

Le somme corrispondenti alle entrate, di cui all'articolo 16, sono amministrate dall'azienda speciale del Demanio forestale per provvedere ai servizi contemplati dalla presente legge, anche mediante mandati a disposizione e di anticipazione emessi a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell'azienda.

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e quelle degli articoli 43, 45 e 46 (primo comma), 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano allorchè si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Consiglio superiore delle acque e foreste, e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non sieno di importo superiore a lire 100,000, o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma.

Art. 20.

Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste dell'azienda.

Col parere favorevole del Consiglio superiore delle acque e foreste l'azienda speciale del Demanio forestale può eseguire in economia il taglio delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti, anche col l'impianto di segherie ed altri opifici e provvedere ai necessari mezzi e alle spese di trasporto.

Per la vendita delle piante non abbattute e dei prodotti preparati come sopra,

di regola si provvede mediante pubblici incanti. Col parere favorevole del Consiglio superiore si possono però stipulare contratti a partiti privati quando ricorrano speciali circostanze di convenienza industriale, di pericolo di deperimento delle piante o di condizioni del mercato e nei casi di diserzione delle aste anche dopo l'esperimento di un solo incanto.

Art. 21.

I Ministeri della marina, della guerra, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi, le ferrovie di Stato e in generale le Amministrazioni dello Stato sono autorizzati a stipulare con l'azienda del Demanio forestale apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente, sentito il parere dei competenti corpi consultivi delle Amministrazioni interessate e del Consiglio di Stato.

Art. 22.

Nel regolamento speciale di contabilità da approvarsi con decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, sono stabilite anche le norme, condizioni e garanzie per i contratti e per le convenzioni di cui ai precedenti articoli 20 e 21.

Art. 23.

Le provincie potranno ottenere dal Demanio forestale di Stato i rimboscamenti ed i rinsaldamenti di bacini montani per i quali anticipino le spese, secondo le norme e le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

TITOLO III.

*Provvedimenti per la tutela
e l'incoraggiamento della silvicoltura.*

Art. 24.

I boschi appartenenti ai comuni, alle provincie, alle università agrarie, alle istituzioni pubbliche, agli enti morali in genere, alle associazioni, alle società anonime, sono utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dall'autorità forestale locale e dal Comitato forestale provinciale, a norma delle disposizioni che verranno stabilite nel regolamento generale.

I terreni boscati o suscettibili di miglio-

ramento forestale appartenenti ai demani comunali delle provincie napoletane e siciliane che, per qualsivoglia motivo, non servano all'esercizio degli usi civici nè siano utili ai bisogni della generalità dei cittadini del comune nel cui territorio sono posti, potranno essere prosciolti dal vincolo demaniale e affidati alla azienda forestale, che ne curerà la gestione e l'incremento in base a speciali convenzioni.

Il reddito netto che l'azienda verserà al comune nella misura pattuita sarà destinato a beneficio della popolazione nel modo prescritto, caso per caso, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 25.

Il regime di tutela economica, di cui all'articolo precedente, può essere applicato anche a quei boschi che con decreto ministeriale verranno dichiarati di utilità pubblica e ai boschi privati i cui proprietari ne facciano domanda.

Art. 26.

Il rimboscamento dei terreni vincolati, sieno nudi, cespugliati o in parte boscati, appartenenti ai comuni e in genere agli enti morali, comprese le Società anonime, si effettua sotto la direzione delle autorità forestali su progetti da esse compilati e approvati dal Ministero di agricoltura, udito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Art. 27.

I proprietari di castagneti che vogliono utilizzare, direttamente o indirettamente, il legno di castagno per estratti tannici, debbono, prima di addivenire al taglio, inoltrare domanda, in carta semplice, al Ministero di agricoltura, industria e commercio per averne l'autorizzazione, la quale dovrà sempre essere subordinata all'obbligo:

a) di proteggere la riproduzione dei nuovi polloni dal ceppo della pianta tagliata, almeno per la durata di anni quattro nel caso in cui il bosco venga ridotto a ceduo;

b) di eseguire l'innesto e di curare lo sviluppo e la conservazione di due o più polloni su ogni ceppo di castagno abbattuto nei boschi fruttiferi;

c) di piantare, entro nove mesi almeno, due alberetti di castagno di altezza non minore di un metro, solo nel caso in cui avvenga lo sradicamento della pianta, o quando il ceppo tagliato, per l'età o per qualsiasi prevedibile prossimo deperimento,

non assicuri la riproduzione durevole dei nuovi polloni.

Il taglio dei castagneti si fa secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento generale e dovrà essere preventivamente denunciato all'autorità forestale.

In caso di pericolo di distruzione repentina di castagneti, il Ministero di agricoltura può, accertata l'applicabilità del vincolo forestale, rendere provvisoriamente esecutivo l'elenco di vincolo, salvo il corso del procedimento normale.

Il taglio abusivo o non denunciato è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni metro cubo di legname tagliato.

Non si potranno stabilire nuove fabbriche di estratti di castagno o ampliare le esistenti senza prima averne ottenuto il permesso dal Ministero di agricoltura, il quale accerterà, a proprie spese, per mezzo delle autorità forestali, il consumo medio di legno delle fabbriche esistenti, con una tolleranza che sarà fissata dal regolamento. Il consumo abusivo sarà punito con le stesse ammende stabilite per il taglio abusivo.

Il regolamento stabilirà le norme secondo le quali le facoltà attribuite al Ministero dal presente articolo potranno essere delegate alle autorità forestali locali.

Art. 28.

I terreni cespugliati, erbati o nudi, vincolati o no, che vengono sottoposti dai loro proprietari o dai consorzi tra proprietari ad un razionale rimboscamento sotto la direzione e vigilanza dell'autorità forestale, sono esenti dalla imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale per anni 15 se governati a bosco ceduo, per 40 se educati e mantenuti a bosco d'alto fusto.

L'esenzione è concessa anche per i rimboscamenti iniziati entro il quinquennio precedente alla promulgazione della presente legge. Non sarà però concesso alcun rimborso d'imposte e sovrimposte già pagate, nè esonero da imposte scadute ancora da pagarsi, nè premio di sorta per i rimboscamenti già eseguiti.

In ogni caso l'esenzione dalla sovrimposta comunale non può mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli comuni.

L'imposta sgravata non dà luogo a reimposizione nelle provincie ove non è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi ca-

tasti; conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta semplice, dell'Ispezione forestale, comprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'Ispezione forestale è tenuta a rilasciare senza spese tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopralluogo a carico dello Stato.

Art. 29.

Per i rimboscamenti facoltativi e per la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, il Ministero di agricoltura accorderà gratuitamente la direzione tecnica dei lavori, i semi e le piantine occorrenti e concederà premi da lire 50 a lire 100 per ettaro.

I proprietari però debbono compiere le operazioni di governo boschivo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dal Ministero d'agricoltura sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste. I premi non si conferiranno per intero se non dopo trascorsi 5 anni dalla compiuta coltura.

Il regolamento determinerà la misura dei premi da accordarsi giusta l'importanza dei lavori eseguiti, e del rinnovamento dei boschi deperiti, che siano stati protetti rigorosamente dal pascolo, delle piantagioni nuove, dello stato e del numero delle piante attecchite, e delle opere relative al consolidamento del terreno e al regime delle acque.

Art. 30.

L'autorità forestale, centrale e locale, presta gratuitamente nei modi stabiliti dal regolamento generale, l'assistenza e la consulenza ai silvicoltori e agli industriali forestali, principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi:

a) la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietari di boschi per l'esercizio dell'industria silvana, sotto il patronato dell'autorità forestale, per la tutela dei castagneti da frutto contro le malattie, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;

b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, le esperienze forestali di acclimatazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali;

c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l'incremento della produzione forestale e del commercio dei prodotti forestali.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano.

Art. 31.

I benefici della presente legge si estendono anche alle provincie contemplate dalle leggi speciali, per la Basilicata, 31 marzo 1904, n. 140, per la Calabria, 25 giugno 1906, n. 255, e per la Sardegna, 14 luglio 1907, n. 562.

Alle predette provincie si estendono le norme per il taglio dei castagneti di cui all'articolo 26 di questa legge.

TITOLO IV.

Insegnamento forestale.

Art. 32.

L'istruzione forestale si divide in superiore e secondaria.

L'istruzione superiore è impartita nell'Istituto superiore forestale nazionale. Quella secondaria è impartita in una o più scuole pratiche di silvicoltura.

Saranno istituite anche speciali stazioni di silvicoltura, cattedre ambulanti di silvicoltura, apicoltura e piccole industrie forestali, nonché borse di perfezionamento all'estero.

Art. 33.

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per stabilire l'ordinamento, l'organico e le dotazioni dell'Istituto superiore forestale nazionale, delle scuole pratiche secondarie, per l'istituzione delle cattedre ambulanti e delle borse di perfezionamento all'estero.

Art. 34.

Gli statuti e i programmi dei vari rami di insegnamento, di cui agli articoli precedenti, saranno stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore delle acque e foreste e il Consiglio di Stato.

TITOLO V.

*Provvedimenti finanziari
e disposizioni speciali.*

Art. 35.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sono stanziati i seguenti fondi per gli scopi della presente legge:

Nel 1910-11 un milione da iscriversi negli stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e due milioni da prelevarsi sull'avanzo eventuale del bilancio generale dello Stato, prima della chiusura legale dei conti consuntivi;

nel 1911-12 lo stanziamento sarà portato da 1 a 2 milioni e l'assegno sull'avanzo da 2 a 3 milioni;

nel 1912-13 lo stanziamento sarà di 3 milioni e l'assegno sull'avanzo sarà elevato da 3 a 4 milioni;

nel 1913-14 e nel 1914-15 lo stanziamento sarà di 4 milioni e l'assegno sull'avanzo sarà elevato da 4 a 5 milioni.

Spirato il quinquennio e visti i risultati dell'azienda, si stabiliranno gli aumenti dei successivi assegni annuali.

Art. 36.

Sull'aumento degli utili del bilancio della azienda forestale, accertato ogni anno per ciascuna foresta demaniale, a decorrere dall'esercizio 1912-13 in confronto a quelli del precedente esercizio, è prelevato il cinque per cento da ripartirsi, secondo le norme che verranno fissate nel regolamento speciale di contabilità, di cui all'articolo 22, per gratificazioni agli ufficiali forestali e al personale di sorveglianza, comprese le guardie provinciali, che si saranno maggiormente disintesi nei servizi loro affidati e secondo il rispettivo merito, accertato dal Comitato del personale, di cui all'articolo 8.

Art. 37.

Gli estimi dei terreni assoggettati a vincolo forestale, dei cui effetti non sia stato tenuto conto nella formazione del catasto, o perchè applicati posteriormente o per altro motivo, saranno riveduti e diminuiti in proporzione della diminuzione di reddito derivante dal vincolo stesso.

Art. 38.

Le concessioni di derivazioni per utilizzazioni locali delle acque, che in base al progetto di utilizzazione non eccedano la energia di 15 cavalli teorici nel regime di

magra e consentano la restituzione *immediata* ed integrale delle acque nello stesso corso, sono esenti dal pagamento di canone, quando, a giudizio del Consiglio superiore delle acque e foreste, siano intese a favorire le piccole industrie alpine.

In tal caso la concessione, su proposta dell'Amministrazione forestale, è fatta dal prefetto in Consiglio di prefettura, sentito l'Ufficio del Genio civile, se vi sono opposizioni, e dopo la pubblicazione coi relativi progetti nei comuni interessati.

La durata della concessione non potrà eccedere 30 anni. Spirato il qual termine la domanda di rinnovazione sarà considerata come domanda di nuova concessione.

La concessione dovrà contenere la facoltà di revoca, mediante il rimborso dell'ammontare delle opere di primo impianto per la derivazione e per l'effettiva utilizzazione delle acque e della energia concessa, risultante dal progetto tecnico approvato, senza interessi, dedotte le quote di ammortamento corrispondenti e dedotto il valore del macchinario e materiale asportabile.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Beltrami.

Ne ha facoltà.

BELTRAMI. Non comprendo la ragione che ha indotto il Senato ad emendare questo articolo. Quando l'articolo emendato dal Senato stabilisce che la concessione della derivazione d'acque deve essere subordinata alla restituzione immediata ed integrale delle acque nello stesso corso, mi pare che si è tutelato abbastanza l'interesse pubblico, per il caso che il corso d'acqua, appunto per ragioni d'interesse pubblico, si dovesse riprendere. Ma quando leggo l'emendamento del Senato: « La concessione dovrà contenere la facoltà di revoca » mi preoccupa che da un momento all'altro si possa togliere la concessione, dopo che si sono fatte delle spese per l'utilizzazione della concessione stessa. Ad ogni modo non propongo di venire ad una modifica, per non far ritornare la legge in Senato, ma raccomando all'onorevole ministro che, in sede del regolamento, che, si dovrà fare per disciplinare questa materia, si stabilisca una norma per togliere questo pericolo, determinando pure che oltre al congruo rimborso delle spese di impianto, vi sia un congruo preavviso; perchè non si può dall'oggi al domani, anche per ragioni di ordine pubblico, danneggiare l'interesse dei concessionarii, con delle improvvise revoche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Assicuro che terrò conto delle osservazioni dell'onorevole Beltrami nel senso da lui indicato, poichè, per quanto l'ipotesi possa essere difficile, pure le sue preoccupazioni sono legittime.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni metto a partito l'articolo 38 ed ultimo.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge sugli ordini dei sanitari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sugli ordini dei sanitari.

Si dia lettura del disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge. (Vedi *Stampato* n. 173-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciocchi.

CIOCCHI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene in discussione (è la relazione che si esprime testualmente così) è un primo passo verso quella meta che i medici agognano: il miglioramento economico e morale che, non mai raggiunto, accentua lo stridente contrasto fra la nobiltà della loro missione e l'ambiente nel quale si svolge.

Ma mentre, leggendosi la relazione, si sente in essa vibrare l'anima di chi ha sentiti da vicino quei contrasti, ogni speranza ed ogni entusiasmo vanno a spegnersi nel freddo disposto degli articoli.

Il riconoscere all'Ordine dei sanitari la stessa giurisdizione concessa agli Ordini per la classe legale, significa concedere alla classe medica « i benefici accordati alle altre associazioni civili ».

Ma la Camera consentirà che io distingua i medici in due grandi categorie; tutte due nobilissime per la missione che compiono, ma operanti in campi assai diversi.

E, non occupandomi di quella che potrebbe ben dirsi l'aristocrazia della classe, esaminerò il disegno di legge rispetto ai medici condotti, che da esso avrebbero dovuto sentire il maggiore sollievo.

Attualmente il medico condotto, alla diretta dipendenza delle Amministrazioni co-

munali, quando credesse lesi i suoi interessi economici e morali, può rivolgersi al medico provinciale, e per esso al Consiglio sanitario provinciale.

Apporta forse il disegno di legge qualche innovazione in questa procedura?

Dà la facoltà forse ai medici condotti di rivolgersi agli Ordini sanitari, che la relazione qualifica: i naturali e legittimi tutori della classe sanitaria?

Lo lascia sperare la relazione, poichè essa dice: « temperano gli Ordini gli attriti, dirimono i conflitti che possono sorgere in mezzo alla classe medica e fra questa e le pubbliche amministrazioni ».

Ma spegne la speranza, onorevoli colleghi, come vi ho detto, il terzo comma dell'articolo terzo quando tassativamente sancisce che: « sono soggetti i medici alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche amministrazioni da cui dipendono ».

Quella parte dunque dei medici condotti che ha la cura piena dei sofferenti non si avvantaggia dell'Ordine; il beneficio si estende a quelli che, avendo la sola condotta per i poveri, hanno poi, per i restanti abitanti, il libero esercizio.

Or bene, onorevoli colleghi, quando si pensa che almeno l'ottanta per cento di medici condotti in Italia esercitano presso piccoli comuni, o addirittura in villaggi, non si può fare ad essi ironia maggiore di credere che abbiano un libero esercizio.

Sottratti i poveri, inclusi in quegli elenchi, che largamente compilano le amministrazioni, non vi restano che gli amministratori e le loro dirette dipendenze o parentele.

Se proprio rispetto a queste dipendenze il medico volesse o dovesse appellarsi all'Ordine, sentirebbe davvero quanto largo è il significato dell'aggettivo *libero*.

È chiaro dunque, che anche dopo l'approvazione di questo disegno di legge, non resti al medico condotto che la sola garanzia del Consiglio provinciale sanitario. Ho l'onore di far parte di uno dei Consigli provinciali sanitari del Regno, e non vorrei che il mio dire suonasse, anche lontanamente, sfiducia per tali alti e sereni consessi.

Ma il Consiglio sanitario è presieduto dal prefetto; di esso è *pars magna* il medico provinciale e sugli attriti fra medico ed Amministrazione non vi è chi non scorga

tutta la delicatezza della situazione, specie se si tratta di dovere, con un solenne parere, sconfessare un'Amministrazione.

Se poi la questione si agita nel campo economico, allo stesso prefetto che vorrebbe essere largo nel compensare l'opera del medico, come presidente della Giunta amministrativa, si para innanzi agli occhi lo spettro dei bilanci stremati: un cumulo cioè di apprensioni che non possono non influenzare il suo giudizio per quanto equo e sereno vorrebbe essere.

Non ha pensato, onorevoli colleghi, la Commissione a tutto questo; non vi ha pensato il relatore?

Tutt'altro!

Essi, forse, hanno previsto l'ostacolo del Governo il quale (vorrei che non fosse!) si trincererà nel conflitto di giurisdizione che si genererebbe fra Ordine e Consiglio provinciale sanitario, ed hanno ricorso ad una attenuante, quella della poca efficacia della legge; proponendo che del Consiglio provinciale facessero parte di diritto i presidenti dei tre Ordini; dei medici, dei veterinari, dei farmacisti.

Accogliendo il Governo questo emendamento nulla ha concesso, se non accoglierà l'altro proposto da persona di me molto più autorevole; di ammettere, cioè, anche nel Consiglio superiore di sanità la rappresentanza elettiva.

È risaputo infatti che ogni controversia ascende tutti i gradi giurisdizionali, e sarebbe strano se la rappresentanza elettiva mancasse nel supremo consesso, quando emette la definitiva decisione.

Il progetto di legge prende anche in considerazione un'antica aspirazione della classe medica; quella che concerne il reciproco trattamento dell'esercizio professionale medico fra i vari Stati. Questione questa che affacciatasi spesse volte in Parlamento non ebbe mai una soluzione adeguata.

E potrebbe dirsi che si risolvette in male quando, occupandosene la diplomazia, non ottenne buona accoglienza la proposta che dalla sola Inghilterra.

Si risolve oggi col nuovo disegno di legge?

Non certo interamente; ma si risponde con dignità ad ingiustificati rifiuti.

Poteva il Governo affrontare una buona volta ed interamente l'annosa questione, istituendo quell'esame di Stato, che fu ed è una legittima aspirazione della classe medica.

Come, a mio modesto vedere, si dovrà

affrontare la statizzazione del servizio sanitario, per sottrarre la classe medica a quei rapporti che la relazione ben qualifica « aerei ».

Ed ho finito.

Dalle mie osservazioni parrebbe che il mio voto fosse dubbio. Mi affretto a dichiarare che voterò la legge, non certo con entusiasmo, ma solo perchè è un primo passo verso quella mèta che i medici agognano; nella fiducia che presto sarà provveduto a disciplinare il servizio che i medici prestano come periti legali, perchè i compensi ora ad essi assegnati rappresentano una feroce ironia che offende la dignità del medico, quella dignità che, tenuta alta, può da sola garantire le sorti del servizio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Queirolo, il quale ha anche presentato degli emendamenti agli articoli, che credo vorrà svolgere nel suo discorso.

QUEIROLO. Il consenso generale con cui questo disegno di legge è stato accolto nel paese e nell'altro ramo del Parlamento ne dimostra la giustizia e la opportunità. È un disegno di legge che, nelle sue disposizioni fondamentali, è certamente destinato ad elevare le condizioni morali e scientifiche della classe medica, e a disciplinare, finalmente, i rapporti dei medici fra loro, e con la società, rapporti che finora erano arbitrari ed ispirati, bisogna convenirne, ad un sentimento di diffidenza che doveva necessariamente danneggiare l'esercizio della professione. Questo disegno di legge indubbiamente ristabilirà correnti di stima, di fiducia e di affetto tra i medici e le popolazioni.

Io non posso, quindi, che dare ad esso tutta la mia approvazione, con quelle modificazioni ed aggiunte che, a mio modo di vedere e di altri colleghi, ne rappresenteranno un perfezionamento. E prima di tutto do tutto il mio plauso e tutta la mia approvazione alla disposizione relativa all'esercizio dei medici stranieri in Italia. Non è questa una questione economica, ma una questione di alto decoro professionale. Il diritto dei medici stranieri di esercitare in Italia la medicina, sia pure presso i loro connazionali, mentre questo diritto è negato ai medici nostri all'estero, implica il riconoscimento di una superiorità dei medici stranieri che essi non posseggono, ed è anche una offesa ai nostri istituti universitari i quali conferiscono le lauree ai medici italiani.

Per conseguenza io non posso che applaudire a questa disposizione legislativa che disciplina, finalmente, l'esercizio professionale dei medici stranieri. Trovo deficiente il modo col quale si provvede al conferimento del diploma di esercizio.

Noi non abbiamo, è vero, l'esame di Stato, ma possiamo altrimenti regolare il conferimento dei diplomi, con quelle stesse norme che regolano il conferimento delle lauree nelle nostre Università. Noi dovremmo, se non si vuole modificare il disegno di legge in questo punto, stabilire nel regolamento le prove alle quali dovranno essere sottoposti i medici stranieri per il conseguimento del diploma di laurea: non dovremo contentarci del semplice esame di laurea, che oggi rappresenta più una formalità che un serio esperimento della coltura dei nostri giovani.

Il conferimento del diploma professionale ai medici stranieri dovrà essere subordinato a quelle stesse prove di esame che avranno il loro riscontro nelle prove che i nostri connazionali sono, rispettivamente, costretti a subire nei paesi esteri.

Nè io temo che questo disegno di legge possa recare alle nostre stazioni climatiche termali e balnearie quei danni che da qualcuno sono stati temuti. La prosperità di queste stazioni non dipende da espedienti che richiamino artificiosamente i forestieri: non è in questo modo nè con questi mezzi che esse possono sorgere e prosperare, ma unicamente per le loro virtù curative: ed oramai le virtù curative delle nostre stazioni balnearie, climatiche e termali sono note a tutto il mondo.

Quindi noi possiamo affrontare con animo tranquillo questo problema e stabilire finalmente questa parità di trattamento fra i medici italiani e stranieri.

Io ho rilevato in questo disegno di legge una deficienza a cui ho inteso di provvedere col mio primo emendamento: mentre questo disegno di legge disciplina le funzioni professionali dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, non fa alcun cenno di un'altra classe che esercita pure una delicata funzione sanitaria, e che ha pure una grande importanza sociale: voglio alludere all'esercizio della professione di levatrice.

Ancora non è stato pubblicato il regolamento che definisce le attribuzioni della professione di levatrice; nè l'attuale disegno di legge contempla questa importante parte dell'esercizio sanitario.

Perciò io ho proposto un emendamento

per il quale l'ordine dei medici debba provvedere anche a disciplinare questo esercizio, estendendo la sua giurisdizione alla funzione professionale delle levatrici.

Io approvo vivamente la disposizione che la Commissione parlamentare ha introdotto nel disegno di legge, con la quale è conferito ai presidenti dei tre Ordini sanitari dei medici, dei veterinari e dei farmacisti il diritto di appartenere al Consiglio provinciale sanitario. È un diritto che scende naturalmente dalla stessa costituzione di questi Ordini e dal loro riconoscimento giuridico.

D'altra parte, l'entrata dei presidenti di questi tre Ordini nel Consiglio sanitario provinciale accrescerà la competenza di questo consesso e ne illuminerà il giudizio in molte delle questioni sulle quali è chiamato a pronunciarsi.

Mentre do la mia approvazione a questa disposizione del disegno di legge, mi auguro che la Camera voglia completarla, accogliendo anche l'emendamento che è stato presentato e che svolgerà l'onorevole collega Celli, per l'ammissione d'un rappresentante di questi Ordini nel seno del Consiglio superiore di sanità. Dirà l'onorevole Celli quali siano le considerazioni particolari che l'hanno indotto a presentare questo emendamento, al quale mi associo.

Un secondo emendamento ho proposto all'articolo 8; e riguarda il ricorso dalle decisioni dell'assemblea dell'Ordine dei medici al Consiglio superiore di sanità.

A me pare eccessivo che si debba ricorrere al Consiglio superiore di sanità, che ha la sua sede in Roma, da una decisione dell'assemblea dell'Ordine dei medici.

La disposizione contenuta in quest'articolo spoglia il Consiglio sanitario provinciale d'attribuzioni che già possiede: le funzioni disciplinari, nei riguardi della classe medica, veterinaria e farmaceutica, sono oggi attribuite al Consiglio sanitario provinciale. E, per la esperienza che io ne ho, so che i Consigli provinciali hanno sempre assai bene corrisposto a queste funzioni. Non vedo quindi alcuna ragione che giustifichi questa modificazione delle attribuzioni del Consiglio sanitario provinciale.

D'altra parte, notevoli difficoltà sorgono per il deferimento di questi giudizi d'appello al Consiglio superiore di sanità.

Le circostanze di luogo e d'ambiente, le qualità morali e le attitudini professionali delle persone sottoposte a giudizio disciplinare, saranno più facilmente acquisite al giudizio, per mezzo del Consiglio sanitario

provinciale della regione, anzichè per mezzo del Consiglio superiore di sanità, sedente in Roma.

Inoltre, non raramente, i medici che sono sottoposti a processo disciplinare, devono essere uditi personalmente dal tribunale giudicante, come devono essere uditi, spesso, i rappresentanti dell'autorità ed anche i privati, coi quali la questione è insorta.

Ora, è mai possibile fare accorrere a Roma da tutte le parti, anche le più remote d'Italia, questi professionisti e le altre persone involte nella questione, per presentarsi al Consiglio superiore di sanità? Il più delle volte, si dovrà rinunciare a questo contraddittorio che è un notevole elemento del giudizio.

Per conseguenza ritengo che sia preferibile di deferire questi giudizi di appello ai Consigli provinciali sanitari, anzichè al Consiglio superiore di sanità.

Sono convinto che dei Consigli sanitari provinciali non si debbano restringere, ma si debbano piuttosto allargare le funzioni; specialmente se l'onorevole ministro dell'interno, continuando nell'azione riformatrice dell'esercizio pratico della medicina, vorrà integrare la costituzione dell'Ordine dei medici ed il loro riconoscimento giuridico, con la riforma dell'avocazione delle condotte mediche alle provincie; riforma già largamente esposta da me in questa Camera ed alla quale da tanto tempo do il mio ardente patrocinio, nell'interesse della scienza, della cultura e del decoro della classe dei medici condotti e sopra tutto in vantaggio delle popolazioni italiane.

È questa una riforma che raccomando vivamente all'attenzione del Governo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietravalle, il quale ha presentato questi emendamenti:

Art. 3.

Sostituire:

L'iscrizione nell'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione nel Regno, nelle sue colonie e nei suoi protettorati.

I sanitari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni, di istituzioni, di assistenza e beneficenza pubblica sono soggetti, per quanto rientra nei poteri disciplinari dell'ordine al quale appartengono, soltanto per quanto riguarda il loro libero esercizio professionale;

Art. 8.

Aggiungere:

f) di cooperare al progresso della tutela dell'igiene e della sanità pubblica, delle istituzioni di assistenza pubblica in genere e di quelle di previdenza per la classe sanitaria in ispecie.

PIETRAVALLE. Onorevole colleghi, sarò brevissimo.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Se no, non la finiremo più.

PIETRAVALLE. Farò soltanto qualche accenno agli emendamenti che ho creduto di presentare, perchè effettivamente è l'idea centrale quella che deve animare questo disegno di legge intorno all'Ordine dei sanitari; il disegno, alla fin dei conti, si riduce a reggimentare, a dare una forma giuridica a quelli che sono i sodalizi costituitisi nel nostro paese fra i sanitari. E notate, onorevoli colleghi, che i nostri sodalizi si sono costituiti col precipuo scopo di organizzare una difesa di classe principalmente, se non esclusivamente, nei rapporti fra i medici e le pubbliche amministrazioni, alle quali i medici devono prestare l'opera loro: amministrazione dello Stato, delle provincie, dei comuni e quelle di pubblica assistenza e di pubblica beneficenza. Ed è questa l'idea germinatrice del progetto di legge.

Ma è successo che nella compilazione dell'articolo terzo il Governo proponente aveva detto che: « La iscrizione nell'albo è richiesta come condizione per il libero esercizio della professione nel Regno e nelle sue colonie e protettorati.

« Non sono però obbligati alla iscrizione anzidetta i sanitari che abbiano qualità di impiegato iscritto in un ruolo organico di una pubblica amministrazione dello Stato, o delle provincie, o dei comuni.

« Soltanto nel caso che detti sanitari si dedichino anche al libero esercizio, sono tenuti ad iscriversi nell'albo, e soggetti alla eventuale disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche amministrazioni da cui dipendono ».

È evidente il doppio concetto del Governo: 1° limitare l'iscrizione nell'albo a quei sanitari i quali intendono dedicarsi al libero esercizio professionale; 2° sottrarre completamente da questo patrocinio di ordine morale degli Ordini dei sanitari, riconosciuti come enti giuridici, tutta quella vasta, numerosa classe di sanitari i quali

prestano l'opera loro alle pubbliche amministrazioni; e principalmente s'intende accennare ai medici condotti.

Ora il mio emendamento mira esclusivamente a far sì che si ripristini nel concetto del disegno di legge l'idea che agli Ordini dei sanitari debbano iscriversi tutti coloro i quali vogliono esercitare professione sanitaria nel Regno, e che il patrocinio morale degli Ordini dei sanitari debba estendersi a tutti, giacchè il loro compito è proprio questo: tutelare il decoro delle classi stesse, tutelando eventualmente il decoro ed il prestigio dei componenti della classe nei loro rapporti, non già col cliente privato, che costituisce l'unico rapporto col libero esercizio professionale, ma principalmente con la pubblica amministrazione.

E non si comprende perchè il Governo dovrebbe aver paura di questo patrocinio morale, dal momento che esso non si riduce che a voti, a studi, a pareri, a proteste magari che gli Ordini dei sanitari debbano far pervenire a quelli che sono i poteri sanitari dello Stato, sia come organi consultivi, Consiglio provinciale di sanità e Consiglio superiore di sanità, sia come poteri esecutivi veri e propri: ministro, prefetti e sindaci, che sono gli amministratori della sanità pubblica nel nostro paese.

Perciò io prego i colleghi di prendere in considerazione questo mio emendamento, giacchè mi pare che esso valga a restituire la vera e propria fisionomia a questo progetto di legge, che diversamente si ridurrebbe ad una vera lustra verso la classe sanitaria.

Ed a questo primo emendamento ne segue un secondo per quanto riguarda la funzione dei Consigli direttivi, che riassumono tutte le funzioni degli Ordini dei sanitari.

C'è l'emendamento lettera *f*, all'articolo 8, col quale si propone che possa essere compito di questi Ordini anche « di cooperare al progresso della tutela, dell'igiene e della sanità pubblica, delle istituzioni di assistenza pubblica in genere e di quelle di previdenza per la classe sanitaria in ispecie ».

Ciò vuol dire cooperare in quella guisa che il regolamento determinerà, giacchè è chiaro e indiscutibile che la cooperazione non si ridurrà che a studi, a proposte, a pareri che questi sodalizi tecnici credano di poter far pervenire ai poteri sanitari dello Stato.

Concludo, onorevole ministro. Questo disegno di legge, forse senza che lo stesso

legislatore proponente lo ricordi o lo sappia, non fa che ripristinare e codificare nella nostra legislazione quelli che sono stati gli antichissimi Ordini sanitari, i *collegia medicorum* e i collegi degli speciali, i quali sono stati i soli propulsori ed amministratori della sanità e della igiene pubblica in Italia per volgere di secoli; ed essi misero capo a quel famoso e glorioso protomedicato del Piemonte e dell'antico Regno sardo, che disgraziatamente la nostra legislazione abolì per copiare il sistema belga e francese sul quale è modellata la nostra legislazione sanitaria.

Perciò, ripetendo e ricordando, noi non dovremmo almeno distaccarci da quelle che erano le linee fondamentali di quegli Ordini sanitari, i quali si proponevano non solo di riconoscere colla iscrizione nei loro albi quanti potevano esercitare le professioni sanitarie nell'ambito del paese dove questi collegi si erano costituiti, ma si proponevano qualche cosa di più alto, cioè di affasciarli perchè da essi partissero proposte, studi e provvedimenti, giacchè avevano poteri giurisdizionali nell'interesse del perfezionamento dell'assistenza sanitaria del paese, e, quel che è più, nell'interesse del progresso e della tutela della igiene pubblica.

Perciò io raccomando i miei emendamenti all'attenzione degli onorevoli colleghi della Camera ed a quella del ministro proponente. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli.

CELLI. Due sole parole per illustrare la mia aggiunta all'articolo 7, a favore della quale hanno già parlato i colleghi Cioechi e Queirolo, del che io li ringrazio. Onde mi rimane poco a dire, specialmente perchè io parlo all'onorevole Luzzatti, ad un maestro insigne del nuovo, più moderno diritto pubblico in Italia; parlo a chi ha tanto contribuito per fare entrare le rappresentanze elettive nel Consiglio superiore del lavoro, nel Consiglio superiore della emigrazione, ecc.

È noto che queste rappresentanze elettive sono ormai in tutti i molti i Consigli superiori. Siamo per votare una legge dell'onorevole Credaro, per cui anche i maestri sono ammessi nel Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, come vi sono già i professori delle scuole medie insieme ai professori universitarii.

Similmente gli artisti eleggono i loro rappresentanti per il Consiglio superiore delle belle arti; gli agricoltori e gli industriali per i Consigli superiori del Ministero di agri-

coltura; e altresì lo stesso principio elettivo vige per il Consiglio provinciale e superiore della beneficenza. Talchè io sono sicuro che l'onorevole Luzzatti non potrà contraddire ai suoi principi, e quindi vorrà accettare questo mio emendamento.

Tanto più poi insisto in questa preghiera all'onorevole ministro, in quanto per mandato espresso dai colleghi sanitari debbo dichiarare che essi altrimenti si riterrebbero umiliati, e mantenuti in una condizione di inferiorità rispetto non solo ad altri professionisti, ma eziandio rispetto ai maestri e agli stessi operai, i quali hanno le loro rappresentanze nei Consigli superiori che trattano dei loro interessi. E se questa condizione di inferiorità dovesse rimanere, essi dichiarano (e a nome loro io lo ripeto) che piuttosto rinunzierebbero a tutto il disegno di legge, inquantochè si costituirebbe per loro una umiliazione della quale francamente essi non si sentono meritevoli.

È con queste parole di raccomandazione che io invito l'onorevole ministro e il relatore a volere esprimere la loro opinione favorevole, spero, all'accettazione del mio emendamento. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Romanin-Jacur.

(*Non è presente.*)

Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

CASCIANI, *relatore*. Speravo che i colleghi medici, i quali sanno quanta parte di me stesso io abbia dato alla preparazione di questa legge (che io presentai per la prima volta d'iniziativa parlamentare) mi avrebbero risparmiato il dolore di doverli pregare di non insistere in alcune proposte che essi hanno fatto oggi nell'interesse della classe medica, alla quale mi onoro di appartenere, per timore che esse compromettano l'esito della legge.

I colleghi rammenteranno che la maggior parte delle raccomandazioni che sono state fatte oggi qui per introdurre modificazioni a questo disegno di legge erano già contenute nella proposta di legge che fu presentata da me, per delegazione della classe medica.

Quindi essi hanno parlato ad un convinto, quando hanno richiesto che in questa legge fossero apportate appunto le modificazioni contenute nel primitivo disegno di legge.

Devo per altro osservare che il disegno di legge in discussione costituisce come una transazione tra quello che rappresentava i

desiderati della classe medica e quello che il Governo ha creduto di poter concedere in seguito alle richieste fatte dai nostri colleghi con la presentazione del ricordato disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

La Commissione si è principalmente preoccupata di dar vita ad un disegno di legge che potesse essere accolto dal Governo e non potesse trovare opposizioni serie nell'altro ramo del Parlamento in modo che non ritornasse dinanzi a noi modificato e desse luogo ad un rinvio poco opportuno da una Camera all'altra.

L'onorevole Ciocchi, il quale ha parlato in senso favorevole alla legge (come hanno convenuto della sua bontà tutti gli altri oratori), ha chiesto che fosse in esso inclusa una disposizione per la quale gli Ordini dei sanitari avessero giurisdizione anche nelle questioni tra municipi e medici condotti.

Questo è infatti uno dei desiderati della classe medica che era stato opportunamente incluso nel disegno di legge approvato dalla Federazione degli ordini: ma non conviene ora insistere nell'emendamento che l'onorevole Ciocchi propone, perchè trova opposizione recisa da parte del Governo, come ha trovato opposizione recisa anche da parte del Senato.

Si osserva che con questa disposizione si costituirebbero due giurisdizioni per giudicare della stessa materia; perchè, se da un lato le questioni tra medici ed amministrazioni comunali, per la legge comunale e provinciale, debbono essere risolte dal Consiglio sanitario provinciale e poi dal Consiglio superiore di sanità o dal Consiglio di Stato, dall'altro si verrebbe a creare un'altra giurisdizione: onde le stesse questioni dovrebbero contemporaneamente essere discusse da due organismi diversi; ne nascerebbe un conflitto di attribuzioni che conviene evitare.

Ecco la ragione per la quale il Governo prima, e la Commissione poi, non hanno creduto di insistere in siffatta proposta.

L'onorevole Queirolo vorrebbe regolato meglio il modo di conferire il diploma professionale ai medici esteri.

Sono perfettamente d'accordo con lui, che occorre meglio disciplinare questa materia. La stessa Commissione, nella sua relazione, ha già dichiarato che il modo con cui si conferisce il diploma ai medici esteri non offre tutte quelle garanzie che il pubblico ha diritto di richiedere e occorre provvedere.

Ma non si poteva stabilire in una legge per la costituzione degli Ordini sanitari il

modo di regolare il conferimento dei diplomi ai medici esteri, e quindi la Commissione si è limitata a raccomandare al Governo che si istituisca quell'esame di Stato o quel qualsiasi altro metodo di esame che si riterrà conveniente per poter offrire al pubblico la garanzia che i medici esteri subiscano un esame rigoroso come lo subiscono i medici italiani prima di essere ammessi all'esercizio.

Noi non vogliamo alcuna preferenza in confronto agli stranieri; ma vogliamo che essi sieno sottoposti ad una prova non formale, ma seria e che gli esami lunghi e difficili ai quali sono sottoposti dopo i medici italiani, offrano le stesse garanzie per i medici stranieri.

La richiesta, dunque, dell'onorevole Queirolo è giusta, ed io raccomando al Governo che presenti alla Camera provvedimenti tali che possano dare ai medici ed al pubblico le garanzie che questi medici acquistano il titolo di abilitazione all'esercizio con tutte le garanzie che sono richieste dalle nostre leggi.

L'onorevole Queirolo vorrebbe anche estendere la giurisdizione degli ordini medici sulle levatrici.

La Commissione aveva già esaminata questa questione, poichè ad essa erano pervenute delle istanze di levatrici le quali chiedevano di essere incluse nell'ordine dei sanitari o di avere un ordine proprio.

Quanto ad includerle nel nostro ordine, per quanto si voglia essere cavalieri, non credo sia ora conveniente.

La professione della levatrice non ha ancora raggiunto quel tale grado di elevazione, per cui possa esser messa alla pari della professione del medico. La Commissione quindi fu dolente di non poter accogliere la istanza delle levatrici. Io non sono legale, ma non mi pare che giuridicamente si possa oggi estendere la giurisdizione di un ordine ad un'altra classe di professionisti, come vorrebbe l'onorevole Queirolo. L'ordine giuridico degli avvocati ha giurisdizione sugli avvocati; l'ordine giuridico dei procuratori ha giurisdizione sui procuratori: ma su altre professioni affini. Come si fa ad istituire un ordine di medici, che possa avere giurisdizione sull'ordine delle levatrici! Le levatrici abbiano pazienza, verrà il giorno anche per loro. Auguriamoci che questa classe di benemerite professioniste si elevi nella coltura e nella stima del pubblico, onde possono avere un ordine proprio, ciò che io auguro avvenga

presto. L'onorevole Queirolo sa quanta deferenza ho per lui, ma sono dolente di non poter accogliere a nome della Commissione il suo emendamento, anche per la ragione, che, se turbiamo molto l'armonia della legge, ne rendiamo più difficile l'approvazione per parte dell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Pietravalle chiede che la iscrizione nell'albo sia obbligatoria per tutti. Mi pare che la modificazione, fatta dalla Commissione, sia chiara e corrisponda al desiderio dell'onorevole Pietravalle.

La iscrizione deve essere obbligatoria per tutti coloro, che si danno all'esercizio della professione, ma non per coloro, che a questo esercizio non si danno. Ne abbiamo un esempio nell'ordine degli avvocati. Gli avvocati, che non si danno all'esercizio professionale, non sono iscritti all'ordine. Perchè dunque dovremmo inscrivere nell'ordine dei medici coloro che non esercitano la professione?

Non credo adunque che si debbano inscrivere nell'albo coloro, che non si danno all'esercizio della professione... (*Segni di diniego del deputato Pietravalle*). L'onorevole Pietravalle mi fa cenno che questo non era il suo pensiero, e allora siamo d'accordo; vuol dire che debbono essere iscritti tutti coloro, che si danno all'esercizio della professione.

PIETRAVALLE. Proprio questo.

CASCIANI, *relatore*. Ma allora questo concetto è chiarissimamente e posto nell'emendamento, proposto dalla Commissione al secondo comma dell'articolo 3, nel quale è detto che non ci si può dare all'esercizio della professione, senza iscriversi all'albo.

PIETRAVALLE. Ma lì dice: « Libero esercizio ».

CASCIANI, *relatore*. Lei vuol togliere la parola « libero » ed io in questo consento. (*Interruzioni*). Tutti coloro, che si danno all'esercizio della professione, debbono essere iscritti nell'albo. Il medico condotto è vincolato dinanzi al comune, ma è curante di malati; quindi deve essere iscritto nell'albo: dunque siamo d'accordo.

L'onorevole Pietravalle inoltre vorrebbe che i Consigli direttivi degli ordini cooperassero al progresso ed alla tutela dell'igiene. Questa è una proposta di ritorno: è quella stessa contenuta nel disegno di legge presentato d'iniziativa parlamentare. Un esame accurato della questione ci ha persuaso che è meglio lasciare al regolamento il disciplinare questa materia. Chiedo al presidente del Consiglio che ci faccia in proposito qualche dichiarazione rassicurante.

La funzione degli ordini giuridici dei sanitari non è precisamente quella di studiare queste questioni. È chiaro, senza che sia messo nella legge, che il giorno, in cui gli enti giuridici saranno costituiti, nessun ostacolo avranno dalla legge a studiare siffatti argomenti; ma ammettere proprio come disposizione di legge che questi enti abbiano un simile ufficio, alla Commissione non è parso conveniente.

Dalla discussione generale è apparso completo l'accordo nell'emendamento proposto dalla Commissione, di dare ai medici la rappresentanza elettiva nei Consigli sanitari provinciali: dichiaro ora, a nome della Commissione, di accettare la proposta dell'onorevole Celli, per la rappresentanza elettiva nel Consiglio superiore di sanità.

La Commissione era venuta essa stessa nella determinazione di proporre questo emendamento, perchè parve logico che, una volta che si costituivano queste organizzazioni giuridiche da sanitari, esse dovessero avere una rappresentanza nel Consiglio sanitario provinciale come i maestri, e nel Consiglio superiore di sanità come hanno nei rispettivi Consigli superiori la loro rappresentanza altre organizzazioni.

Non riesco a vedere quale timore possa suscitare una disposizione di questo genere; come un medico, un farmacista, un veterinario ammessi nel Consiglio sanitario possano portare qualche turbamento nel consesso che deve tutelare i diritti della loro classe.

La stessa riflessione può farsi per la rappresentanza elettiva degli ordini nel Consiglio superiore di sanità. Ora i membri elettivi possono portare il contributo della loro esperienza nella soluzione dei più gravi problemi di pubblico interesse.

Noi abbiamo dato la rappresentanza nei Consigli superiori a tutte quante le organizzazioni; alle organizzazioni operaie nel Consiglio del lavoro, alla organizzazione dei lavoratori del mare nel Consiglio superiore della marina mercantile, ed ora il progetto Credaro lo concede ai maestri: non so intendere perchè si debba fare una esclusione per la sola classe dei medici, che hanno acquistato tante benemerenzze dinanzi alla società. (*Benissimo!*)

Accolgo dunque con lieto animo l'emendamento dell'onorevole Celli, e prego la Camera di votare questo disegno di legge con gli emendamenti proposti dalla Commissione, e con quello dell'onorevole Celli.

Onorevole ministro, io confido che ella

vorrà accogliere questi emendamenti vivamente desiderati dalla classe medica italiana: così non soltanto ella farà opera di giustizia, ma acquisterà un titolo di benemerenzza che i medici ricorderanno, lieti che per virtù di un Governo illuminato siano finalmente realizzate le aspirazioni e soddisfatti i desiderii di una classe di professionisti che ha acquistato tanti titoli di benemerenzza verso la società per l'opera spesa a vantaggio degli umili e del progresso civile del nostro paese. (*Vive approvazioni!*)

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io pregherei la Camera di usare molta discrezione nelle novità che vuole introdurre in questo disegno di legge. Qui si tratta di ottenerne la sollecita approvazione, e conviene allontanarsi il meno possibile dal testo che ci fu inviato dall'altro ramo del Parlamento.

Come si potrebbe consentire, per esempio, a creare qui all'improvviso un contenzioso amministrativo professionale, lo chiamerei così, come quello che ha messo innanzi l'onorevole collega Ciocchi?

Il corpo dei medici si costituirebbe in una posizione privilegiata di giudice e di parte. È un problema gravissimo che non si deve improvvisare alla Camera; può essere argomento degno di studio per una legge futura, e lo pregherei di non insistere in una proposta che contiene in sé un elemento troppo nuovo di una giurisdizione (lo ripeto ad arte) speciale, professionale.

Così, rispetto alle levatrici, io che non avevo mai pensato di divenire ministro dell'interno, non ho seguito le proposte del Congresso delle levatrici che ebbe luogo l'anno scorso a Bologna. Ma è certo che si tratta di una professione, la quale tende a rialzarsi e organizzarsi, e potrà venire il giorno per un disegno di legge speciale a favore di esse.

Ma non si può qui di straforo introdurre provvedimenti che avrebbero l'inconveniente indicato dall'onorevole relatore, di dare al collegio dei medici un diritto di giurisdizione sulle levatrici.

Anche qui dobbiamo provvedere a un ordinamento autonomo: si studierà, si esaminerà.

Così, rispetto alla correzione delle parole relative al libero esercizio della professione, mi pare che le spiegazioni date dall'onorevole relatore tolgano ogni dubbio.

Consento a togliere la parola « libero » perchè si tratta di coloro che esercitano legalmente la professione, e allora non c'è più dissidio alcuno, se bene ho inteso il senso della discussione, tra l'onorevole Pietravalle e il relatore. Mi sembra che l'onorevole Pietravalle possa condescendere anch'esso e associarsi all'emendamento della Commissione.

La proposta dell'onorevole Queirolo mi pare che involgerebbe una lunga discussione come ha indicato il relatore; e io lo pregherei di desistere.

Rimangono due proposte: quella della Commissione, che è di introdurre di diritto i presidenti di tre ordini nel Consiglio sanitario provinciale, e si completa con l'altra dell'onorevole Celli che un rappresentante di ciascuno dei tre ordini eletto dai presidenti dei rispettivi ordini del Regno, faccia parte del Consiglio superiore di sanità.

Qui mi trovo proprio pregiudicato, legato dai miei precedenti. Quantunque si potrebbe, ragionando sottilmente, trovare delle differenze tra questi Consigli e i Consigli ai quali si è fatta allusione, non posso disconoscere che molti di essi hanno elementi elettivi, provvedono a materie ugualmente gravi quanto questa della sanità.

Perciò inclinerei a pregare la Camera di associarsi tanto alla proposta del relatore come a quella dell'onorevole Celli.

So che si teme che degli elementi indisciplinati, i quali finora non poterono entrare nè nel Consiglio provinciale, nè nel Consiglio superiore, vi entrino per questa via. Ma l'esperienza mi insegna che i ribelli e gli indisciplinati, quando entrano in questi Consigli, come quando entrano in questa Camera, a poco a poco si modificano, si temperano... (*ilarità*).

Sono costretti dal riscontro della discussione a riconoscere che molte di quelle idee che essi nutrivano nell'acre solitudine delle loro opinioni, si modificano pel beneficio della comune controversia; ed io spero che anche in questi ribelli, in questi spiriti esacerbati, avverrà una salutare trasformazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. E in quanto all'aggiunta all'articolo 8 proposta dall'onorevole Pietravalle?

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non l'ho qui presente...

PRESIDENTE. Eccola:

Aggiungere:

f) di cooperare al progresso della tutela dell'igiene e della sanità pubblica, delle istituzioni di assistenza pubblica in genere

e di quelle di previdenza per la classe sanitaria in ispecie.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ah! sì: io credo che nel regolamento si possa, quale esplicazione naturale dei compiti di questi Consigli, ragionare anche delle istituzioni che per l'indole loro si collegano con essi.

Non converrebbe qui improvvisare questo articolo. Prenda atto della mia dichiarazione, onorevole Pietravalle, che nel regolamento si potranno precisare meglio i compiti di questi Consigli e le istituzioni che ad essi si riannettono.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli che leggerò con le modificazioni proposte dal Governo d'accordo con la Commissione:

Art. 1.

In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti iscritti negli albi corrispondenti. Ove il numero degli iscritti in un albo non arrivi a quindici, l'albo stesso sarà riunito a quello della provincia finitima che sarà indicata dal Consiglio superiore di sanità.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per l'iscrizione nell'albo è necessario il godimento dei diritti civili e politici e il possesso del diploma professionale di un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Possono essere iscritte anche le donne che abbiano il godimento dei diritti civili ed il possesso del diploma professionale.

Possono essere iscritti anche i cittadini e gli stranieri che abbiano regolarmente conseguito il diploma professionale in un Istituto di Stato estero, che abbia concesso il diritto di reciprocità per l'esercizio professionale ai cittadini diplomati in Italia.

Possono essere iscritti anche gli stranieri che abbiano il godimento dei diritti civili e che abbiano conseguito il diploma professionale in un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Sono esclusi dalla iscrizione tutti coloro che, per sentenza passata in giudicato, siano colpiti da sospensione dell'esercizio professionale, per la durata di essa.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'iscrizione nell'albo è richiesta come condizione per l'esercizio della professione nel Regno e nelle sue colonie e protettorati.

Però i sanitari che abbiano qualità di impiegato iscritto in un ruolo organico di una pubblica amministrazione dello Stato, o delle provincie o dei comuni, sono soggetti all'eventuale disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche amministrazioni.

(È approvato).

Art. 4.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo, ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro colle modalità che saranno determinate nel regolamento.

(È approvato).

Art. 5.

La iscrizione in ciascun albo è subordinata al pagamento da parte degli iscritti di un contributo annuo per le spese di funzionamento del rispettivo Ordine, il quale contributo non potrà eccedere le lire 25.

(È approvato).

Art. 6.

Ciascuno degli Ordini provinciali elegge, al principio di ciascun biennio, fra i propri componenti a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto il proprio Consiglio amministrativo, che sarà composto di cinque membri, se gli iscritti nell'albo sono meno di trenta, e di sette membri se gli iscritti superano quel numero.

(È approvato).

Art. 7.

In ogni provincia del Regno i presidenti dei tre Ordini sono membri di diritto del Consiglio sanitario provinciale, nella provincia ove ha sede l'Ordine.

Qui viene l'aggiunta dell'onorevole Celli di cui do lettura:

« Un rappresentante di ciascuno dei tre Ordini, eletto dai presidenti dei rispettivi Ordini del Regno, fa parte di diritto del Consiglio superiore di sanità ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli.

CELLI. Pregherei di togliere le parole « di diritto » nell'aggiunta dell'articolo 7, in modo che rimanga soltanto: « fa parte del Consiglio superiore di sanità », perchè un maestro di diritto costituzionale mi ha insegnato ora che è superfluo aggiungere questa espressione « di diritto ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto volentieri che

si tolgano le parole « di diritto », poichè potrebbero sembrare troppo presuntuose.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7 con l'aggiunta dell'onorevole Celli, modificata d'accordo col presidente del Consiglio.

(È approvato).

Art. 8.

Al Consiglio amministrativo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) di compilare e tenere in corrente colle necessarie variazioni l'albo dell'Ordine, e di pubblicarlo al principio di ogni anno, dandone notificazione all'Autorità giudiziaria ed alle Autorità amministrative;

b) di vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;

c) di reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui i sanitari liberi esercenti iscritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, fatte salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) di interporre, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e cliente, per ragione di spese, di onorari, o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza, ed, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

e) di amministrare i proventi dell'Ordine e provvedere alle spese di funzionamento, compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna gestione annuale.

L'onorevole Pietravalle ha dichiarato che si accontenta della dichiarazione che delle sue proposte sarà tenuto conto nel regolamento.

L'onorevole Queirolo ha presentato il seguente emendamento:

Art. 8.

Dopo il comma e) aggiungere:

L'Ordine dei medici per le materie contemplate sotto le lettere c e d; ha pure uguale giurisdizione sulle esercenti la professione di levatrici.

L'onorevole Queirolo insiste?

QUEIROLO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso alla adunanza generale dell'Ordine stesso.

Contro la decisione dell'adunanza generale per le materie contemplate sotto le lettere *a* e *c* del precedente articolo è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di Sanità.

A questo articolo l'onorevole Queirolo ha presentato il seguente emendamento:

Nel secondo comma, dopo le parole: il ricorso al, sostituire: Consiglio sanitario provinciale.

Insiste l'onorevole Queirolo?

QUEIROLO. Io debbo insistere sul mio emendamento, tanto più che l'onorevole relatore ed il ministro non hanno ribattuto le considerazioni che ho portate in appoggio dell'emendamento stesso. Ritengo proprio che sarebbe fare offesa al Consiglio sanitario provinciale, spogliandolo oggi delle funzioni di natura disciplinare che esercita di fronte alla classe dei medici.

PRESIDENTE. L'onorevole Queirolo vuole che il ricorso sia diretto al Consiglio provinciale di sanità, anziché al Consiglio superiore. Siccome in ogni provincia vi è un Ordine sanitario, l'onorevole Queirolo trova più opportuno che i medici debbano ricorrere al Consiglio provinciale, anziché al Consiglio superiore. Accetta l'onorevole ministro questo emendamento?

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se la cosa è come dice il Presidente, mi pare che l'onorevole Queirolo abbia ragione. Il Consiglio superiore di sanità si raccoglie poche volte all'anno e noi non dobbiamo gravarlo di troppi compiti.

Per tutte queste questioni, un po' di decentramento mi pare possa essere provvido. E se questo è il senso dell'emendamento credo si potrebbe accettare. Ma me ne rimetto al relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Avevo chiesto di parlare per associarmi all'emendamento proposto dall'onorevole Queirolo; ma poichè vedo che il presidente del Consiglio lo accetta, non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore?

CASCIANI, *relatore*. Se il presidente del Consiglio l'accetta, non ho difficoltà ad accettarlo anche io.

ROMANIN-JACUR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN-JACUR. Io faccio osservare che il ricorso al Consiglio provinciale non esclude il ricorso al Consiglio superiore di sanità. Ora il Consiglio superiore di sanità, sia per il modo in cui è costituito, sia per la

qualità delle persone che lo compongono non può adunarsi che a lunghi intervalli e quindi le pratiche sottopostegli debbono, per necessità di cose, subire grandi ritardi. Quindi, se non si dice che il pronunziato del Consiglio sanitario provinciale è definitivo, si introduce una giurisdizione di più, essendo aperto l'adito del ricorso al Consiglio superiore di sanità, senza nessun vantaggio, mentre d'altra parte non si toglie del lavoro al Consiglio superiore di sanità che ne ha già di troppo.

PRESIDENTE. L'onorevole Romanin-Jacur proporrebbe dunque che il pronunziato del Consiglio sanitario provinciale fosse definitivo.

Mi sembra che dovrebbe essere così, perchè si tratta di cose, che non v'è ragione sian sottoposte al Consiglio superiore di sanità.

CELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELLI. Su tutte queste questioni in prima istanza decide sempre il Consiglio provinciale ed in seconda istanza il Consiglio superiore di sanità; quindi il ricorso al Consiglio provinciale non può escludere quello al Consiglio superiore in seconda istanza.

CASCIANI, *relatore*. A me sembra che sarebbe meglio lasciare l'articolo come è, perchè se si stabilisce il ricorso al Consiglio sanitario provinciale, la giurisdizione non potrebbe finire qui. Nell'articolo si dice che in prima istanza contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è ammesso il ricorso all'Adunanza generale dell'Ordine stesso. Ora quando tutti i medici della provincia hanno deliberato nell'Adunanza generale dell'Ordine; mi sembra inutile ammettere un'altra istanza al Consiglio provinciale sanitario...

PRESIDENTE. Ove sono rappresentati gli stessi ordini.

CASCIANI, *relatore*. Giustissimo. Ora per l'Assemblea generale dell'Ordine io invoco la stessa dignità che invoca l'onorevole Queirolo per il Consiglio sanitario provinciale, giacchè per me l'Assemblea generale dell'Ordine, che rappresenta la voce libera di tutti i medici della provincia, ha un grandissimo valore, e non vi è ragione di sottoporre il suo deliberato al Consiglio provinciale di sanità. Prego quindi l'onorevole Queirolo di non insistere nel suo emendamento; in caso diverso sarei costretto a pregare la Camera di non accettarlo.

PRESIDENTE. Il Consiglio dell'Ordine punisce; l'Adunanza di tutti i medici giudica poi sulla punizione, ed è ammesso in fine il ricorso al Consiglio superiore. Non

mi pare quindi che vi sia bisogno di introdurre un'altra giurisdizione, quella cioè del Consiglio provinciale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Queirolo: ne ha facoltà.

QUEIROLO. Mi permetto solamente di osservare che il Consiglio provinciale sanitario ha già attualmente funzioni disciplinari.

Naturalmente dovrebbe essere sempre ammesso l'appello al Consiglio superiore di sanità; non tutti si appelleranno. Ora perchè volete voi spogliare il Consiglio sanitario delle sue funzioni?

PRESIDENTE. Ma questa è una legge speciale che disciplina la materia, costituendo un Consiglio dell'ordine, che non c'era prima, e conferendo ad esso funzioni disciplinari. Quindi il Consiglio provinciale non c'entra più. E caso mai ci fosse ancora qualche ulteriore ricorso, c'è la Cassazione, ossia il Consiglio supremo di sanità.

Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 9, così come è stato presentato.

(È approvato).

Art. 10.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale, a proposta del ministro dell'interno, saranno stabilite le norme relative alle elezioni per la nomina ed il rinnovamento dei Consigli, alle iscrizioni e cancellazioni negli albi, alle funzioni disciplinari, alla riscossione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile di ciascun Consiglio, ed a quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 11.

Sono autorizzati a continuare nell'esercizio della professione, ma soltanto presso gli stranieri ai termini dell'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 1° agosto 1907, n. 636, testo unico, i medici ed i chirurghi diplomati all'estero, che al promulgarsi della presente legge siano da oltre tre anni iscritti nei ruoli dei contribuenti, per i redditi della ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.

(È approvato).

Naturalmente bisognerà pensare a mettere in relazione queste disposizioni con quelle che regolano attualmente i Consigli sanitari provinciali.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Bisognerà procedere al coordinamento.

PRESIDENTE. Certamente, prima della votazione si procederà al coordinamento.

CODACCI-PISANELLI. Bisognerà riservare la soluzione relativa alla seconda parte dell'articolo, perchè può sembrare alquanto incongruo che il giudizio dato da questa Rappresentanza corporativa di medici sia poi soggetto ad un controllo ulteriore.

PRESIDENTE. Ma non posso permettere che in sede di coordinamento si possano cambiare gli articoli votati!

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per coordinamento intendiamo il porre in perfetta relazione tra loro gli articoli approvati.

PRESIDENTE. Domani, dunque, dopo il coordinamento, si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Chiusura e risaltamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti. (Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni e proposte di legge:

Modificazioni ai ruoli organici del personale del Regio Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano e del Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 240 |
| Maggioranza | 121 |
| Voti favorevoli | 218 |
| Voti contrari | 22 |

(La Camera approva).

Modificazione alla legge 24 dicembre 1908, n. 719, per il riordinamento della contabilità delle Casse postali di risparmio:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 240 |
| Maggioranza | 121 |
| Voti favorevoli | 217 |
| Voti contrari | 23 |

(La Camera approva).

Nomina ad alunni di impiegati straordinari delle cancellerie e segreterie giudiziarie:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 240 |
| Maggioranza | 121 |
| Voti favorevoli | 215 |
| Voti contrari | 25 |

(La Camera approva).

Maggiore stanziamento per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche coloniali e per l'impianto di nuove stazioni nella Colonia del Benadir:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 240 |
| Maggioranza | 121 |
| Voti favorevoli . . . | 214 |
| Voti contrari | 26 |

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Aguglia — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Aprile — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barnabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Battelli — Beltrami — Benaglio — Berenini — Bergamasco — Berlingieri — Berti — Bettolo — Bettoni — Bianchi Leonardo — Bignami — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Borsarelli — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Caetani — Callisano — Calisse — Callaini — Camerini — Campi — Cao Pinna — Capaldo — Cappelli — Carcano — Cardani — Carmine — Casalegno — Casalini Giulio — Casciani — Cascino — Casolini Antonio — Cassuto — Celasia — Cermenati — Cesaroni — Chiaradia — Chiesa Eugenio — Chiesa Pietro — Chimienti — Chiozzi — Ciacci Gaspare — Ciartoso — Cimorelli — Ciocchi — Cirmeni — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Congiu — Coris — Cornaggia — Corniani — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Cutrufelli.

Da Como — D'Alì — Daneo — Danieli — Dari — De Amicis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — Dell'Acqua — De Novellis — Dentice — Di Cambiano — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Scalea. Facta — Faelli — Falletti — Fani — Fasce — Fazi — Ferrarini — Ferraris Carlo — Fiamberti — Fortunati — Fraccacreta — Francica-Nava — Furnari — Fusco Alfonso.

Galimberti — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gazelli — Ginori Conti — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Graziadei — Greppi — Gucci-Boschi.

Incontri — Indri.

Joele.

Lacava — Leali — Leone — Longinotti — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Malcangi — Mancini Camillo — Mango — Manna — Marangoni — Marcello — Margaria — Masi Tullo — Maury — Mazzitelli — Medici — Merlani — Messedaglia — Miari — Miliani — Modica — Molina — Montemartini — Montresor — Morando — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Mosca Tommaso — Moschini — Murri.

Nava — Negri de Salvi — Negrotto. Ottavi.

Pacetti — Padulli — Pagani-Cesa — Pais-Serra — Pala — Pansini — Papadopoli — Patrizi — Pavia — Pellerano — Perron — Pietravalle — Pistoja — Podestà — Pozzi Domenico — Prampolini — Pugliese.

Queirolo.

Raineri — Rattone — Rava — Ravenna — Ridola — Rienzi — Rizza — Roberti — Romanin-Jacur — Romussi — Ronchetti — Rossi Eugenio — Rossi Luigi — Rota Francesco — Rubini — Ruspoli.

Salandra — Samoggia — Sanarelli — Scaglione — Scano — Scellino — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Semmola — Sighieri — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Speranza — Squitti — Suardi. Talamo — Targioni — Tedesco — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia — Torre — Toscanelli — Toscano — Trapanese — Treves — Turbiglio.

Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Venditti — Ventura — Viazzi — Vicini.

Sono in congedo:

Bertolini — Bizzozero.

Caputi — Ciccotti.

Ellero,

Frugoni.

Larizza — Loero.

Maraini — Meda.

Paparo.

Rondani.

Tamborino.

Sono ammalati:

Cartia — Cicarelli.

Dal Verme.

Mirabelli.

Paniè.

Tovini.

Assenti per ufficio pubblico:

Manfredi Manfredo — Martini — Montù.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interrogazioni e di una interpellanza presentate oggi.

CAMERINI, segretario, legge :

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per conoscere i provvedimenti che il Governo intende adottare a favore dell'industria della pesca e della lavorazione del corallo, nell'attuale periodo di crisi, tenendo conto dei voti espressi dagli armatori, dai pescatori e dai commercianti di corallo.

« Masoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi per sapere se intenda mantenere le giustificate promesse fatte nella discussione del precedente bilancio delle poste in ordine alla istituzione di collettorie postali in territorio di Posada, e se e quali disposizioni in proposito sieno state prese od intendasi prendere per la loro attuazione.

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio ed i ministri dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici, per sapere se non credano sia un atto di giustizia il concedere agli insegnanti tutti delle scuole civiche secondarie e superiori, industriali e professionali, la riduzione sulle ferrovie dello Stato, quale è goduta dagli insegnanti delle scuole elementari e secondarie governative.

« Graffagni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio per sapere quando sarà applicato nella provincia od almeno nel circondario di Porto Maurizio il nuovo catasto.

« Nuvoloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sopra lo stanziamento d'ufficio nel bilancio del comune di Caneto Pavese della somma di lire duemila per la casa parrocchiale.

« Montemartini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere, attesa l'urgenza di

provvedimenti legislativi riconosciuta dalle provincie e dai comuni d'Italia, se intenda che la Camera sia posta in grado di deliberare prossimamente intorno al disegno di legge: Riordinamento dei tributi locali presentato dal ministro Sonnino.

« Greppi, Eugenio Valli, Padulli, Campi, Niccolini, Faelli, Raponi, Cornaggia, Ivanoe Bonomi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sull'ostracismo dato alla Cooperativa muratori di Casalbuttano (Cremona) dai lavori occorrenti alle ferrovie dello Stato in quelle località.

« Cabrini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se la carica di medico comunale è incompatibile colla nomina a consigliere provinciale.

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio sulle gravi affermazioni fatte dal direttore generale del Banco di Napoli, nella relazione relativa all'esercizio di Credito agrario per l'anno 1909, a danno della Unione cooperativa calabrese per le industrie olearie.

« Antonio Casolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica circa le sue decisioni in riguardo all'insegnamento religioso nelle classi quinta e sesta, che viene impartito nelle scuole elementari municipali di Milano e contro del quale un ricorso dell'Associazione del Libero pensiero avrebbe ottenuto parere favorevole dalla Commissione consultiva del Ministero.

« Eugenio Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se non creda di prendere in esame le condizioni fatte agli impiegati delle imposte dirette dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati, e, tenendo conto degli alti e delicati uffici che esercitano, di sodi-fare alle legittime loro esigenze sia nei rapporti materiali che nei rapporti morali.

« Ronchetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di grazia e giustizia circa le insistenze non giustificate per l'impianto a Lecce di una sezione di Corte di appello.

« Pansini ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno; e così pure l'interpellanza, qualora il ministro competente non dichiari, nel termine regolamentare, di non accettarla.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Pregherei il Presidente e la Camera di consentire che domani, in principio di seduta, dopo le interrogazioni si discuta il disegno di legge: Provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette. Vi è urgenza a provvedere e grave pericolo di danno; e la Camera compirà una buona azione a deliberare sollecitamente intorno a questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare anchel'onorevole Pala sull'ordine del giorno.

PALA. Era per questo stesso oggetto, e quindi rinunzio, ringraziando il presidente del Consiglio per il suo pensiero cortese.

PRESIDENTE. Sta bene: metteremo la discussione di questo disegno di legge in principio di seduta, dopo le interrogazioni e prima delle votazioni.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Perfettamente. Così potremo votare domani stesso anche questo disegno di legge.

Presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Beltrami ha presentato una proposta di legge che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino, se credono, la lettura.

La seduta termina alle ore 19.50.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

1. Interrogazioni.

2. *Discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette (493).

3. *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (293, 293-bis).

Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (346-B).

Sugli ordini dei sanitari (173).

Discussione dei disegni di legge:

4. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (291, 291-bis).

5. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (288, 288-bis).

6. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).

7. Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali (174).

8. Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo (137).

9. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

10. Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose (127).

11. Riforma della legge 7 luglio 1907, n. 526, sulle piccole società cooperative agricole e sulle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione (125).

12. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cornaggia per contravvenzione (139).

13. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Torlonia per contravvenzione (111).

14. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Magno Magni per il reato di vendita di voto in concordato (197).

15. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Maraini Emilio per contravvenzione (148).

16. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Brandolin per intervento come padrino in duello (112).

17. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Candiani per contravvenzione all'articolo 67 del regolamento di polizia stradale (235).

18. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Casalegno, per ingiurie e minacce continuate e per oltraggio a pubblico ufficiale (229).

19. Riduzione della tariffa telegrafica interna (95).

20. Conversione in legge di decreti reali relativi al terremoto (73-bis ecc.).

21. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (391).

22. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

23. Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (251).

24. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di San Giovanni in Persiceto, Castelfranco d'Emilia, Crevalcore e del ricovero di Sant'Agata Bolognese (394).

25. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Saraceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Savignano di Romagna; dei ricoveri di mendicanti di Bertinoro Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Sant'Arcangelo di Romagna, S. Mauro di Romagna; e degli asili infantili di Montiano e Gambettola (411).

26. Lotteria a beneficio dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai in Firenze (404).

27. Tombola telegrafica a favore degli ospedali riuniti di Montepulciano (405).

28. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Poppi e Pieve S. Stefano (409).

29. Provvedimenti riguardanti l'emigrazione (243).

30. Modificazione all'articolo 656 del Codice di procedura penale (383).

31. Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonifiche (3, 3 bis).

32. Costituzione in comune di Villa Santa Lucia, frazione di Ofena (384).

33. Aggregazione di alcune zone del territorio del comune di Fiesole al comune di Firenze (422).

34. Costituzione in comune della frazione di Bompensiere (Montedoro) (156).

35. Lotteria a favore degli ospedali di Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina (299).

36. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta (419).

37. Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (426).

38. Tombola a favore del Laboratorio romano della Società nazionale « Margherita » di patronato per i ciechi (430).

39. Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (432).

40. Modificazioni alla legge 15 luglio 1906, n. 333, relativa al consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (194).

41. Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (393).

42. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

43. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

44. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Provvedimenti per le industrie marittime nei rapporti con la economia nazionale (336).

Discussione dei disegni di legge:

45. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda (219).

46. Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (416).

47. Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d'artiglieria (339).

48. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

49. Abolizione dei vincoli per la circolazione degli oli minerali nella zona doganale di vigilanza (356).

50. Frazionamento del comune di All in All superiore ed All marina (482).

51. Approvazione della convenzione relativa alla costruzione del nuovo Osservatorio astronomico della Regia Università di Torino in Pino Torinese (266).

52. Assegnazione straordinaria di lire 1,000,000 per l'acquisto del palazzo in costruzione per la Esposizione internazionale di belle arti nel 1911 in Roma (370).

53. Maggiori assegnazioni di lire 270,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10 (471).

54. Stanziamento di lire 65,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11 con la denominazione: « Spese per missioni straordinarie all'estero di funzionari civili e militari » (480).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1910 - Tip. della Camera dei Deputati.